CAUSA CELEBRE

PER

PRETESA COMPLICITÀ

DI

PECULATO

PISA

TIPOGRAFIA NISTRI E C.

1834.

AVVISO

L'accoglienza compartita dal Pubblico alla Memoria scritta dall' Avv. Carmignani e stampata a difesa del sig. Francesco Galli accusato di complicità di peculato a danno del Tesoro Ducale di Lucca: la condanna del cliente non ostante quella difesa: la cassazione della sentenza condannatoria: la sua assoluzione definitiva: la indole e la celebrità della causa fecero nascere il desiderio di conoscerne le vicende dalla prima difesa dell'accusato fino alla per lui lieta catastrofe di mesi diciassette di prigionia; perlochè oltre alla drammatica curiosità la causa ha con che risvegliar la scientifica.

La mistura di processo non scritto, *e di processo* scritto, *di* accusatorio, *e d'*inquisitorio, *che è in vigore nel Ducato di Lucca per la inserzione di nuove leggi nel Codice d'istruzione criminale Francese del* 1808, *obbligò la difesa a definire in questo nuovo stato di cose, e perciò in un nuovo punto di vista, le regole della interpetrazione del* fatto, *e quelle della interpetrazione del* dritto.

Ma ciò che più in questa causa interessa la scienza della legislazione e la giurisprudenza è la teoria della complicità del peculato, che la difesa dovette ricostruire risalendo al dritto Romano, e scendendo alle moderne giurisprudenze d'Europa, al che la costrinse la sentenza condannatoria facendosi creatrice d'un nuovo dritto, e contorcendo, o snaturando l'antico.

Se la prima difesa a stampa fu tutta di fatto, *la nuova difesa orale dell'accusato divenne pressochè tutta di* dritto.

Tanti titoli d'interesse ci determinarono a implorare dal difensore del signor Galli, sig. Avv. Carmignani, che egli consegnasse allo scritto i sommi capi dell'aringa

improvvisata da lui nel 28 *Novembre* 1833 *avanti il Supremo Tribunale di Giustizia del Ducato di Lucca, al che egli cortesemente aderì.*

Questo prospetto dell'Opera che pubblichiamo giustifica, a parer nostro, il titolo da noi impostole di CAUSA CELEBRE DI PRETESA COMPLICITÀ DI PECULATO: *imperocchè sembrò a noi che ella non dovesse ravvisarsi altrimenti come opera di* circostanza, *ma fosse opera degna d'essere offerta agli* amatori *del dritto, ed ai* pratici *come utile alla più retta amministrazione della penale giustizia.*

L'opera contiene una succinta esposizione *dei fatti da' quali nacque la causa a guisa di quelle che si vedon premesse a ogni aringa nel* Foro Francese, *e la* orazione *dal difensore del signor Galli*

« Scritta così come la penna getta

(*tale è la frase ch'egli vuole usata da noi*) *sulle reminiscenze di quanto disse nel* 28 *Novembre*.

GLI EDITORI.

ESPOSIZIONE

Sedeva gestore del Tesoro pubblico in Lucca nel 1827 il signor Paolo Toti, uomo di specchiata onestà, tesoriere fin dall' anno 1800, avendo a suo commesso il giovine Francesco Martini, il quale nel 5 giugno di quell' anno ottenne dalla Sovrana munificenza quell' uffizio quando avvenisse, che per la renunzia del signor Toti fosse rimasto vacante.

Ciò avvenne nel marzo 1829, e dovendo il nuovo tesoriere dar guarentigia della propria gestione alla Finanza Ducale, il signor Toti esibivala a condizione d' idonea rilevazione a suo pro, la quale promessa da ricca Dama ma non prestata poi per denegatale autorizzazione dal Giudice, e da altri implorata invano, fu dal signor Francesco Galli prestata.

Nel dì tre d'aprile 1829 il vecchio cassiere ebbe a consegnare la cassa pubblica al nuovo. Apparisce dal processo verbale di quel giorno, che la consegna regolarmente, e completamente avvenisse.

Da un processo verbale del 9 settembre 1830 risulta essere stato trovato in quel giorno in regola perfetta il tesoro.

Nell'aprile del 1832, dandosi mano a una verificazione di cassa, furono con sorpresa di tutti scoperte le tracce d'un vuoto.

Il Martini implorava per mezzo d'amici, e persone autorevoli soccorso dal mallevadore, e dal rilevatore onde ripianare la cassa. Amendue vi si ricusarono.

Nel 19 maggio 1832 fu eseguita la regolare, e definitiva verificazione di cassa, e si pensò aver reso certo un vuoto di lire 130,740. 17. 2. Disparve il Martini, e fuggì dagli Stati di Lucca, non ostantechè grandi, e vive premure fossero state fatte benchè separatamente dal mallevadore, e dal rilevatore perchè venisse arrestato.

L'uffizio fiscale ordinò informarsi contro di lui.

L'Istruttor del processo, interrogando del

fuggitivo non solo ma del mallevadore, e del rilevatore non fuggitivi, accumulò negli atti contro al mallevadore prove *orali* contrarie alle *scritte:* il non avvenuto passaggio di lire 98,193. 4. 5. nell'atto della consegna della cassa nel 3 aprile 1829: la esistenza a quell'epoca nelle mani del vecchio cassiere di lire 69,820. 6. 11. importare di somme da lui incassate dai subalterni cassieri senza regolare mandato; e contro al rilevatore prove d'un circolo di denaro col tesoriere, le quali prove ferivano in parte anco il mallevadore.

Fu il primo il mallevadore ad essere incarcerato, con contemporanea perquisizione, e sequestro di carte domestiche: venne poi la incarcerazione del rilevatore senza contemporanea perquisizione di carte.

Oppose il mallevadore, essere creditore anzichè debitore del Tesoriere.

Oppose il rilevatore la eccezione medesima, sostenendo non aver mai inteso nei suoi conti correnti, e nel circolo di denaro col Martini di avere abusato per di lui mezzo del denaro pubblico.

Opinò l'uffizio fiscale non esser luogo ad

accusare il mallevadore. Un decreto del dì 17 Decembre 1832 ordinò doversi anch' egli porre in stato d' accusa.

Fu accusato il mallevadore d'un peculato commesso, e scopertosi nel 3 aprile 1829, e d' una complicità nel peculato di cui erasi reso, dopo quell'epoca, debitore il Martini.

Fu il rilevatore accusato di complicità in questo peculato secondo, sia per preteso consiglio dato al cassiere di valersi per un suo privato bisogno di una somma di denaro pubblico, sia per i conti correnti, e pel circolo di denaro.

L' uffizio fiscale concluse per l' assoluzione del mallevadore, e per la condanna del rilevatore.

La sentenza della Regia Ruota Criminale di Lucca del 6 luglio 1833 condannò il contumace Francesco Martini alla pena de' lavori pubblici per anni dieci, e nell' ammenda di lire mille Lucchesi: il mallevadore, e il rilevatore alla pena medesima per anni sette, a una multa di egual somma per ciascheduno: tutti solidalmente nelle spese del processo: con riservo alla Real Finanza, intervenuta come parte civile, delle sue ra-

gioni esperibili presso i competenti tribunali per la refezione del danno.

Nel giorno stesso il mallevadore, e il rilevatore interposero contro quella condennatoria sentenza ricorso in cassazione.

La sentenza del Supremo Tribunale di Giustizia del 5 settembre 1833 cassò nel solo interesse de' ricorrenti la condennatoria per violazione di legge nel modo con cui da quel giudicato furono poste le questioni.

Riproposta la causa nel merito avanti il medesimo Supremo Tribunal di Giustizia, il mallevadore e il rilevatore furono con sentenza del 29 novembre 1833 assoluti a parità di suffragj.

ORAZIONE

DETTA A FAVORE

DEL SIG. FRANCESCO GALLI

ALLA PUBBLICA UDIENZA

DEL SUPREMO TRIBUNAL DI GIUSTIZIA DI LUCCA

DEL 28 NOVEMBRE 1833.

È questa la terza volta, Signori, che la mia voce di difensore risuona quì in una causa, la quale per la celebrità sua può dirsi avere stancata la fama in Lucca, e ne' paesi che la circondano.

Grande, arcana, ineffabile, antica, osserva il mio illustre maestro Antonio Matheo, essere la virtù che gli uomini sempre al numero *ternario* concessero (1). Voglia il Cielo benigno concedere a questo per certo ultimo mio ragionare in questa amplissima Curia la virtù di quel numero!

Ma ciò che più a dir mi conforta è questo supremo consesso di giudici, puri e purgati intelletti, non volontà zelatrici: interpetri delle leggi che

(1) *De Crimin. ad lib. 47. dig. tit. 1. cap. 3. n. 8.* È noto l'antico adagio « *Tertia solvet* ».

esistono, non fabbricatori di leggi *nuove* per decidere i casi a lor grado: educati alla *scienza*, che qualifica i fatti co' principj del dritto: non giuratori d'una *coscienza* or retta or erronea, or certa or probabile, e pretto arbitrio dell'uomo sempre, che ovunque le leggi imperano tutte le leggi aborriscono.

Non ha questa causa una faccia sola. Una ne ha per un accusato, e già condannato che fugge, e si asconde: una ne ha per un accusato, il quale divide col mio cliente le inedie di mesi diciassette di carcere, ed una con fisonomia tutta propria, ed originale pell'accusato, a difesa del quale io mi accingo a discorrere.

Di quì, ed in una specie di lontananza s'incominciano a scorgere i *benefici* influssi della *stella* regolatrice de' suoi destini.

Poche pagine del processo parlan degli altri: molte parlan di lui. Voluminosa, implicata, e pressochè immensa è la mole de' *detti*, che in sembianza di *fatti* quasi diluviano sopra al suo capo.

L'assedio dell'antica capitale dell'Asia durò dieci anni:

« *Non anni domuere decem: non mille carinæ.* (1)

Omero cantò gli avvenimenti strepitosi di quel non breve periodo, e nacque la Iliade: onde il poeta ebbe nome di

« *Primo pittor delle memorie antiche.*

(1) *Non la domàr dieci anni, e navi mille.*

Il compilator del processo, da speciale predilezione pel signor Francesco Galli animato, e come assediata città ravvisandolo, non si contentò di divenir pittore di antiche memorie, ed aspirò a più che omerica fama: dieci anni non gli bastarono, ma arretrandosi dal 1832 fino al 1800 ebbe bisogno d'un terzo di secolo, nè già per cantare le mille navi, bensì per raccogliere le mille calunnie.

Stanno gli umani fatti nella serie de' tempi come la verità ve gli pose. La storia gli dipinge a suo grado, e lo storico del signor Galli è il processo. Afferrarono questa compilazione gli accusatori, e ne fecero appoggio alla obiezione di complicità di peculato contro di lui. Parlò la difesa, e una viva polemica nacque tra la difesa, e l'accusa.

La sentenza Ruotale del 1.° luglio decorso, che aggravò gli accusati di sette anni di ferri, non è certo, dopo il vostro salutar giudicato del 4 settembre, annoverabile tra gli enti legali, ma non cessa per questo d'essere un fatto, e (ciò che ancor più rileva) un terzo ragionamento insorto in quella polemica: tanto più segnalabile quanto più nuovo, e men dall'accusa, e dalla difesa aspettato.

Quel ragionamento, onde viemeglio deprimere gli accusati, sforzavasi di elevar la indole del denaro pubblico: collocandolo ne' tempj sacri alla divinità sembrava assumerne il sacerdozio: esprimevasi con mistico ed arcano linguaggio non certo quello di Papiniano e di Paolo, ma quello piuttosto

del Zend-a-Vesta, o del Sanscrit. Era a voi, come Giudici della cassazione, denunziato quel misterioso, e celeste linguaggio come alle umane cose non pertinente. Ma voi ne taceste, paurosi forse di appressarvi di troppo al merito della questione. Così pel vostro silenzio la polemica della causa nell' attuale suo stato toccò la terra ed il cielo, e le braccia di Briareo, o del centimano Gìa non basterebbero a circondarla, e comprenderla.

Ma che dirò dell' atteggiamento che in questa causa prende l' uffizio fiscale? A guisa del Giove Omerico esso si colloca tra le due botti (1), l' una delle benedizioni, l' altra delle maledizioni, attingendo a quella per altri, attingendo a questa *unicamente* a perseguire il cliente mio. La qual cosa fa discendere la trepidazione della mia mente, dalla mole della causa già sopraffatta, al mio cuore impaurito da una forza la quale unita, e non divisa più prepotente sovrastami.

Nè io nel mio particolare vo esente dalle fiscali invettive: perocchè a me dall' accusator si vaticina il *crambe repetita* (cavol ricotto) per cui Giovenale compassionava i pedanti (2), dicendosi che i difensori (ed io solo in faccia ad esso rimango con questa veste) *ricanteranno le lor cantate ragioni*.

Oppresso dalle cure per gli altri non posso aver cura per me: dovendomi tutto alla causa non farò

(1) Homer. *Iliad.*

(2) *Occidit miseros crambe repetita magistros.*
Juven.

come il viaggiatore del Boccolini, il quale smarrì la via per correr dietro ad una cicala: non dirò che l'accusatore si pone in contradizione con sè medesimo accusando con ciò che ha *scritto*, e difendendo con ciò che ha *detto*: volgendo i *fatti medesimi* ora a difesa ora ad offesa: convertendo la stessa regola critica in una spezie d'arme incantata la quale impiaga da un lato, e dall'altro sana le piaghe: non dirò che la contradizione medesima fin nello stile manifestamente comparve: perocchè lo stile è l'uomo, come ben disse Buffon, nè cosa alcuna di comune ha l'uomo col magistrato: nè soggiungerò, esser meglio ripetersi che contradirsi. Solo mi duole che queste contradizioni, connettendosi colla discussione della causa, ne complicano, e ne aumentan la mole.

Uso a star di contro agli accusatori non tremerò. Amico di brevità sarò breve nel discutere questa voluminosa polemica quanto la santità del mio uffizio il comporta. Quanto alla Iliade, della quale testè vi parlava, non presumerò poter fare come colui, che seppe, lunga com'è, tutta scritta chiuderla in una noce. Non vi prometto miracoli: assumo due obblighi: l'uno di parlare senz'ira o studio di parte: l'altro di stancare meno che a me sia possibile la vostra pazienza.

Molto intanto sacrificherò, la narrazione sacrificando: sia perchè abbastanza son noti i fatti dai

quali nasce la causa: sia perchè questi fatti si rappresenteranno di mano in mano nell'ordine della lor *critica*, e *giuridica* discussione.

È breve, e chiara la mia partizione.

Si obietta al signor Francesco Galli d'aver *abusato*, come *complice* d' un *peculato* di Francesco Martini, del denaro pubblico.

I. Si tratta di *fatti*, e della loro *legale qualificazione*. La infausta memoria della sentenza del primo luglio mi obbliga a chiedere la facoltà d'un *preludio* sulla interpetrazione del *fatto*, e su quella del *dritto*. Corra la opinione del giudice quanto vuol correre, ma mi dica se ella vuol farlo senza *confini*, o dentro *confini*, ed in quali.

Questo preludio concessomi, dimostrerò:

II. Che l'accusato non potè aver denaro *pubblico* da maneggiare.

III. Che i denari o per lui dal Martini pagati, o a lui dal Martini spediti non furon soggetto d'*abuso* ch'ei ne facesse a proprio profitto.

IV. Che i *conti correnti*, ed il *circolo* di denaro tra l'accusato, e il Martini non sono *giuridicamente qualificabili* di *complicità* del *peculato* di cui si possa esser reso debitore il cassiere.

ARTICOLO I.

Preludj sulla interpetrazione del FATTO, *e del* DRITTO.

Proponendo alcune osservazioni sulla interpetrazione del *fatto*, e del *dritto* non intendo già fare un trattato scientifico, inutile alla vostra dottrina, o Signori, non volendo io portare

« *Nottole a Atene, e coccodrilli a Egitto*.

Ma parmi essere divenuti in questa causa abituali a chi accusò, e a chi sentenziò due termini: *convinzione*, e *coscienza* de' quali mi giova determinare il valore.

Se la difesa assume il critico esame d'un fatto, l'accusa a voi si rivolge, e declinando ogni ragionamento ne appella alla vostra *intima convinzione*. Se la difesa esamina colle regole del dritto la *qualità* o lecita o delittuosa d'un fatto, vi ha chi evita del pari ogni ragionamento, e crede potersene riferire alla propria *coscienza*.

Con questi due termini si cangiano a parer mio facilmente i tempj della giustizia sociale in macelli. Nè sono da noi lontani gli esempj di questa terribile verità. Sono ancor fresche sulle membra dell'infelice Gillard le impronte de' fer-

ri, ai quali sebbene innocente dovè porgere il piede, e la mano come supposto complice della strage, che fu mezzo al furto commesso a danno della consorte dell'insigne Dupuytren (1). Volgevasi il difensore d' un accusato in men grave causa dopo la sua condanna a un giurato, e dicevagli « ecco la opera vostra », e rispondeva il giurato aver deciso secondo la propria coscienza. Ell'era, Signori, quella coscienza medesima, che avea mandato un innocente in galera.

Mi giova dunque discutere fin dove si possa estendere la *intima convinzione* vostra nella interpetrazione del *fatto*, e qual caso è da farsi del bel pretesto della *coscienza* nella *qualificazione* del fatto per dirlo a norma della legge delittuoso.

§. I.

Esistenza del fatto.

I fatti hanno un modo *triplice* di esistenza.

1.° Nell'assoluta verità delle cose.

2.° Nel processo.

3.° Nella mente del Giudice.

Il processo è il *mezzo*, l'*ordigno*, il *veicolo* col quale si stabilisce una relazione tra la idea che la mente del giudice si forma della esistenza del fat-

(1) *Constitutionel: Journal de commerce, politique etc. an.* 1833, *num.* 323.

to, e la esistenza del fatto medesimo nell'assoluta verità delle cose. Il processo è il *prisma* tra il sole e l'occhio, che dee discernerne i raggi. Le idee della esistenza del fatto variano nella mente del giudice col variar del processo come varierebbero all' occhio i colori se il prisma variasse.

La *intima convinzione*, buono o cattivo criterio della storica verità che ella pur sia, procede libera e senza limiti nel processo *non scritto*. Ella è là il *motuproprio*, che i canonisti paragonarono al papavero producente il sonno, e la quiete in chi ha dritto a valersene (1).

Non disserterò sulle cause morali di questo fenomeno, non essendo quì *Autore* ma *difensore*. Osserverò solamente, che il giudice *giurato* nel processo non scritto vede, sente, e non legge: non indica i fatti ai quali la intima sua convinzione si appoggia: la esprime ma non la ragiona.

Mal vi apporreste, o Signori, se vi credeste investiti del *motuproprio* della convinzione intima del *giurato* perchè la legge parlò ai Giudici Magistrati di Lucca quel linguaggio medesimo che la legge dalla quale fu tolta parlava ai giurati di Francia (2).

Le leggi sopravvenute cambiarono da capo a fondo le vostre attribuzioni. Queste leggi escludono il processo *non scritto*, o *l' istruzione orale*, e le sue conseguenze,

(1) De Felice *Dictionnaire de Justice vol. 9. pag. 510. col. 2.*

(2) *Legge del Gov. Provv. Austriaco del 22 Giugno 1815, art. 63.*

I. Non ammettendo i testimonj a deporre avanti ai Giudici, ma riconoscendo sufficiente, e legittimo il loro deposto nella istruzione scritta, salvo all'accusato il dritto di farli comparire alla udienza, lo che altro non è se non la facoltà di *ripeterli* (1).

II. Ingiungendo ai Giudici di dare una indicazione sommaria delle prove, degl'indizj, e riscontri donde desunsero la lor convinzione (2).

III. Ordinando di dare i *motivi* vale a dir le ragioni del lor giudicato (3).

Queste tre condizioni imposte ai Giudici dalla legge escludono la onnipotenza della convinzione, e la riducono a un ragionamento, il quale dee rendere stretto conto di sè a chiunque abbia il dritto di chiederlo. Questo dritto, Signori, la difesa degli accusati lo reclama, e lo esercita.

Se i limiti, entro ai quali per questo sistema si trova ristretta la convinzione, non sono il cerchio di Popilio, o il letto di Procuste, ella non può neppure dirsi armata delle penne di Dedalo, o assisa come Fetonte sul carro del Sole sicchè mano terrena non possa afferrarla, nè vaglia occhio umano a fissarsi senza abbagliare nella sua luce.

Se il Giudice dee giudicar del fatto dalla istruzione scritta, egli non può ricorrere alla informata coscienza.

(1) *Legge del Gov. Provv. Austriaco del 22 Giug.* 1815, *art.* 41 *e seg.*

(2) *L.* 28. *Ottobre* 1819, *art.* 121.

(3) Necessità indotta dalla riunione della questione del fatto a quella del dritto ne' medesimi giudici.

Se egli dee appoggiare la sua persuasione a quanto risulta dagli atti, egli non può cogli atti porsi in contradizione, lo che sarebbe mostruosità.

Se egli dee ragionar ne' motivi il suo giudicato, ciò non può fare contro le cognite regole del raziocinio, e se il facesse i motivi non sarebbero tali altrimenti.

Io non mi curo sapere ciò che i Giudici di questo paese abbian fatto fin quì. Unica cura mia è lo stabilire cosa abbiano potuto, e dovuto fare.

Non parlo nò da nemico cognito della intima convinzione, ma saluto con reverenza le Leggi che incatenarono questo demone tentatore: criterio necessario alla *ignoranza* del giudice popolare: pericoloso alla *scienza* del giudice magistrato.

Vedete anco là dove regna la intima convinzione in tutta la sua onnipotenza nel giudice popolare, e nel sistema della decisione della questione del *fatto* disgiuntamente da quella del dritto cosa avvenga di lei allorchè le due questioni come in voi sono riunite nel giudice magistrato, e questo giudice è obbligato a deferire agli atti scritti, e ad esporre i motivi del suo giudicato.

Allora, ed in questo sistema, che è pure il vostro, e quello col quale vi è forza esaminar la causa, e deciderla, allora la erronea interpetrazione del fatto è titolo di cassazione della sentenza (1).

(1) Merlin *Questions de droit vol. 2. mot Communeaux (Biens) pag.* 401—416.

Allora il Giudice non può proferirla dandole un appoggio il quale apparisca essere o *oltre*, o *contro* il contenuto degli atti, divenendo il processo scritto in questo sistema un *atto autentico*, che non è al giudice lecito violare (1).

Allora il Giudice ne' motivi si sottopone a veder censurata, ed annullata la propria sentenza per congetture *anticritiche*, o *temerarie* che egli ne' motivi abbia preteso di far valere come ammissibili (2), e lo stesso destino sovrasta alla sua sentenza ne' ragionamenti i quali a una seria discussione non reggano (3).

Mi domanderete, o Signori, come ammettendo tutte queste condizioni limitative della convinzione ella possa agire, e decidere come tale. Ed io me ne referirò alla legge la quale stabilì per questo modo le cose, e soggiungerò, che non potendosi supporre nellà legge contradizione convien credere, che ella abbia voluto dare alla convinzione del giudice magistrato il carattere, e l'atteggiamento giuridico, che ella avea sotto la influenza del dritto romano sottoponendo il calcolo della prova alla regola critica, e concedendo alla convinzione la facoltà di dichiararla piena, e perfetta anco ove la legge niente avesse prescritto su questo.

Sotto il cielo d'Italia la intima convinzione non potè esser mai quel che ella fu nella sua origine tra

(1) Merlin *loc. cit. pag.* 403.
(2) Idem *loc. cit. pag.* 404.
(3) Idem *loc. cit. pag.* 423.

le selve, ed i diacci della Germania. Voi non ignorate come il dritto canonico più equo, e più umano del dritto di Roma antica, dichiarò inidonea alla ordinaria condanna dell' accusato la prova che come piena, e perfetta non fosse stata dichiarata dalla lettera della legge (1). Il vostro codice penale non conosce pena straordinaria per il modulo della prova. La convinzione tra voi può dunque supplire l'effetto della prova che esiste negli atti, ma non può crearla: essendo prova d'innocenza non può convertirla in prova di reità: tal non essendo per le regole del ragionamento non ha potere di darle una direzione, o una forza che il raziocinio le nega.

Così la convinzione del Giudice fu appresa in Italia dopo le celebri leggi di eccezione, che alla metà del secolo decimottavo la fecero in esclusione della contraria massima del gius canonico valere tra noi, così fu ella dichiarata, e praticata conciliabile coll' obbligo che avea il giudice di deferire al processo *scritto*, e di esporre i *motivi* del suo giudicato (2).

Allorchè dunque nell' esame e nella interpetrazione del fatto io dico, e sostengo, o disputando contro l' accusatore, o confutando la condennatoria sentenza del primo luglio 1833, 1.° che del fatto non esiste traccia negli atti; 2.° che gli atti

(1) *Cap. cum olim de verb. significat. verb. manifestum* e le osservazioni del *Claro*, del *Bossio*, del *Ludovisio*, del *Boerio*, e di altri.
(2) Gallacci *ad De Amoeno observ.* 23. *pag.* 504. *n.* 35.

lo escludono; 3.° che sarebbe violar la ragione interpetrandogli come o l'accusatore, o la sentenza gl'interpetrò, non mi risponda l'accusatore, nè si faccia parlar la sentenza, omai condannata al silenzio, dicendomi, che tutto dipende dalla intima convinzione del Giudice. Se i Giudici debbono ragionare i loro motivi, le regole dell'umano intelletto non possono esser dichiarate materia di contrabbando; nè il raziocinio può apparire un bandito ove ha dritto di spiegare prerogativa sovrana, o sivvero un barbaro perchè capitato tra persone che non lo intendono:

« *Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis.* (1)

§. II.

Qualificazione del fatto.

La coscienza non è *l'intima convinzione*. Ella non è un giudizio di *fatto*, ma è piuttosto un giudizio di *dritto* sulla bontà, o reità d'un'azione. Ove non esistono leggi può un giudice qualificare il modo di agire dell'accusato sulla norma della propria coscienza. Ove esiston le leggi la coscienza è il giudizio della bontà o reità delle proprie azioni, non delle altrui.

Che se la coscienza si arroga il dritto di far la legge, e valersene per norma del giudizio da uo–

(1) *Non inteso da lor barbaro io sono.*

mo ad uomo, sorgono tante leggi quante son le coscienze, le quali variano all'infinito non che da popolo a popolo da individuo a individuo.

Tu passi per l'orto altrui, e spezzi passando un cavolo. Sorge una coscienza per giudicarti, e punirti come se tu fossi entrato ne' tempj sacri alla divinità, e avessi involati gli oggetti destinati al suo culto. È la coscienza stoica che così ti punisce (1).

Tu involi con destrezza l'altrui, o involi l'altrui con goffaggine. Nel primo caso ottieni un premio, e nel secondo soggiaci a una pena. Così la coscienza o Egiziana, o Spartana ti tratta (2).

Tu sei padre ed ardi d'orribile incestuoso amore per la tua figlia come un dì Mirra arse per Ciniro. Sorge la coscienza Persiana, e ti dice, esserti lecito coglier l'uva dalla vigna che tu piantasti (3).

Tu percuoti colla briglia il proprio cavallo, o batti un osso coll'altro: sei punito come sacrilego, ed è la coscienza Tartara che ti giudica (4).

Per questo modo fu giudicato il mio cliente dalla sentenza del 1.° luglio 1833, la quale non fu in cosa alcuna interpetrazione di legge, ma fu tutta coscienza di chi la vergò nel giudicare i *conti cor-*

(1) Horat. *Satyr. lib.* 1. *satyr.* 3.

(2) Gellio, e Diodoro presso Fellemberg *Jurisprud. antiq. vol.* 2. *pag.* 185—87.

(3) Chardin *Voyages en Perse etc. vol.* 2. *pag.* 115.

(4) Priestley *Discours sur l'histoire et la politique vol.* 1. *p.* 40.

renti, e il *circolo del denaro* come atti di peculato. Come ragionò, o come dovette ragionare l'estensore di quella sentenza? Il suo ragionamento fu questo « Io non avrei permesso, che il tesoriere « erogasse una somma in restauri, assicurandolo « di ripianare la cassa: io non mi sarei mischiato « in conti correnti, e in circolo di denaro con « lui, perchè per la mia coscienza il denaro pub« blico è intangibile, e sacro, e il muoverlo, o « il toccarlo senza mandato è sacrilegio: ond' io « se mosso, o toccato l' avessi mi sarei reputato « o autore, o complice del peculato ». Questo fu il testo di legge col quale furono qualificati il consenso al restauro, i conti correnti, e il circolo di denaro; e gli articoli 60, 62 del codice penale nella lor relazione coll' articolo 169 rimasero per aria come la repubblica degli uccelli del mordace Aristofane.

Ma bisognava pur rivolgersi a quegli articoli, e interpetrarli onde qualificare il consenso al restauro, i conti correnti, ed il circolo o come atti indifferenti, o come atti *irregolari* bensì ma senza macchia delittuosa, o come atti di complicità di peculato a norma di quegli articoli.

La *coscienza*, che avea già qualificati quegli atti senza lo studio di quegli articoli, e senza criterio giuridico del peculato, si trovò costretta a inventare una giurisprudenza nuova, plastica, esemplare, escita tutta dalla testa dell' estensore come Minerva dalla testa di Giove.

Nonostantechè le pagine del processo rigurgitassero di prove del passaggio del denaro pubblico in mani private senza titolo a prenderlo, del circolo del denaro pubblico alle case de' privati, in tutti i sensi, in tutte le direzioni e non solo in Lucca, ma anco fuori della città, cosicchè dir si potesse del tesoro che versava denaro, ciò che il Tasso cantò del Nilo, e delle sue acque

« *Per cento il Nilo sue famose porte*
« *E per cento altre ancor foci minori,*

la coscienza senza curar di discutere se il denaro circolasse come *specie*, o come *quantità*: se come *specie* potesse tavolta muoversi senza macchia di peculato, divenuta contemplativa, ed estatica lo collocò in cielo allato alla luna sicchè, non i ragionamenti, i soli incantesimi potessero dal suo cerchio rimuoverlo

« *Carmina de cœlo possunt deducere lunam* (1).

Il primo inconveniente di questo sistema della coscienza preferita alla scienza, che qualifica i fatti co' principj del dritto fu quello di gittarsi in manifesta contradizione con sè medesima: imperocchè il circolo che era *abuso* per gl' impiegati della finanza, per i capitalisti, per gli speculatori, e pe' tanti che attorniavano il tesoriere era *delitto galerabile* per gli accusati.

Il secondo inconveniente fu quello di creare un

(1) . . . . *han forza i carmi*
Di deviar dal cerchio suo la luna.

peculato, e una *complicità* di peculato di nuova foggia: onde dalla *coscienza* uscirono questi *poco scientifici* teoremi:

I. Non essere nel maneggio del denaro pubblico necessaria la prova del *dolo* per dirlo atto di *peculato*, onde un che avesse per mera curiosità contato un gruppo sul banco del tesoriere senz' animo di trarne un soldo diveniva passibile della galera.

II. Esservi differenza tra il *peculato*, ed il *furto*, ed esser perciò il peculato non un furto con qualità, ma un non definito, e non definibil delitto.

III. Essere la consegna del denaro pubblico senza mandato un atto parificabile a quel del ladro il quale aprendo la cassa ne asportasse, e ne trafugasse una somma.

IV. Essere la recezione del denaro senz' animo di occultarlo, senz' animo di fraudare, e appropriarselo criminosa *ricettazione*.

V. Essere un ordine di pagamento nel preconcetto d' un conto corrente, e d' un dare, ed avere reciproco un *mandato delittuoso* parificabile, tutte le altre cose eguali, all' *assassinio*.

VI. Potersi concepire un consiglio a delinquere senza interesse a darlo, e senza profitto dall' averlo dato. E perchè? perchè l' omicidio non è meno omicidio per essere stato commesso in grazia altrui, e però senza utilità personale dell' uccisore.

VII. Essere la promessa di fare ciò che la legge autorizza a fare un incentivo, una istigazione con doni, e promesse al delitto.

Conoscano i contemporanei, ed i posteri, se mai la memoria di questa causa potesse giungere alla posterità, in vigor di quali principj, in forza di quali ragionamenti, sù qual testo di legge il signor Francesco Galli dopo aver coperti nel corso della sua vita otto pubblici impieghi, fu nel primo luglio 1833 condannato alla pena di sette anni di ferri.

Siano stati pur concordi tre giudici nel condannarlo: altri pur se ne uniscano a nostra somma sventura, ed approvino quella condanna. Nasca una nuova condennatoria sentenza, e si applauda del numero de' suffragj che la sorreggono. Ha la cosa giudicata il potere di convertire il *bianco* in *nero*, la *innocenza* in *delitto*,

« *L' illecito far lecito in sua legge:*

ma il tempo cancella gli errori delle umane opinioni, e conferma i giudizj del vero. Un innocente in galera non è meno ammirabile di quel che sia vituperevole sempre un fortunato delinquente fregiato d' oro, e di gemme dell' India.

Ma donde tante, e sì palpabili aberrazioni della sentenza del 1.° luglio 1833? Da una causa sola: dall' avere attinto dalla *coscienza* anzichè dalla *giurisprudenza* il criterio per la qualificazione dei fatti: dall' aver pensato che l' uffizio del giudice nel giudizio penale possa essere *attributivo* anzi-

chè meramente *declarativo* come nel giudizio civile: errore funesto sovversivo della individual sicurezza e già come autore segnalato da me (1).

Il giudice nel giudizio penale non ha ufficio diverso da quello del giudice nel giudizio civile. Si presenta a questo secondo giudice un foglio. Uno de' litigatori sostiene contenere il foglio una disposizione tra i vivi, l' altro un' ultima volontà. Che ha che far la coscienza nel decidere se dell' una, o dell' altra disposizione si tratta? Che può il giudice porre d' *attributivo*, vale a dire del suo personale potere, del proprio fondo in questa bisogna? Egli dee *dichiarare* che a forma della legge, e delle regole di ragione la disposizione o è tra i vivi, o è di ultima volontà. I litigatori disputano d' una *volgare anomala*, o d' una *reciproca lineare*. Se non si tratta d' un giudice Turco il quale trova nel *libro de' libri* quel che non v' è, e tutto trae dalla propria coscienza, un giudice giureconsulto deve dichiarare o l' una, o l' altra consultando la legge, e la regola di ragione.

Non sono io il primo a dire, e sostenere, che la *qualificazione* d' un fatto altro non è se non la interpetrazione della legge, e l' applicazione della legge rettamente interpetrata al fatto medesimo. Altri, e giureconsulti sommi, assai prima di me distinsero nel fatto la sua *materialità*, e la sua *qualità morale* come presa dalla legge di mira (2),

(1) *Teoria delle leggi della sicurezza sociale lib. II. cap. 2. p. 39.*

(2) Merlin *Repert. univ. de droit vol.* 5. *mot Fait* §. 4. *p.* 93. *vol.* 2.

e parificarono la pronunzia penale, che dà a un fatto lecito il carattere di delittuoso alla pronunzia civile la quale qualifichi una vendita per donazione (1), e conclusero che la erronea qualificazione d'un fatto altro non è se non una falsa applicazione di legge (2).

Ma volete di questa verità esempj recenti? Eccovene uno di quest'anno corrente 1833.

Alcuni alunni del Seminario di Kauserlautem sono accusati di essersi permessi gesti ingiuriosi al ritratto di S. M. il Re di Baviera. Il tribunale di Fraukental credè i loro atti non contemplati dagli articoli 222, 223 del codice penale; non esser perciò qualificabili del carattere che in essi ravvisava l'accusatore, e gli assolvè. Così decise la Corte de' Due-Ponti. La Corte di Cassazione annullò il giudicato per *falsa applicazione di legge* (3).

Concludo dunque, che quando colle regole di ragione alla mano, colla giurisprudenza Romana, e colla Francese giurisprudenza, che è la interpetre della vostra legge penale, io proverò che i conti correnti, ed il circolo di denaro, la permissione di torre una somma per il restauro, la promessa del ripiano se fosse occorso non sono fatti qualificabili di complicità di peculato, l'ac-

(1) Merlin *loc. cit.* §. 6. *pag.* 95. *col.* 1.

(2) Idem *loc. cit. vol.* 4. *pag.* 855. *col.* 1.

(3) *Constitutionel: Journal de commerce, politique etc. an.* 1833. 5. *Sett.*

cusatore, e la sentenza del 1.° luglio 1833 confondendo la convinzione colla coscienza non mi posson rispondere che il giudizio della *moralità* dell'atto è libero al giudice, e dipende dai dettami di sua coscienza anzichè dallo studio, che alla retta interpetrazione della legge necessario fu sempre.

ARTICOLO III.

Del non aver l'accusato potuto maneggiare denaro pubblico.

Si fa rimprovero al signor Galli di aver maneggiato il denaro pubblico dello Stato. Ov'è la prova, che questo pubblico denaro esistesse, e che avendo esistito sia passato nelle sue mani?

Altra volta ho dovuto discutere questo delicato argomento, nel quale hanno interesse se non reale almen d'opinione gli agenti della Real Finanza, ed il vecchio cassiere (1).

Dopo la sentenza del 1.° luglio 1833, che come difensore mi compartì titoli di stima, e come autor mi citò (onori certo non meritati da me) mi giova, anzi mi è forza trattare in modo diverso, rapidamente però, l'argomento medesimo.

Altra volta resi dovuto omaggio di stima agli agenti della Real Finanza. Venero pel carattere, pell'età, per le sventure che ebbe col mio cliente comuni il vecchio cassiere. Ogni causa pecuniaria di rilevazione tra loro è fuori del mondo per me.

(1) *Dif. a stampa pag.* 39. *e seg.*

Tutti sanno che ciò che in causa penale contro gli accusatori si disputa è inallegabile a oggetti diversi o tra diverse persone in causa civile (1).

Dico, e sostengo:

I. Essere stata esclusa per le *cure* fiscali la preesistenza del denaro pubblico che si dice sottratto.

II. Non essere stata per le fiscali *incurie* inclusa negli atti la prova.

III. Non essere stata per le *incurie* medesime conclusa la prova della *deficienza*.

§. I.

Come per le cure fiscali fu esclusa la preesistenza delle Lire 130,740. 17. 2.

Il compilatore degli atti, certamente per zelo d'uffizio (nè lo zelo è critico ordigno per ben compilare i processi) ammassò nel suo ogni specie di contradizione nel delicato proposito della prova del *corpo* del peculato. Sicuro di aver trovati i *delinquenti*, poco si curò di provare regolarmente il *delitto*. Poco rilevava per lui che da Cicerone fino a Quintiliano, e da Quintiliano fino a' dì nostri la *convinzione*, e la *regola critica* concordemente dicessero che senza aver bene, e conclu-

(1) Neria Badia *decis*. 55.

dentemente provato il delitto non è lecito prendere alcuno come delinquente di mira (1).

Doveva provarsi, che allorquando Francesco Martini entrò in carica di tesoriere, o successivamente esistessero le lire 130,740. 17. 2., che si dissero verificate mancare nel 19 maggio 1832.

Il processo verbale di passaggio di cassa dal vecchio al nuovo cassiere del 3 aprile 1826 esibiva lo stato del Tesoro in perfettissima regola.

La istruzione scritta, o in altri termini l'informativo processo, il registro de' fatti raccolti dal Fisco nel proprio interesse non in quello dell'accusato, somministrò, non provocato, la prova che il vecchio cassiere non avesse passata al nuovo la somma di lire 98,193. 4. 5. appartenente al movimento regolar del contante, e nemmeno la somma di lire 69,820. 6. 11. da lui incassata senza regolare mandato, lo che escludeva la preesistenza di denaro pubblico per la somma di lire 168,013. 11. 4., somma superiore a quella che apparve mancare nel 19 maggio 1832.

Il vecchio cassiere ha agli effetti della propria assoluzione in questo giudizio una inelidibile prova nel processo verbale del 3 aprile 1829.

Il sig. Galli ha nell'informativo processo esclusa la prova della preesistenza delle lire 130,740. 17. 2. parte delle quali si dicon dal Fisco maneggiate da lui.

(1) Quintilian *Inst. Orat. lib.* 5. *cap* 11. Nani *De Judiciis etc. cap.* 3. *pag.* 42.

L'accusatore, inconsapevole, che ciò che è buono ad assolvere non è buono a condannare (1), appoggia al processo verbale del 3 aprile 1829 i proprj ragionamenti per escluder *parlando* il peculato, che ha obiettato *scrivendo* al vecchio cassiere, e per difendere il processo verbale combatte alla udienza que' medesimi testimonj dell' informativo processo, che nel suo atto d'accusa ha allegati per metterlo in brani. Ma, dopo avere attinto al vaso delle benedizioni onde aspergerne un accusato, corre ad attingere a quello delle maledizioni onde opprimerne l'altro e, per provare contro di lui la preesistenza, combatte, e rigetta quelle prove, che nel processo informativo egli medesimo ha provocate.

La sentenza del 1.° luglio, la quale ha inalzata una gran batterìa di ragionamenti giuridici, e di autorità di dottori contro al processo verbale del 3 aprile 1829, volle però in questo attacco premunirsi dell' arme di corta misura della intima convinzione: nuovo modo di contradirsi, perchè se la convinzione autorizzava a non far caso di quel processo verbale era inutile aprir biblioteche, e prender volumi, e rinnuovare contro quell' atto la guerra sì lepidamente cantata dall' autor del *Leggìo*.

Ma poichè da qualunque lato io mi volga mi è forza incontrare contradizioni, mi sia permesso

(1) Renazzi *Elem. Jur. crimin. lib.* 3. *cap.* 16. §. 9.

escir dalla via dall' accusatore battuta, e da quella su cui tanta dottrina versò la sentenza del 1.° luglio, una terza aprendone sulla quale il mostro della contradizione non si pari d'avanti.

Il processo verbale del 3 aprile 1829 poteva essere uno scudo per il vecchio cassiere, ma da scudo non poteva cangiarsi in pugnale contro al cliente mio. Era lecito, agli effetti civili, alla Finanza rigettar la fede del processo verbale senza iscrizione in falso? non lo era. Ma ciò che nel giudizio civile non è lecito farsi molto meno è lecito nel penale (1): dunque il vecchio cassiere, stando al processo verbale, non poteva esser dichiarato peculatore.

Ma questo ragionamento, giusto, critico, e doveroso, e dall' accusator pubblico non articolato mai, qual relazione ha colla prova della preesistenza onde farne pietra angolare della obiezione di complicità contro del signor Galli? Perchè le confessioni, e le testimonianze che escludono il passaggio del contante effettivo (e il vecchio cassiere poteva senza macchia di peculato averlo ritenuto come mi avverrà di provare fra poco) non potevano come armi offensive indebolir la difesa, che il vecchio cassiere traeva dal processo verbale, il processo verbale poteva divenire arme d'offesa contro il signor Galli, e far condannare all' oblio la confessione, le testimonianze, che nell'in-

(1) Anth. Math. *De Crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 16. *cap.* 1. *n.* 5.

formativo raccolte come armi offensive contro di lui divenivano la sua difesa. In questo sistema ciò che difendeva gli altri poteva divenire offesa contro di lui, e ciò che difendeva lui non dovea difenderlo perchè non divenisse ad altri d'offesa.

Or venga, e s'inoltri la convinzione, e se rigetta la regola critica non rigetti almeno il senso comune, di cui i suoi encomiatori la chiamano legittima figlia. Venga la convinzione, e pronunzi. Vuol ella disprezzar la fede del processo verbale? Ella diviene iniqua non che insensata perchè, trattandosi di delitto il qual non sussiste se il debito non sussista, la prova inelidibile che esclude il debito diviene inelidibile prova che esclude il delitto. Vuol ella combattere il processo informativo? Sarebbe lo stesso che bruciare una città per cuocere un uovo. Se ella per condannare un uomo rigetta l'autenticità degli atti e ciò che è dalla pubblica fede protetto, ella sovverte l'ordine della città, e distrugge tutte le guarentigie del viver civile.

O la convinzione si volga al processo verbale, o ella si volga agli atti dell'informativo processo, ella incontra due opere della legge, del rispetto delle quali colle regole dalla legge medesima stabilite convien giudicare. O voglia o non voglia, la convinzione trova dall'uno, e dall'altro lato due questioni di *dritto*, non due questioni di *fatto*. Se ella conosce sè stessa dee dichiararsi incompetente a deciderle, e condannarsi al silenzio.

sola sentenza del 1.° luglio ebbe il vanto originale di porre indosso alla convinzione la toga di dissertatore giureconsulto: del che ella ha dovuto seco medesima maravigliarsi.

§. II.

Come per la INCURIA *fiscale la prova della preesistenza non fu* INCLUSA *negli atti.*

In ogni processo o *scritto*, o *non scritto* occorre la verificazione di cose le quali, non potendosi a guisa degli *accusati*, de' *testimonj*, e de' *documenti scritti* porre sotto gli occhi del giudice nel suo tribunale sedente, lo pongono nella necessità di trasferirsi nel luogo ove giacciono, onde co' proprj occhi vederle, esaminarle, e descriverle. Ciò accade tanto nel penale quanto nel civile giudizio. Ciò che questo chiama *accesso*, *discesa su i luoghi*, quello lo chiama *visum et repertum*.

In tutti i delitti di *fatto permanente* così debbono logicamente le cose procedere. In quelli di *fatto transeunte* le confessioni, le testimonianze, gl' indizj, cose tutte che il processo o scritto o non scritto raccoglie, sono logici mezzi di prova, nè il giudice per assicurarsi del *materiale* è obbligato a escir dal suo seggio.

Se Dio allorchè si trattò de' delitti di *sette città* disse *veniam et videbo* (1), poteva ben farlo

(1) Dupin *De la libre défense des accusés pag.* 65.

un uomo per il preteso delitto di *tre* de' suoi simili.

Ma nò. Il peculato erasi commesso, per quanto dicevasi, nelle stanze del Tesoro Ducale: la preesistenza del denaro pubblico, che si asseriva sottratto, doveva apparire dalla oculare ispezione delle vuote casse, ove esser doveva: da quella di tutte le carte relative alla gestione del fuggitivo cassiere: dal confronto di libri, registri, mandati, ricevute, e molti e molti altri recapiti; e il giudice istruttore, sordo alla voce del vero Dio, e divenuto *immobile* come il falso delle nazioni selvagge, non inoltra un passo fuori del proprio seggio: non accede alle stanze del Reale Tesoro: tutto aspetta nel luogo della sua residenza, e tutto vede cogli occhi altrui.

Qualor si ammettesse, che la *convinzione* divinizza l'uomo, e gli dà la omniscienza divina (bestemmia se altra ve ne fu mai) pur resterebbe l'esempio di Dio, e il *veniam et videbo*.

Ma all'esempio di Dio si aggiungerebbe pur quello degli uomini, e d'uomini investiti del *motuproprio* della *convinzione*, i quali in cosa di fatto permanente veder vollero cogli occhi proprj non cogli altrui.

Correva l'anno 1821. Nel 13 agosto la vedova Houet esce in Parigi dalla sua casa tra le ore sei, e le sette della mattina: ell'è veduta fin presso alla strada La Harpe: ma da quel luogo, e da quel giorno in poi non si ha più nè vista nè nuova di

quella femina. Alcune lettere messe in circolo come scritte da lei insinuano che ella abbia posto da sè stessa fine a' suoi giorni. Ma urgentissimi indizj denunziano come suoi uccisori Bastien, e Robert, l'uno come assassinatore, l'altro come assassino. Nel 1823 sono arrestati amendue dalla pubblica forza, e posti sotto la mano della giustizia, la quale nel 1825 gli rilascia per mancanza di prova *legale* del material del delitto, non ostante la intima convinzione: nonostantechè, per la soppressione del cadavere, il delitto da cosa di *fatto permanente* fosse divenuto cosa di *fatto transeunte*, e perciò verificabile per *congetture*, e per *fama* (1).

Nel 1833 Bastien, e Robert son di nuovo arrestati per indizj sopravvenuti, fra i quali una nota trovata indosso al Bastien, la quale dà cenno che il cadavere fosse sepolto in un orto presso alla strada Vaugirard. Tentansi scavi in quell'orto: si scuopre una fossa apertavi dall'arte: il giudice *accede*, e verifica la esistenza d'uno scheletro con fune attorno del collo.

Nel 12 agosto 1833 Bastien, e Robert siedono sul banco de'rei innanzi al *Jury* della Corte delle Assise della Senna; e il *Jury* non ostante la *convinzione* chiede di veder lo scheletro, e che i medici Bois de Loury, Marc, e Orfila ne determinino il sesso, l'età, e l'altezza. E lo scheletro comparisce, e un moto convulso si suscita tra le

(1) Bonfin. *ad Bannim. Gen. Dict. Eccles. Append. ad cap.* 65. *n.* 11.

Dame presenti alla udienza: chi urlando, chi svenendo, chi mettendo fuor l'acqua lanfa, chi gli occhi col ventaglio cuoprendosi (1).

Ma era quello scheletro cosa da vedersi, non da udirsi narrata, e il giudice istruttore si trasferì al luogo ov'esso era stato nascoso, ed oltracciò la convinzione volle vederlo cogli occhi proprj non cogli altrui.

Ma in questo processo la preesistenza non ha altra prova che il detto di tre testimonj, i quali debbon supplire la ispezione delle carte, de'recapiti, e della cassa.

Che hanno i giudici in questa causa sotto gli occhi in luogo di scheletro? Il processo verbale del 3 aprile 1829 il qual proverebbe la *preesistenza* di lire 90000. in circa, e il processo verbale del 19 maggio 1832 il quale diretto a stabilir la prova della *deficienza* includerebbe in essa quella della preesistenza fino al compimento delle lire 130,740. 17. 2. facendo uso del bell' argomento diretto a concludere che lire 32,547. 12. 9. si debbon credere *preesistite* perchè si dicon *mancate*.

Non voglio ripeter quì ciò ch'io dissi in questa causa altra volta: che i processi verbali smentiscono i processi verbali: che fanno apparire, e sparir le somme a lor grado, non per preordinata malizia per certo, ma per errori sempre facili nei

(1) *Constitutionel: Journal de commerce, politique etc. an.* 1833.

conteggi: ch'io non ho a grado di entrare, e proferire giudizj in questa galleria di simulacri.

Ma debbo, e voglio rispondere all' Uffizio Fiscale, il quale m'incalza colla regola, che i verbali sono atti autentici, assistiti dalla pubblica fede, e dalla inelidibile presunzione della legge fino a querela di falsità.

Potrei in questo importantissimo assunto valermi della dottrina della sentenza del 1.° luglio 1833, ma fu sempre mio stile di credere esser la vera dottrina non un Giano a due facce, bensì d'una sola fisonomia, uniforme, e costante a sè stessa, nè tale mi parve essere quella della sentenza del 1.° luglio: perciocchè ella rigettò la fede de' processi verbali per negare di assolvere, e l'accettò poi per aver titolo di condannare: essendo certo che se il verbale del 1829 non provava a pro del vecchio cassiere il passaggio, e la preesistenza del denaro pubblico nelle mani del nuovo, neppur quello del 1832 poteva provare la preesistenza, e la deficienza contro ai pretesi suoi complici.

Voglio in questa disputa dover tutto a me stesso: voglio mettere in corso la merce mia se non come buona almen come mia, e m'è a cuore di non meritar rimprovero di plagiario.

Osservo in primo luogo esser questa la prima causa, nella quale trattandosi di delitto che ingerisce pena *afflittiva*, e *infamante* si osi provarne il *corpo*, come si prova quello della frodata gabella, per mezzo di processi verbali facienti fede fino a querela di falsità.

Soggiungo poi, che questa tesi inaudita, esemplare, è provata falsa ed erronea dagli assurdi ai quali aprirebbe la via.

Un omicidio, un incendio attentato, un furto con scasso si dice avvenuto nelle stanze del Reale Tesoro. Gli Agenti della Finanza *ratione loci*, e *ratione rei sitæ*, *verbalizzano* le circostanze del materiale dell'uno, e dell'altro delitto. Secondo la tesi fiscale i processi verbali facendo fede fino a querela di falsità, saranno prove provate del materiale, e così i processi verbali, e le *presunzioni juris* faranno salir gli uomini sul patibolo, e ne faranno correre sotto la scure del carnefice il sangue.

Nè quì mi si dica che gli Agenti della Finanza, autorizzati a *verbalizzare* lo stato di cassa, hanno agito esercitando le funzioni del loro uffizio, e i loro processi verbali meritano per questo fidanza intera. Se la Finanza ai processi verbali dello stato di cassa gli autorizzò, spenda a suo grado, ed agli effetti che ella se ne propose quegli atti. Ma la Finanza non è la legge penale, e il far conteggi, e trar somme non è imprigionare, e mandare o al patibolo, o alla galera. Se gli Agenti verbalizzando ebbero in animo di servir la Finanza, e stabilire il dato al ripiano della cassa il qual può aver sempre colla *condizion dell' indebito* opportuno riparo, con qual titolo que'processi verbali potranno dirsi compilati nello scopo di verificare il delitto, e coll'animo penetrato dal tre-

more che è sempre nel giusto di porre la innocenza in pericolo?

Nè quì cessano gli assurdi di questa inaudita, ed esemplare giurisprudenza . Vogliasi pur ella in ipotesi ammettere. Poichè i processi verbali sono posizioni di verità fino a iscrizione in falso, è pur forza ammettere che il detenuto, e processato per titolo di delitto ingerente pena afflittiva, e infamante abbia il dritto di proporre a propria salvezza contro essi, quando avvenga che gli siano contestati, la querela di falsità. Ma che questa contestazione all'accusato venisse fatta non costa dagli atti. Oltracciò, siccome niuna legge prescrive, che un uomo racchiuso in prigione, e tolto dal consorzio de' proprj simili abbia a conoscere la giurisprudenza de' processi verbali, non che essere necessaria la contestazione del processo verbale, conveniva anco cerziorare, e render consapevole il carcerato della regola che quell'atto avrebbe fatta piena fede contro di lui se egli non proponeva la querela di falsità.

Ma che avrebbe detto, o avrebbe dovuto dire il carcerato a questa contestazione o alla notizia della regola di dritto particolare ai processi verbali? Avrebbe detto, ed avrebbe avuto il dritto di dire, che per proporre la querela di falsità gli era duopo escir di prigione, cercar documenti, e recapiti a sostegno della querela, comparire avanti al giudice per proporla, e ratificarla, e godere della sua libertà per tutto il tempo necessario a

condurre a fine l'intrapreso giudizio. Imperocchè o conveniva dare un addio alla fede de' processi verbali fino a iscrizione in falso, o conveniva aprir la porta del carcere all'accusato, aspettare ch'ei tornasse a porgere alle catene le mani, esaurito il processo di falsità, e lasciar sospeso quello di pretesa complicità di peculato a rischio di veder l'uno, e l'altro dileguarsi come il fumo per l'aria.

Che dirà all'oggetto di creder provata la *preesistenza* la convinzione? Se nel processo o *scritto*, o non *scritto*, qual voglia pure considerarsi il presente, non vi ha traccia di oculare ispezione del giudice di ciò che al corpo del peculato si riferisce, si darà ella il dritto non che di giudicar del processo che è, anco di crearlo ove non è? Ciò non sarebbe permesso alla convinzione ov'ella è in tutta la propria onnipotenza come provai collo *scheletro*. Molto meno ciò le sarebbe permesso sotto una legge che la obbliga a deferire al processo, e a ragionare i proprj giudizj.

§. III.

Come per la INCURIA *fiscale non sia stata conclusa la prova della* DEFICIENZA.

Contava certo il Giudice Istruttore, compilando il processo, che la panacea della convinzione dovesse sanarne tutte le piaghe. Sembra, che per

la sua critica tutta la forza degli atti dovesse consistere nel tenere due individui in carcere ben custoditi: giurisprudenza della forza, riuscita inutile anco ad Acrisio, che la credè necessaria a conservare la castità della figlia (1).

Il corpo del delitto non era in carcere come i pretesi delinquenti, di guisa che fosse da credere che avendo questi si avesse ancor quello in proprio potere. Non provata la preesistenza, era inutile accingersi a provare la successiva deficienza del denaro pubblico perchè di due cose si tratta delle quali l'una senza l'altra non può concepirsi. Ma usando generosità massima al Fisco, e concedendogli, che la prova della preesistenza fosse stata conclusa da lui, non avendo il Giudice Istruttore degnato di sua presenza le stanze del Tesoro, non avea potuto scorgere le vuote casse, nè aveva escluso colla perizia alle casse il possibile, che il denaro pubblico fosse stato sottratto con effrazione, o chiave adulterina: e neppur l'altro possibile, che il vuoto avesse per causa una lunga serie di errori quali nel passaggio di fogli, nella tenuta di registri, e in compilazioni di calcoli poteano essere avvenuti dal 1818 epoca dell' ultimo sindacato, fino al 19 maggio 1832.

La convinzione, sperata panacea a tutte le mancanze, e a tutte le irregolarità del processo, nè può crearlo, nè può combatterlo, e porsi con esso

(1) Higyn. *Fab.* 63.

in contradizione. Non esiste *processo* quanto alla oculare ispezione della cassa, onde io ho il dritto di credere, che nel 19 maggio 1832 vi esistessero i denari che vi doveano essere; e non esiste processo quanto alla esclusione del possibile dello scasso, e della falsa chiave. Esiste il processo colla conclusa, e non oppugnabile prova dell'errore come verisimile causa del vuoto.

Nè mi si dica, che involve contradizione il dire, che il denaro pubblico esiste qual dovrebbe esistere nelle casse, e soggiungere, che per errori è venuto a mancare. Due sono le asserzioni del Fisco: I. che il pubblico denaro è mancato; II. che è mancato per fatto di Francesco Martini, e de'suoi pretesi complici. Unica è la risposta mia: o che il denaro non è mancato, ed esiste in cassa, o se è mancato ciò avvenne per errori nel passaggio di carte, e nel conteggio di numeri per il corso di anni quattordici. Le contradizioni non possono rimproverarsi mai ad uno che si difende per non andare in galera. Il duello ha la legge di non cambiar armi. La difesa contro un'ingiusta aggressione varia le armi a suo grado: si prevale all'occorrenza del fuoco come dell'acqua, sebben siano elementi incompatibili ed in contradizione tra loro.

Parlo in primo luogo della mancanza del processo relativamente alla ispezione dell'interno, e dell'esterno delle pubbliche casse.

Con manifesta petizione di principio mi oppone l'accusatore, che il peculato è quanto al suo *ma-*

teriale un *furto semplice*: che il delitto è di fatto *transeunte*, e però provabile per *congetture*, e per *fama*.

Rispondo tre cose. Primieramente dico, che niuno ha asserito, essere il corpo del peculato assimilabile a quello del furto semplice. In secondo luogo osservo, che, quando pure lo fosse, la *congettura* e la *fama*, quali dal processo risultano, rappresenterebbero il corpo del peculato come Omero rappresenta quello d'Enea dall'una parte, o dall'altra, e in senso contrario tirato dai Trojani, e da'Greci, i quali poi si accorsero aver perduta la opera e il tempo per disputarsi una larva (1). In terzo luogo sostengo, essere alla prova del corpo del peculato inapplicabile la regola della prova dell'*ingenere* del furto semplice. La prima mia proposizione è per sè chiara abbastanza. La seconda è provata dal processo al quale per brevità mi riporto (2). La terza m'accingo a provarla.

Accetto per ora, e raccolgo il guanto, che l'accusatore mi getta, declinando dalla convinzione, e sfidandomi a battersi colle regole di ragione alla mano. Il campo della disfida è chiuso: qualora avvenisse ch'io gli facessi cader le armi di mano non salti lo steccato per correre a rifugiarsi nella *convinzione* di nuovo.

La prova dell'ingenere del furto semplice è

(1) Homer. *Iliad.*

(2) *Vedasi la difesa a stampa a pag.* 48.

tutta nell' asserzione del derubato, e nelle verisimiglianze, colle quali egli ne appoggia la credibilità: e ciò per più, e diverse ragioni, che nella prova del corpo del peculato non si verificano, 1.° il deposto di fatto proprio, 2.° il giuramento che presta venendo a deporre, 3.° la provata sua probità, 4.° la credulità della sua potenza ad avere il denaro, che dice essergli stato sottratto, 5.° le sue conquestioni immediatamente prossime all'avvenuta mancanza, 6.° la guarentigia della pena della calunnia se venisse a narrare il falso in giudizio.

Dissi che queste ragioni nella prova del peculato non si verificano.

I. La Real Finanza è un ente di ragione: una persona morale, che non ha *sensi* per fondarvi il criterio di quel che dice.

II. La Real Finanza, parlando della preesistenza, e della successiva deficienza del denaro pubblico, non depone del fatto proprio: non giura: non si sottopone alle pene della calunnia: non ha bisogno di provare nè la sua probità, nè la sua potenza ad avere la somma che asserisce mancatagli.

III. La Real Finanza cita il fatto del vuoto tale quale ella crede risultare, 1.° dalle carte relative alla gestione del cassiere, 2.° dal quantitativo del denaro che ha trovato esistere in cassa. A quest' oggetto ella allega un delitto di *fatto permanente* verificabile

1.° Nelle scritture d'entrata,

2.° Nelle scritture di uscita,

3.° Nel contante esistente,

4.° Nello stato di materiale validità delle casse.

IV. Così la Finanza trovasi nella posizione medesima nella quale si trova l'erede, che ha da dolersi d'un furto commesso a danno del suo autore defonto, nè ha altro mezzo per farlo se non le sue scritture, e la materiale integrità della cassa ov'e egli teneva il denaro (1).

E però non a caso i maestri dell'arte, i quali altro non sono se non oracoli della critica de' fatti, furon concordi nell'asserire, che la prova del materiale del peculato dee esser conclusa per mezzo dell' accesso del giudice al luogo ove esisteva il denaro: dell'esame delle scritture per mezzo di periti eletti da lui, e sotto i suoi occhi operanti; della numerazione del contante effettivo esistente: e della esclusione per mezzo di legnajoli, e fabbri del possibile che il vuoto sia stato prodotto da chiave adulterina, o da scasso (2).

Fin quì del processo che manca, e che la convinzione non può creare. M'inoltro adesso a parlare del processo che esiste, e che la convinzione non può distruggere.

Citai nella difesa a stampa, nè qui voglio ripetermi, i deposti del signor Segretario genera-

(1) *Vedasi la difesa a stampa a pag.* 83.

(2) *Ivi nella not.* 1.

le della Finanza, e del signore Ispettore delle pubbliche casse, i quali fanno un lungo novero degli errori, che potevano essere stati causa del vuoto (1): citai la opinione del pubblico, e la stessa opinione del Fisco, amendue proclivi a ravvisare il vuoto più come infortunio, che come peculato del cassiere: allegai le prove, delle quali il processo regurgita della confusione, del disordine, della irregolarità del movimento della Finanza: cose tutte delle quali è doloroso risvegliar la memoria

« . . . . . *Infandum jubes renovare dolorem*
« *Trojanas ut opes* . . . .
« *Eruerint Danai* (2).

Or perchè l'Uffizio Fiscale tace e dissimula queste circostanze provate dagli atti? Perchè non replica a quanto sù queste circostanze io ho ragionato in stampa, ed in voce? Perchè la sentenza del 1.° luglio dopo aver con una logica tutta sua, e con imperdonabile petizione di principio, detto che le spese del Martini escludevano che il vuoto fosse prodotto da furto, tace anch'ella sulle prove che il processo somministra degli errori come verisimile causa del vuoto?

Non può, come sopra dimostrai, la convin-

(1) *Vedasi la difesa a stampa a pag.* 94—95.
(2) *Dogliosa istoria*
Ed amara ed orribil rimembranza
. . . . . . *a raccontar m' inviti.*
Annibal Caro perifrasa l'*opes* le *ricchezze*.

zione combattere gli atti sopra i quali dee cercare l'appoggio proprio. Non può la convinzione peccare contro le leggi dell' umano intelletto dicendo che il corpo del peculato è provato dalle spese che ha fatte il Martini. Prima di dichiarare che le spese del Martini furon fatte con denari *furtivi* è duopo provare che il furto è stato commesso. Senza questa prova niuno avea dritto di chieder conto al Martini d' onde avesse tratti i denari, ch' egli spendeva.

Nè vane sottigliezze di ragionamento son queste. Dal 1818 a questo presente giorno non è stata mai fatta una definitiva, e completa verificazione dello stato della Finanza. Il movimento del denaro, che ella da un lato incassa, e paga dall'altro, e così si reduplica, ascende alla somma annua di cinque milioni di lire, la qual somma moltiplicata per anni quattordici dà un circolo di settanta milioni di lire.

Che son mai le lire 130,740. 17. 2., importare dello scoperto vuoto, di fronte a quella somma? E non pende forse pur ora un sindacato sulle gestioni de'Tesorieri dal 1818 al 19 maggio 1832? Nè questo sindacato ebbe ancora il suo compimento, nè ci è noto a quali epoche, nel non breve periodo di anni quattordici, e a quali cause appartenga, ed in quali somme la mancanza di lire 130,740. 17. 2. Nè la sentenza del 1.° luglio ha saputo co'suoi vaticinj stabilire la vera epoca, il vero quantitativo del vuoto, eludendo que-

sta capitale eccezione col dirci, non esser necessaria per asserire stabilito il delitto, la prova del tempo, nel qual fu commesso: quasi si trattasse d'un omicidio, d'un incendio, o d'un falso (1).

Ma poichè la sentenza del 1.° luglio per dar titolo, e sostegno alla pena di sette anni di ferri, da lei decretata alla pretesa complicità dell'accusato, si contentò di asserire che il vuoto era certo per la somma di franchi tremila, come senza determinar la epoca del *disviamento* di questa somma potè con retta coscienza, e con buona critica andar persuasa, che l' accusato al *disviamento* come complice contribuisse? Imperocchè poteva non esser necessaria quanto al Martini la prova del tempo, resa contro di lui certa la mancanza d'una somma qualunque, ma era quella prova necessaria quanto al preteso suo complice se si voleva condannar come tale, mentre la prova d'un vuoto in genere niente diceva contro di lui, ma doveasi contro di lui stabilire la *specialità* della somma al cui disviamento egli avesse contribuito, la quale *specialità* induceva necessariamente quella del tempo.

Nè può dir la sentenza, che questa *specialità* relativamente all' accusato si verificasse nei

(1) La questione nascente dalla *L.* 3. *dig. de accusat.* non può decidersi astrattamente e senza aver considerazione alle circostanze del fatto dal quale muove l'accusa. Ant. Math. *De Crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 13. *cap.* 6. *n.* 6.

CONTI CORRENTI, e nel *circolo* perchè quanto ai primi sebbene ella annunziasse di credere, che l'accusato avesse tratto profitto dal denaro pubblico per la somma di scudi 1150., smentì poi sè medesima, ed avendo dichiarata incerta la somma del vuoto per la complicità, poichè gli scudi 1150. incerti non erano, venne a dire che quella somma non formò parte del vuoto, e quanto al circolo di denaro non avendo articolata veruna somma col render certa quella di franchi 3000. trasse la certezza dall'incertezza, il noto dal confessato ignoto, e la *specie* da un *genere* di cui ella non aveva saputo articolar la esistenza.

Restava a sostegno de'franchi tremila la petizione di principio, ed il supporre gratuitamente, che le ricchezze dell'accusato rappresentassero quella somma; ma anco la petizione di principio era obbligata ad esser coerente con sè medesima, e poichè il patrimonio dell'accusato ascendeva oltre alle lire 180,000. conveniva dire che questa somma fosse l'aritmetica formula rappresentativa del vuoto, alla quale aggiunta l'altra di lire 94,000., che la sentenza dichiarò costituire un peculato del vecchio cassiere, e l'altra di franchi tremila rappresentativa un vuoto prodotto dalla sua complicità col Martini, e l'altra pure di franchi tremila rappresentante il vuoto fatto dal Martini a proprio profitto, si avrebbe per questo modo avuta una mancanza di lire 280,000., per la quale

anzichè rimandare in pace la Real Finanza costituitasi parte civile nel giudizio, conveniva decretarle la facolta d'ingojare tre patrimonj in un sorso.

ARTICOLO III.

Del non abusivo maneggio del denaro circolato tra il signor Galli, e il Martini per la parte del primo.

Preesisteva nel Tesoro Ducale la somma di lire 130,740. 17. 2., e per fatto del Martini, solo maneggiator del denaro come prova a ogni facciata il processo, disparve.

Son provate, non che le spese *ultra vires,* le folli dilapidazioni di Francesco Martini. La sua fuga dagli Stati di Lucca, appena scoperto e legalmente verificato il vuoto, accusò la sua delittuosa coscienza.

Tutto vuolsi concedere al Fisco: ma il Fisco non contento di aver luminosa la prova d'un delinquente ne volle *tre*, lo che in buona logica chiamasi moltiplicar gli enti senza necessità.

Il Fisco immaginò che il Martini non avesse stomaco sufficiente a digerire in tre anni lire 130,740. 17. 2. (e le avea digerite perchè fuggì con pochi scudi in saccoccia) e avesse bisogno di cercare altri due stomachi i quali alla digestione di quella somma co' lor sughi gastrici lo ajutasse-

ro. La sentenza del 1.° luglio, sebbene abbia dipinto gran digeritor di denaro il Martini, pure ha creduto poterlo senza contradizione reputar malato d'indigestione onde avere un regurgito di denaro pubblico per una coppia di complici.

Questi pochi tratti svelano a ogni sensato uditore il gratuito carattere del concetto della complicità. Infatti io l'ho dimostrato in stampa ed in voce, e a mia somma sventura inutilmente fin quì

1.° Inverisimile nel reo principale, e nel preteso suo complice,

2.° Interessato a costruirsi, e prodursi,

3.° *Suggerito* anzichè sorto spontaneo nella opinione del pubblico,

4.° Smentito da que' fatti medesimi ne' quali gli accusatori lo hanno asserito consistere.

Mi accingo a parlar di cose già discusse da me nella difesa a stampa dell'accusato. Lo farò come il cane che beve al Nilo per timore del coccodrillo lambendo a fior di labbra, e fuggendo onde non meritare il rimprovero, che l'accusatore mi minacciò d'esser la passera solitaria, la quale sempre e nojosamente ricanta l'augurio medesimo (1).

Pongo il piede in una provincia di dominio esclusivo della *convinzione*: non ci entro di contrabbando però, almenochè il criterio, e il senso comune non siano merci vietate in quella provincia.

(1) *Impios Parrae recinentis omen.*

Hor. Od.

§. I.

Inverisimiglianza.

L'uomo è come ogni altro animale nello sfogo delle proprie passioni esclusivo. Se ne' bisogni della ragione cerca compagni ed ajuti, in quelli della passione vorrebbe concentrare tutto il creato in sè solo: tra la passione e il suo oggetto l'uomo non è fatto per ammettere altri a goderne. Fosse egli per lo innanzi un Cimone, appena si appassiona per un oggetto diviene ingegnosissimo per esser solo ad averlo in proprio potere.

Pure nel concetto del Fisco il Martini, potendo rubar solo e per sè, avrebbe voluto rubare in buona compagnia. Infatti che sono i drammi d'un sol personaggio? Prometeo sullo scoglio, Filottete in Lenno, Robinson Crusoè nell'Isola disabitata sono come il punto matematico nella superficie. Per rendere interessante la loro situazione è stato mestieri che la fantasia drammatica abbia dato lor de' compagni.

Il Martini maneggiava *solo* il denaro pubblico: avea *solo* le chiavi della cassa: se il timore della scoperta del vuoto non lo tratteneva, e se non fosse stato fatuo non che leggiero dilapidatore ed avesse voluto raccogliere una fortuna da cangiar condizione cangiando paese, in tutto il tempo della sua gestione ponendosi in tasca lire 500. per gior-

no poteva raccogliere, e nascondere in un angolo, in un ripostiglio della sua casa il mostruoso valsente di lire cinquecentocinquantacinquemila. Nè potea sgomentarlo il volume sicchè si abbia a dire che, non capendo la casa sua quella somma, egli dovesse cercare altre case onde aver nascondiglio più ampio, perchè la *convinzione* non può far credere nè a me nè agli altri che sia un problema difficile a sciogliersi il nascondere lire 555,000. anco in una capanna non che in una abitāzione di città.

Ebbe dunque il Martini un interesse a rubar solo, e non ebbe bisogno di compagni per abusare di L. 130,740. 17. 2.

Ma oltre all'avere avuto il Martini un interesse diametralmente contrario alla complicità: oltre al non aver avuto bisogno di complici per rubare, è osservabile che, non avendo i complici potuto aver denaro se non per le mani di lui, esso avrebbe avuta la follìa di farsi ladro per gli altri, e avrebbe rinnovato in galera il bello, e classico esempio d'Admeto che la sua vita sacrifica per render più lunga e più felice quella d'Alceste. Tanto è vero che questa causa doveva essere in tutto e per tutto drammatica!

Credete voi, o Signori, che l'accusatore, che la sentenza del 1.° luglio abbiano dato replica a queste ispirazioni del senso comune? L'accusa e la sentenza erano nel destino dell'accusato, e il

destino se rispondesse non sarebbe inesorabile come i poeti il dipinsero.

Se si rifletta che la *complicità* non può essere nè cercata, nè accettata se non dal principal delinquente, il quale è il primo e più efficace operator del delitto, ogni limitato intelletto intende benissimo, che per quanto grandi si vogliano immaginar le premure, e le istigazioni degli accusati al Martini per rubar per loro anzichè per sè, egli, per le cose pur ora avvertite, dovea risponder col riso, o domandar loro se avessero perduto il cervello.

Ma si esamini pure la cosa non per la parte del Martini, bensì per quella dell' accusato, ed il concetto della complicità si presenterà più inverisimile ancora.

Era egli rilevatore del vecchio cassiere come costituitosi mallevador del Martini di tutti i vuoti di cassa che questi nella sua gestione avesse potuto commettere. Or ditemi se in umano cervello entrar possa la idea, che divenga coadiuvatore d'un vuoto quell'uomo medesimo che lo dee ripianare; che quest'uomo voglia torre come ladro ciò che dee come rilevatore restituire.

Tace l' accusatore sù questo argomento esclusivo del concetto della complicità, ma la sentenza del 1.° luglio parla per lui.

E qualche caso di non restituire il denaro, dice la sentenza, *non poteva avvenire?* Certo che sì: un cataclismo, un diluvio, nel quale sarebbe

perita la restituzione, la sentenza, e la causa. Ma chi autorizzò la sentenza del 1.° luglio a immaginare in genere un *caso* senza specificarlo? Come rispondere sopra d'un caso non conosciuto? Non è questo il modo, per quanto a me sembra, di dar ragione d'una condanna a sette anni di ferri, e alla infamia. Chi sà qual caso avean in mente i Giudici allorchè scrivevano: ma egli è impossibile combattere idee, le quali nascondonsi nella mente d'un giudice. Che convien dunque credere? O che il caso non potesse essere dai Giudici figurato, o che avendolo figurato abbian creduto prudente cosa non dirlo.

E poi, soggiunge la sentenza, *l'aver gratuitamente denaro con che speculare, con che migliorar i terreni*, e SIMILI *non fa* COMODO, *e non è cagione di* LUCRO *ancorchè si abbia poi da restituire?*

Dunque il *comodo* è la cosa stessa che il *lucro*, ed i criminalisti avranno insegnato invano fin quì che l'intuito del comodo non che quello del lucro qualifica il *latrocinio*, mentre il solo intuito del lucro qualifica il *furto*. Dunque è provato che il signor Galli anzichè ricevere dal Martini restituzioni d'impresti, ricevè impresti da restituire, del che la sentenza non fa parola. Ma la sentenza ha detto che in un'epoca il signor Galli andava debitor del Martini della somma di scudi 1500: sù di che giova avvertire, aver lo stesso signor Galli esibita la prova di questo fatto in un conto corrente che egli in un de' suoi costituti consegnò

all'istruttor del processo. Ecco un peculatore il quale, rinchiuso in carcere segreta per titolo di peculato, risparmia al suo accusator la fatica, e fornisce da sè medesimo la prova scritta del suo misfatto. Ma se si esamina il conto corrente a colpo d'occhio si vede, che gli scudi 1500. si formarono di piccole partite in più volte, delle quali la più cospicua non oltrepassò gli scudi 200., miserabile mezzo per intraprendere speculazioni, e per migliorare i terreni.

E come la sentenza del 1.° luglio, attingendo la prova degli scudi 1500., rimasti per un certo tempo nelle mani del signor Galli e al Martini dovuti, da un *conto corrente* da lui carcerato prodotto negli atti, potè rinegar quella prova, e farle dire quel che non diceva? Il foglio dal signor Galli prodotto non era una confessione d'*impresto:* ma era un *conto corrente:* il foglio non diceva ch'egli avesse chiesta dal Martini e ottenuta una somma per ritenerla infruttifera a proprio comodo: era il registro d'un moto di denaro tra loro il qual moto faceva momentaneamente esistere ora una somma a credito del signor Galli nelle mani del Martini, ora una somma a credito del Martini nelle mani del signor Galli: con facoltà all'uno ed all'altro di chiederne ed ottenerne da un momento all'altro il rimborso: era un documento il quale mostrava come somme maggiori assai di pertinenza del signor Galli nelle mani del Martini eransi trattenute. Come applicare a questo inoppugnabi-

le stato di cose il concetto del comodo per le speculazioni, e per i miglioramenti de' proprj terreni? È questo uno snaturare, e contorcere i fatti: è questo un rinnovare la favola del Leone e dell'Agnello, e sostenere che un che beve inferiormente ad un fiume turba l'acqua a chi vi beve di sopra.

Incalzerò più dappresso la sentenza del 1.° luglio anticipando sulla questione di dritto, e sulla qualificazione de' fatti. Come chi prende con animo di restituire, non che con animo di riavere il già dato, può dirsi commettere un furto? Non è egli il lucro forse l'aggiungere delle fortune altrui alle proprie fortune? (1) E come si priva altri delle sue fortune obbligandosi nel prendere a restituire? Come si aggiunge alle proprie una somma che forma credito a chi la dà? Vedete, o Signori, quale strano sconvolgimento d'idee, e di principj in questa causa si è fatto per sostenere una condanna alle catene, ed alla infamia.

Nè meno inverisimile è il concetto della complicità se si osservi il modo col quale un circolo di denari si stabilì tra il signor Galli e il Martini. Nulla clandestinamente fu fatto: nulla che svelasse una delittuosa coscienza. O il circolo si faceva per mezzo di documenti scritti, i quali passavano in mano di terzi, o si faceva in sacchetti i quali nella chiara luce del giorno, sotto gli occhi de-

(1) Carmignani *Elem. Jur. crim.* §. 990.

gli agenti della R. Finanza, sotto quelli delle sentinelle al Palazzo degli Uffizi, e sotto quelli del pubblico per le piazze, e per le strade per mezzo degl' inservienti alla Finanza si trasportavano.

Tace di questa immensa pubblicità come fatto, e chetamente, come in appresso dimostrerò, crede di supplantarla colla dottrina la sentenza del 1.° luglio, ma pretendono di sostenerla conciliabile col delitto gli accusatori. Così ove tace l'una gli altri favellano, e viceversa.

« *Alternis dicamus: amant alterna Camoenae* (1).

Gli accusatori prima dissero, che la pubblicità era effetto dell'avere i colpevoli bisogno di far presto. E certamente presto avrebbero fatto per andare in galera, al che non credo che alcuno abbia il passo sollecito. Come? I pretesi colpevoli ebbero tempo tre anni a vuotare il tesoro, ed ebbero bisogno di fretta? Come? Il solo Martini a lire 500. al giorno poteva furtivamente sottrarre il valsente enorme di lire 555000., ed ebbe bisogno di rubare lire 130,740. 17. 2. coll'ajuto di due, e rinnovar la scena del Riccio rapito col far correre oggetti venerabili per le piazze? (2)

Gli accusatori poi dissero che la pubblicità era effetto d'indurita coscienza, d'impudenza, di fidanza d'impunità, di delittuoso coraggio. Certo:

(1) *E ben volean le Muse*
Che a mente avessi il lor dire a vicenda.

(2) Vedasi la bella imitazione del Riccio rapito di Pope per il Pignotti nel poemetto *La treccia donata*.

così facevano gli assassini di Fondi, e d'Itri, le figure e le imprese de' quali fecero nascere i belli incisi dell'egregio Pinelli, e però fu mestieri agir per distruggerli militarmente. Ma le strade e le piazze di Lucca non son le vie che traversano i folti boschi dell'Appennino, nè il Martini, folle bensì ma di poco coraggio, nè il signor Toti nè il signor Galli erano o gli assassini dipinti dal Pinelli o i *bravi* di due secoli fa dal Manzoni narrati.

Ma cosa curiosa assai ella è che questi intrepidi peculatori non messero il capo fuor mai: non accompagnarono mai i sacchetti: la intrepidezza loro avveravasi nello stare ciascuno nelle stanze della lor casa: gl'intrepidi furono gl'inservienti della Finanza, non sapendo noi in questo trambusto qual parte assegnare alle sentinelle di quell'uffizio almenochè non si voglia supporre i sacchetti divenuti teschi di Medusa, e tutta quella moltitudine al loro aspetto cangiata in sasso. Chi pensava mai, o Signori, che la difesa del signor Galli dovesse avere sì *romantiche* confutazioni, e che per dar loro una replica fosse necessario ricorrere al *classico* esempio della Gorgona in man di Minerva? Io lascio alla intima convinzione la scelta di fissar gli occhi o nell'una o nell'altra a suo grado.

Ma non voglio, prima di abbandonare questa rilevante materia, omettere una osservazione la quale non appartenendo nè al *romanticismo* nè al *classicismo* appartiene alla critica, senza la quale

nè verità può discernersi, nè amministrarsi giustizia.

Che il Martini privo di patrimonio, con una sola casa non sua ma del padre, potesse accingersi a rubare scopertamente, perocchè con un salto fuor de' confini di Lucca poteva dire come la chiocciola *omnia bona mea mecum porto*, tutti l' intenderanno. Ma che il signor Galli con un patrimonio certamente superiore in valore a lire 130,740. 17. 2. volesse scopertamente abusare del denaro pubblico, niun sano intelletto lo intenderà: nè io per quanta forza abbia fatta al mio tenuissimo ingegno ho potuto intenderlo mai.

§. II.

Interesse.

Siccome la complicità non si diceva avvenuta o per fisico ajuto prestato al cassiere nell'atto che involava sacchetti alla cassa, o per prestato nascondiglio in qualche angolo remoto al sottratto denaro, ma si diceva avvenuta per prestanze che il cassiere avea fatte a' pretesi suoi complici, niun de' quali fuggì, o dette sentore di progetto di fuga, se le prestanze eran vere, due individui che le aveano ricevute assumevano per ogni quieto, ed imparziale intelletto il carattere, e la veste di *debitori*, contro ai quali la R. Finanza pe' dritti del Martini poteva domandare, e ottenere la restituzione delle somme loro prestate.

Ma era questa via per il restauro della R. Finanza a battersi sommamente scabrosa. Il contegno de' due pretesi debitori i quali avean chiesto invano l'arresto del Martini: le difficoltà grandi che avea incontrate la liquidazione de' suoi interessi col signor Toti, il quale avea sostenuto virilmente sempre d'esser creditore anzichè debitore: le dichiarazioni del Martini di non esser creditore o se lo era d'esserlo per tenuissima e poco valutabile somma del signor Galli: doveano fare apprendere ai più cauti, che l'esperimento de' pretesi dritti del Martini incontrava grandi perplessità, e sarebbe stato un problema di difficilissima soluzione.

Più aperta e più libera sembrerebbe essere stata la via per l'azione della R. Finanza contro al mallevador del Martini al completo ripiano del vuoto. Ma anco per questa via s'incontravano non lievi ostacoli. Il mallevadore non avea munita la propria obbligazione con costituzione d'ipoteca. La illibatezza colla quale avea condotta la sua gestione mentr'era tesoriere avea lasciati i suoi acquisti con prezzi di beni non ancora dimessi. Poteasi verisimilmente temere che il mallevadore opponesse alla R. Finanza come perentoria eccezione alle molestie promosse contro di lui le non poche irregolarità, le quali avean dato ansa ed adito al nuovo Tesoriere di malversare il denaro pubblico.

A tutto questo è da aggiungersi che la rilevazione prestata dal signor Galli a favore del vecchio cassiere non era alla Finanza di alcun giovamento,

e lubrico e pericoloso era l'esperimento de' dritti del mallevadore per avere nel signor Galli, convenuto civilmente, un coobbligato al ripiano.

L'accusa della complicità rimediava a tutti questi sconcerti. Alla inchiesta del *debito*, cosa privata a cui niun prende interesse, si sostituiva la obiezione del *delitto*, cosa più atta a scuotere le immaginazioni, ed a mettere in moto le passioni popolari onde far nascere i sospetti, e dai sospetti gl'indizj, e i racconti più strani a danno degli accusati. Alla domanda di pagamento si sostituiva il più efficace espediente della carcerazione: alle prove del credito si sostituiva la coazione a confessare il delitto: al calcolo giuridico della prova si sostituiva la convinzione: alla civile condanna soggetta ad appelli ed altri o ordinarj o straordinarj rimedj si sostituiva la pena de' ferri, la quale aveva implicita la dichiarazione del credito in genere, ed apriva la strada a una facile liquidazione dello *inspecie* del credito.

Comecchè il giudizio penale si fosse dovuto costruire d'elementi di pretto dominio del civile giudizio nacquero que' tanti lacrimevoli errori, ne' quali dovette illaquearsi il processo, e i più lacrimevoli ancora ne' quali si trovò, suo malgrado, la sentenza del 1.° luglio ingolfata.

Nel processo si convertirono i debitori del signor Galli in testimonj fiscali contro di lui: i chirografi posti in essere più d' un quarto di secolo addietro, ed eseguiti digià, furono cangiati in

scrocchi, in usure ed in lecchi fermi: al linguaggio delle sentenze a pecuniarie condanne si sostituì quello de' succombenti che le fecero parlare a lor modo: le contestazioni di conti furono convertite in contestazioni d' indizj, e si fece un processo di conteggi di somme e di numeri.

Così il processo col solo mezzo delle anfibologie seppe produrre il miracolo che due uomini, al peculato de' quali niuno neppur dopo la fuga del Martini pensava, apparvero grado a grado peculatori; e que' circoli di denaro, de' quali il pubblico per tre anni non avea avuta meraviglia nè concepito sospetto, presero color di delitto.

La sentenza del 1.° luglio, trovando per tal modo le cose fatte, non seppe disfarle: non ebbe la forza di sbrogliare questo caos di errori e di equivoci che il solo processo avea fatti nascere, e di aspirare alla gloria di una creazione novella, alla quale la buona critiea, e una più purgata cognizione del dritto l' avrebbero pur potuta guidare. La sentenza del 1.° luglio parve dichiararsi la tutrice amorevole del processo, accogliendolo tra le sue braccia, e affaticandosi a inspirargli aure vitali che, nato cadavere, non aveva.

Ma non è lecito impunemente violare il vero, e andar contro alla naturale indole delle cose; e la sentenza del 1.° luglio pagò il fio della immoderata predilezione compartita al processo. Conciossiachè la metamorfosi d'un soggetto di giudizio civile in soggetto di giudizio penale quasi la ob-

bligò a sconvolgere da capo a fondo il naturale significato delle parole.

Chi crederebbe, a modo d'esempio, che un' *ordine di pagamento* potesse chiamarsi *mandato a delinquere?* Eppure la sentenza del 1.° luglio così lo ebbe chiamato.

Chi crederebbe che un *conto corrente* potesse denominarsi *delitto continuato?* Eppure la sentenza del 1.° luglio quella denominazione gli compartì.

Chi crederebbe che il *pareggio* d'un conto corrente potesse appellarsi *penitenza* sopravvenuta al furto già consumato? Eppure la sentenza del 1.° luglio lo appellò per tal modo.

Chi crederebbe che il *ricevere* e far ricevuta potesse qualificarsi delittuosa *ricettazione?* Eppur la sentenza del 1.° luglio così volle qualificarlo.

Nè sì tosto porrei fine al mio dire se tutte volessi ripeter quì le contorsioni del naturale significato delle parole del *dritto civile* onde convertirle in voci designative di oggetti del *dritto penale*, che nella sentenza del 1.° luglio s'incontrano.

Domanderò alla giustizia vostra, o Signori, se queste contorsioni siano aliti, sintomi, interni e segreti moti della *convinzione*, o sian piuttosto l'effetto di opinione infaustamente preconcepita. Ed a voi lo domando perchè nè l'accusatore, nè la sentenza del 1.° luglio degnò mai di risposta ciò ch'io e scrivendo ed orando diceva dell'interessa-

to atteggiamento del rimprovero di complicità contro all'infelice cliente mio (1).

§. III.

Suggestioni.

Non voglio, Signori, teoricamente definirvi la non ancora fin quì ben definita, e non facilmente definibile suggestione. Non voglio dirvi che la suggestione se non encomiabile pur tollerabile nel processo *non scritto*, perchè la posizione delle parole che fuggono sfugge alla critica, non è encomiabile nè tollerabile nello *scritto* processo. Non voglio nè posso esporvi quì le buone ragioni di una tal differenza: lo che a benefizio della umanità e della giustizia altre volte ho già fatto (2).

Ma se la naturale equità, senza la quale il grande Leibnitz diceva non poter essere vera giustizia, ha sede, come pur l'ha, nel cuor vostro, a questo vostro indefinibile senso farò toccare la indefinibile suggestione, di cui a danno del vero, e del giusto il processo in questa causa regurgita, sicuro che chi mi ascolta, sebben non dotto al pari di voi, appunto perchè di senso morale si tratta, bene al pari di voi m'intenderà.

(1) *Vedasi la difesa a stampa a pag.* 123. Non vogliam credere che il rimandar la Finanza a provvedersi ove e come di ragione fosse effetto della sentita necessità di rispondere in qualche modo alla obiezione dell'interesse a immaginare la complicità.

(2) *Teoria delle leggi della sicurezza sociale lib. IV. cap.* 8. *p.* 135.

Un' *ordinanza* dell' Uffizio Fiscale, appena legalmente verificato il vuoto, ingiunge all' istruttor del processo d' informare contro al Martini. Tace, o Signori, l'uffizio del giudice per la iniziativa degli atti ove regna, come tra voi, l' accusa necessaria o d'uffizio. Che fa l' istruttor del processo? Non interroga i testimonj del solo Martini: ma gl' interroga del signor Toti, e del signor Galli: vale a dire vuole di *proprio moto* suggerire ai testimonj che essi son complici.

Non ripeterò quì ciò che io già scrissi e già dissi dell' avere l' istruttor del processo nell' interrogare domandato non del vuoto di cassa, e delle sue possibili cause, ma aver suggestivamente interrogato della sottrazione, e della distrazione, presupponendo provato il delitto, alla verificazione del quale doveano essere le interrogazioni dirette: del proporre interrogazioni di *moto proprio* e non aventi base negli atti: dell' indecoroso tentativo di convertire i testimonj in delatori: e di molte e molte altre consimili cose, delle quali è bello il tacere senza poter soggiungere

« *Siccome era il parlar colà dov' era* (1).

Non è gran tempo che in un legislativo consesso sorgeva coraggiosa una voce, la quale reclamava che la legge con precisione maggiore di quel che gli articoli 61, 95 del Codice d' istruzione criminale francese non facessero, specificasse gl' indizj a cat-

(1) *Vedasi la difesa a stampa da pag.* 103. *a pag.* 110.

tura. Altre voci sorgevano per rintuzzarla, osservando, esser voto della legge che niuno senza valevoli indizj dovesse perdere come accusato la sua libertà: che la legge in una indefinibil materia abbastanza avea fatto quando aveva espresso il suo voto: dovendosi poi questa materia necessariamente lasciare alla religione, ed alla giustizia de' magistrati.

Non mi si farà dunque rimprovero di ripeter quì il già da me fatto lamento dell' ordinato arresto del signor Toti, e del signor Galli senza che esistesse contro essi veruno indizio di reità onde la loro carcerazione ne facesse nascere nella mente de' maligni e degl' idioti, al che l' esito esuberantemente rispose, non essendo stata causa nella quale le voci più assurde, i più puerili racconti, i più stravaganti ed audaci sospetti siano corsi nel pubblico come in questa, fino a supporre che il Martini e i pretesi suoi complici, i quali se avessero inteso abusar del denaro pubblico aveano a ogni momento facile il mezzo per farlo, si fossero in tempo di notte introdotti nel Tesoro, ed avessero per mezzo di *facchini* vuotata la cassa: giojello prezioso di cui la sentenza del 1.° luglio, onde provare il purgato criterio che l'aveva inspirata, volle ingemmare il suo testo.

Volete, Signori, conoscere in un sol tratto la causa? Osservate come colla leva di tante suggestioni non sortì all' istruttor del processo di muovere, e porre in luce contro del signor Galli se

non carte e recapiti relativi a' suoi civili e pecuniarj interessi dal 1800 fino al 1832: conti e contratti ma non azioni clandestine o delitti: scritti e non fatti: dritti controversi ma non infrazioni di dritti altrui.

Un uomo, la di cui condotta resiste a tante forze congiurate a denigrarla, è innocente; e le suggestioni denunziate da me, lasciate dagli accusatori e dalla sentenza del 1.° luglio senza risposta, quanto più impotenti furono tanto più luminosa ne forniscon la prova.

§. IV.

Fatti pretesi delittuosi provati in se stessi innocenti.

Si riuniscono e si ammassano quì tutti i fatti che l'inverisimile, interessata, e suggestiva obiezione di complicità ha saputo, e potuto raccogliere contro del signor Galli o come pretesi *indizj*, o come preteso *corpo e materia* del peculato maneggiata scientemente, e maliziosamente da lui.

PARTE PRIMA

Pretesi indizj.

La sentenza del 1.° luglio sembra aver avuta opinione non favorevole agl' indizj che l'accusa-

tore con erculea fatica ammassò, o a meglio dire sperò avere ammassati sulla testa del signor Galli.

Infatti come parlar d'indizj? Trattavasi forse d'occulto delitto, e di fatti costituenti la pretesa complicità dall'accusato impugnati? Se si trattava del *vuoto* era questo un fatto personale al cassiere. Se si trattava de' *conti correnti*, e del *circolo* di denaro avuto con lui il signor Galli nè gli uni nè l'altro impugnava.

Doveano gl'indizj svelare ne' conti correnti e nel circolo l'animo preordinato a derubare per questi mezzi il denaro pubblico? Sarebbe stata questa una miserabile petizione di principio perchè la indole de'conti correnti, e del circolo, e la loro immensa pubblicità escludevano dagli uni e dall'altro la delittuosa coscienza.

Piacciavi, Signori, considerare la strana e bizzarra situazione in cui la sentenza, e l'accusa si collocavano relativamente a questi pretesi indizj.

La sentenza, senza dirlo, presuppone tanto, e sì apertamente ne' conti correnti e nel circolo evidente la complicità da non dover parlare d'indizj.

L'accusa, la quale avea da' testimonj, da'documenti, dalla confessione dell'accusato provati i conti correnti ed il circolo, intendeva provarli con gl'indizj come colui il quale illuminato dal sole nel pieno meriggio per meglio vedervi accende la propria lanterna.

Ciò vi mostri, o Signori, con quanta poca cri-

tica dovette fino al giorno presente brancolar questa causa per reggersi.

Voglio ciò non pertanto sforzarmi a porre l'ordine nel disordine, e ad esporre con qualche metodo il nulla. Immaginando che indizj vi siano, io gli distinguerò come in ogni causa distinguonsi in *antecedenti*, ed in *susseguenti*. Scorgete bene, Signori, che *concomitanti* non possono essere ove nel punto che gl'indizj dovrebber colpire non esista discernibil delitto.

Sezione I.

Pretesi indizj antecedenti.

Per avere indizj antecedenti al vuoto conveniva rivolgersi al tempo; e gli accusatori per non errare abbracciarono, come in principio osservai, quanto all'accusato tutto quello della intera sua vita. Vollero però con manifesto, e lodevole ossequio al dritto civile lasciare immune la minorità onde il signor Galli, nato nel 17 maggio 1779, appena nel 1800 divenne persona di proprio diritto: appena potè stender la mano a firmare un contratto gli accusatori gliel'afferrarono e nelle rughe, astrologi valorosi, vi lessero il ladro.

N.° 1.

Vita passata.

L'arte de' chiari-scuri necessaria al pittore non fu trascurata dagli accusatori nel dipingere il quadro della vita passata, e del morale carattere del signor Galli.

Conti correnti: circolo di denaro: discussioni di dare ed avere reciproco erano intervenuti tra il signor Toti e il Martini come tra il Martini ed il signor Galli. Vittima del poco giudizio, della spensierataggine, delle dilapidatorie abitudini del Martini si diceva il primo come il secondo.

Lo credereste, Signori? Nel sistema degli accusatori ciò che era innocenza nel signor Toti diveniva nel signor Galli delitto. Si dipingeva con tutta giustizia la incensurabile probità del primo, non parlando già colle pagine del processo, il quale se si prescinda da quanto sono per dirvi tra poco, parlava dell'uno e dell'altro un eguale onorevol linguaggio: ma si faceva piuttosto con pompa retorica, del che neppure il sig. Toti carcerato al pari del signor Galli, e bisognoso di libertà non di elogj, doveva curarsi. Tutto questo splendore d' elogj sembrava destinato a lasciare indietro il sig. Galli in una più visibile oscurità.

Arretrando il pensiero si scorgono nel processo le preordinazioni di questo sistema. Il Giudice

istruttore quanto fu sollecito in perquisire le domestiche carte del signor Toti, altrettanto non curò quelle del signor Galli: onde gl' interessi domestici del primo apparvero quali le carte e i recapiti presso di lui esistenti gli presentavano: mentre gl'interessi domestici del secondo furono quali gl'individui che gli avean seco avuti, convertiti in testimonj fiscali indotti contro di lui, gli vollero apprescntare.

Si potrebbe perdonare agli accusatori tanta severità contro del signor Galli se almeno essi avessero avuto il pensiero di fare interrogare i testimonj del di lui carattere, e della opinione che di lui correva nel pubblico. Ma nulla si fece di questo. Invece di consultare la opinione pubblica si preferì di consultare antichi livori suscitati da litigiosi interessi. Temevasi la non dubbia fede de' documenti scritti, e si fidava alla equivoca delle testimonianze che pochi, ed acciecati nemici avrebbero facilmente creduto potere impunemente vomitare contro un uomo già incarcerato.

Se si fossero perquisiti e consultati i documenti, tali e tanti ve n'erano che posti agli accusatori sugli occhi avrebbero mostrata loro la morale impossibilità del concepito proposito di convertire un uomo circondato della pubblica stima in un ladro.

Ma era il destino di questa causa, che in essa l' accusa non potesse articolar parola, la quale non urtasse le verisimiglianze, e i più ovvj dettami del senso comune.

Otto documenti scritti facevan fede d' altrettanti pubblici impieghi coperti dal signor Galli sotto tutti i governi, che si erano succeduti negli Stati di Lucca dal 1800 al 1815, fra i quali alcuni di recentissima data mostravano con quale zelo e con quanti sacrifizj del proprio personale interesse egli avesse condotti pecuniarj negozj del proprio Sovrano (1).

Altri documenti scritti rendevano agli accusatori palese quanto il signor Galli godesse la pubblica stima per la illibatezza, non che per la capacità di ben guidare gl'interessi di chi non fosse in grado di dirigersi da se medesimo, e le recenti gestioni de' patrimonj Sardi, Sinibaldi, e Boccella parlavano un inoppugnabil linguaggio d'encomio per lui.

Era questo il testo che gli accusatori dovevano consultare onde scrivere la loro Iliade d'un quarto di secolo. Ma la severità della storia non muoveva le lor simpatie, le quali inclinavan piuttosto per l'amenità della favola: sicchè dettero a quella d'Atteone la preferenza.

Narra quella favola come que' dieci cani un dì sì docili, sì ossequiosi, obbedienti, blandienti ad Atteone, avendolo Diana convertito in cervo si scatenarono ammutinati, furiosi contro di lui: co' denti il ferirono, e in brani posero le sventurate sue carni.

(1) *Vedasi la difesa a stampa a pag. 20.*

Fin quì la favola: ecco, o Signori, il processo. Dieci individui i quali nulla ebbero a dire di sfavorevole del signor Galli: che lo salutarono: l'ossequiarono: la sua amicizia e la sua assistenza implorarono finchè fu Atteone, vale a dire fu libero: appena divenne cervo, vale a dire fu carcerato, si scagliarono contro di lui: e vollero il suo nome vilipeso, lacerato, distrutto.

Taccio de' cani che spettano alla favola d'Atteone, e vengo ai testimonj che al processo appartengono.

Parve l'accusator pubblico orando alla udienza voler lasciare sotto onesto silenzio questa indecorosa parte del disputabile, ch'io aveva già e scrivendo e parlando ridotta in polvere (1). Ma udii la lettura dell'atto d'accusa, e udii in esso ripetere i latrati de' quali testè parlava. La sentenza del 1.° luglio tenne un contegno curioso assai sù questi latrati: nè volle farne menzione: nè volle farne sacrifizio totale alla verità e alla decenza: contentandosi d'osservare che il *sospetto* della complicità *cresceva se si poneva mente* (frase dantesca

« *Io mi volsi a man destra e posi mente*)

al carattere che il processo PUR TROPPO *assegnava al Galli* ».

Così la sentenza del 1.° luglio tacendo sopra i *latrati* ne faceva parlare al processo. Ma il proces-

(1) *Vedasi la difesa a stampa da pag.* 130. *a pag.* 164.

so per la bocca di centosettanta testimonj parlava. Quattro soli, l'uno sviscerato amico al Martini, l'altro venditore con rammarico d'aver venduto e invaghito d'avere il prezzo e la cosa, il terzo animoso per lite vegliata tra lui e l'accusato, il quarto interessato a denigrar gli altri per allontanar da sè la ricerca di lire 36,000. da lui dovute al Tesoro, lo tacciano chi di ruina altrui, chi di strangulatore, chi d'impasticciatore, chi di angariatore (1). Sei testimonj parlano di fatti, i quali sussistendo avrebbero svelato nel signor Galli un animo avido delle sostanze altrui, ma questi fatti erano rimasti completamente e vittoriosamente smentiti.

E quì siami permesso, Signori, di proferire nuovo lamento sulla inconcepibile oscitanza fiscale a non aver voluto perquisir le carte del signor Galli, come al signor Toti le avea perquisite.

Tra queste carte si sarebbero trovate quelle che convincevano di calunniosa menzogna il cuoco settuagenario nunzio di stellionati attentati nel 1803 (2).

Tra queste carte si sarebbero trovate quelle le quali faceano evidente il narrar folle de' testimonj fiscali XIII. e CLIX. sulle supposte concussioni dell'accusato (3).

(1) *Vedasi la difesa a stampa pag.* 163.

(2) *Idem pag.* 131.

(3) *Idem da pag.* 134. *a* 144.

Tra queste carte si sarebbero trovate quelle le quali smentivano il XCV. testimone fiscale ne' suoi lamenti di non aver potuto indurre l'accusato a conteggi che doveano fornire ad esso denaro (1).

Tra queste carte si sarebbero trovate quelle le quali provavano che il contratto di cessione, di cui il CXXIV. testimone fiscale dolevasi, non apparteneva all'accusato, ma era stato posto in essere da lui nell'interesse d'un terzo, e la doglianza della differenza tra il dato e il ricevuto era ingiusta perchè la differenza nasceva da quella della ragione del frutto che, aumentando, dovea necessariamente diminuire il capitale ceduto (2).

Tra quelle carte si sarebbero trovate quelle le quali provavano la fatuità delle querele d'usure, di scrocchi, di lecchi fermi avanzate dal XIX. testimone fiscale il quale riconosceva la giustizia delle transazioni convenute col signor Galli fin quando egli era ristretto in carcere saldando con scudi 1000. al di lui figlio il suo debito (3).

Or come in questo stato di cose potrebbe ammettersi il *porre mente*, e il *pur troppo* della sentenza del 1.° luglio? Pur troppo, colle frasi della sentenza, ho io il dritto di dire che conveniva porre mente a quanto o animosamente o senza motivo contro al carattere del signor Galli dieci soli testimonj dicevano, e a quanto in contrario o di-

(1) *Vedasi la difesa a stampa a pag.* 148.
(2) *Idem pag.* 151.
(3) *Idem da pag.* 153. *a* 162.

cendo o tacendo esprimevano centosessantotto testimonj esaminati in processo. Laonde se si voleva far parlare il processo, la voce stentorea di centosessantotto testimonj era la voce da udirsi; nella quale quella di dieci anco per le ordinarie regole dell'aritmetica non che per le regole dell'acustica rimaneva assorbita ed estinta.

Nè saprei, Signori, come spiegare per quale incomprensibil motivo la sentenza del 1.° luglio nel delicato proposito del carattere morale d'un uomo che ebbe opinione d'illibato in tutto il tempo della sua vita, avendo detto di giudicare col *sistema* della *convinzione*, abbia poi fatto parlare il processo il quale, come udiste, erge alta e sonora una voce alla probità del preteso complice favorevole.

N.° 2.

Preordinazioni.

È noto quel detto « datemi tre parole di scritto d'un uomo ed io ve lo impicco ». Gli accusatori risvegliano la idea di quel detto quando non dubitano di ravvisare nella *rilevazione* dal signor Galli al signor Toti prestata per il Martini un preparativo al peculato che meditava commettere in sua compagnia.

E non fu piccola la meraviglia nostra allorchè vedemmo adottato dalla sentenza del 1.° luglio questo strano concetto.

Come! Osservava io pur dianzi, urtare le regole del comune criterio il credere che il signor Galli si accingesse a togliere come ladro ciò che come rilevatore avrebbe dovuto restituire, ed è forza discorrere della rilevazione come indizio di peculato, o a meglio dire di un *peculato ideologico* nella mente dell'accusato?

Ma quali dritti o comodi dava al signor Galli la prestata rilevazione per maneggiare il denaro pubblico? Veruno. La rilevazione non gli dava il dritto di stare al Tesoro, nè vi andò mai se non in quanto anco gli altri vi andarono; non gli dava il dritto di aver le chiavi delle casse, nè l'ebbe mai: non gli dava il dritto di stendere la mano al denaro, nè mai ve la stese. Gli dava forse la rilevazione il dritto di obbligare il Martini a dargli denari? E come può concepirsi tal cosa se la rilevazione era stata prestata per tutto il tempo della gestione del Tesoriere; nè era dato ritrarsene? E almeno si fosse il signor Galli fatto forte per il Martini in faccia alla R. Finanza; sicchè fosse stato da credere, aver egli potuto ordire segrete frodi onde abusare del denaro pubblico commettendo ai futuri eventi, come la sentenza del 1.° luglio pensò, il restituirlo o non restituirlo! Nò: egli si fece forte per il Martini in faccia al vecchio cassiere il quale nel Tesoro fu sempre presente, ed era interessato a vegliare che abusi a suo danno non avvenissero, avendo la stessa sentenza ammesso che accordo delittuoso tra lui e il signor Galli non fosse.

Questo sospetto però non trova ove collocarsi nelle provate circostanze di questa causa, non essendo avvenuto al Fisco di trovar traccia di segrete macchinazioni, di ascosi concerti, o clandestini raggiri tra il signor Galli e il Martini, e tutto essendo avvenuto tra loro, come poc'anzi avvertivamo, notoriamente, pubblicamente, e senza segno di delittuosa coscienza.

Nè si saprebbe comprendere come il Martini, divenuto in questo sistema passivo istrumento dell'accusato, o si determinasse a rubare per lui, o lo ammettesse a seco rubare, o per rubare avesse bisogno della opera sua, e questo ajuto col pubblico denaro pagasse. Laonde la causa ricade sempre nelle mostruose inverisimiglianze, che poc'anzi obiettavansi al concetto della complicità.

Ma che la rilevazione che il signor Galli prestò fosse in lui l'effetto di quelle fatali affezioni, che in lui seppe ispirare il Martini, e che la sentenza del 1.° luglio dichiara incredibili, abbastanza lo mostrano le premure che egli prima di prestarla si dette onde trovare chi l'assumesse, e esimer sè da un pericolo che poteva un giorno divenir funesto a lui, e a' suoi figli (1).

E qual preordinazione sinistra: quale antivedimento delittuoso vuolsi immaginare nella rilevazione prestata al mallevadore d'un uomo il

(1) *Vedasi la difesa a stampa a pag. 19. e a pag. 313.*

quale era stato eletto a Tesoriere dal Principe due anni prima che ne rimanesse vacante la carica? Il Principe eleggendolo intendeva forse di porlo sulla via del peculato e del furto? E colui che gli dava colla rilevazione il mezzo d'istallarsi nella sua carica non secondava forse le mire del Principe? Cosa orribile a dirsi! Immaginare che chi favoriva l'avvenuta scelta del Principe fornisse indizio di favorire un futuro, e non avvenuto delitto!

A' pretesi indizj antecedenti al misfatto apparterrebbero l'amicizia tra il signor Galli e il Martini, e i pretesi conciliaboli avvenuti tra loro non già in privato ma in pubblico, vale a dire nelle stanze del R. Tesoro. Ma poichè la difesa a stampa abbastanza ragionò di sì fatte quisquilie: nè la sentenza del 1.° luglio le rammentò: e l'Uffizio Fiscale orando la innocenza del vecchio cassiere non gli obiettò questi fatti, che pure avea comuni col signor Galli, a delitto, stimo opportuna cosa fare ozio a me, e risparmio di noja e di tempo a voi non ragionandone.

Sezione II.

Pretesi indizj susseguenti.

N.° 1.

Spese e ricchezze.

Fa gran meraviglia alla sentenza del 1.° luglio che il signor Galli in tempo della gestione del Tesoriere Martini o QUASI *contemporaneamente facesse dispendiosi lavori alla sua villa di S. Martino in Vignale, attendesse a più cottimi, largheggiasse in denaro verso il Sig. Laurenzi, soccorresse, come egli dice, ai bisogni del tesoro :* in una parola meritasse l'elogio di Alete a Goffredo

« *Signor gran cose in breve tempo hai fatte ;*

e quando? la sentenza soggiunge, *poco tempo dopochè era uscito, come è cosa notoria, e come egli stesso conviene, di sull'orlo d'un fallimento.*

La prima osservabile cosa in questa retorica enumerazione di parti ella è quel *quasi,* di cui non si saprebbe indovinare il motivo. O le spese furon fatte in tempo della gestione Martini, o innanzi. Se le spese sono un indizio della complicità nel peculato, come ha potuto quel *quasi* intrudersi qui? Se la complicità avesse meritata la *quasi-galera* ammetteremmo l'indizio delle spese *quasi contemporanee:* ma comecchè nella disposi-

tiva della sentenza la pena senza il *quasi* fu pronunziata, io non vorrò ammetter l'avverbio nella proemiale sua parte.

L'altra notabile cosa ella è la non meno retorica *uscita* del signor Galli *dall'orlo* d'un fallimento: e la *notorietà* di questo fatto, e l'averlo egli stesso narrato.

Cosa è la *notorietà* dell'orlo del fallimento? Niuno ha parlato mai nè del fallimento del signor Galli nè della sua notorietà. Quì non è luogo a riproporre l'errore rimproverato dal Cujacio al Baldo interpretante la *L. 7. Cod. de accusationibus*, e il *notorium probatione non indiget:* nè è luogo alla *informata coscienza* perchè un fallimento e la sua notorietà son cose troppo grandi ed estese per potervi capire. Quì si tratta d'una in tutto e per tutto calunniosa asserzione. E dove? in una sentenza. È in quale? in una sentenza che condanna un uomo alla galera e alla infamia.

Ed è poi vero che il signor Galli abbia detto essere *uscito dall'orlo* d'un fallimento? Non egli ma il suo difensore parlando nella difesa a stampa, pag. 160, de'sacrifizj che a lui costò il sovvenir denaro al signor Francesco Laurenzi si espresse aver egli dovuto ritrarre i capitali che aveva in commercio *fino al punto di* AUTORIZZAR LA VOCE D'UN SUO FALLIMENTO IMMINENTE. E questo, secondo la sentenza del 1.° luglio, è confessare la *notorietà dell'uscita dall' orlo d'un fallimento*. E questo è giudicare *nel sistema della convinzione!*

Qual era lo scopo segreto del leggiadrissimo *quasi?* Era quello di riferire al periodo di tempo trascorso dal 3 aprile 1829 al 19 maggio 1832 negoziati i quali, considerati come cause di *spese*, appartenevano come le sovvenzioni al signor Laurenzi al 1814, e divenuti poi cause d'*incassi* appartenevano al periodo della gestione del Martini.

Giusti, umani, ed imparziali uditori come tratterrete il vostro cuore dal fremere in udire che nel secolo decimonono la giustizia penale per tal modo parlò?

Ma la sentenza del 1.° luglio ragionando della *causa di delinquere* erasi contentata di ravvisare nel signor Galli il *comodo* che a lui faceva non il *rubare* ma l'*usare* il denaro pubblico. In questo luogo la sentenza non parla più di *uso* e di *comodo*, ma parla di *consunzione* e di *lucro*. Infatti se i pubblici denari andavano nelle speculazioni, ne' campi di S. Martino in Vignale, nelle sovvenzioni al signor Laurenzi, come potevano far ritorno al Tesoro?

Parla dunque la sentenza un linguaggio il quale è più vario, ed ambiguo di quello degli oracoli antichi: nè io prendendo a difendere il signor Galli intesi obbligarmi a rispondere ai tripodi, alle querce fatidiche, e alle vocali cortine.

Più classico se non più retorico fu il pubblico accusatore nel far rimprovero al signor Galli delle spese come indizio di complicità.

Gli avvenne di leggere in Antonio Matheo là dove parla del peculato la espressione dell'indizio delle spese in corsivo; e di questa espressione si armò e alla prima discussione di questa causa fece balenar quell'arme sugli occhi dell'accusato, e la espressione diceva latinamente così « *Redde rationem quantum patrimonii acceperis, quid tibi litibus adcreverit, qua ex pecunia domum paraveris, Tusculanum et Pompejanum infinito sumtu ædificaveris: aut si retices, cui dubium potest esse quin opulentiam istam ex sanguine, et visceribus civium paraveris* » lo che significa « rendi conto qual fosse il paterno retaggio, « quanto guadagno ti recaron le liti, con qual « denaro la casa ti procurasti, la Tusculana e « la Pompejana villa con infinita spesa facesti « sorger da terra: e se non rispondi, chi è che « dubiterà non aver tu la opulenza tua col san- « gue de' cittadini ammassata? (1)

Ma a sua mala ventura la classica espressione dell'indizio era tolta da un calunnioso scritto: dalla celebre diatriba dello scostumato Salustio contro allo incensurabile Cicerone, e Antonio Matheo avea pur citato il fonte dal quale la espressione era tratta.

Orator non fui mai: nè ebbi mai la stoltezza di volere apparir tale. Pure in quel frangente, connettendo nell'animo la difesa del più grande ora-

(1) *De Criminibus ad lib. 48. dig. tit. 10. cap. 2. n. 4.*

tore, e d' un de' più illustri cittadini della romana repubblica con quella ch' era attualmente a mia cura, mi sentii da giusto sdegno animato, e ai sallustiani rimproveri colla vita del signor Galli risposi.

Redde rationem.—Lo rese bene il signor Galli il suo conto, esibendo negli atti lo stato del suo patrimonio nel 31 decembre 1828 e delle sue vicende a tutto il marzo 1832, spazio di tempo della gestione del Tesoriere, nè alcuno lo confutò.

Quantum patrimonii acceperis. — Ebbe l'accusato nel 1801 dal matrimonio colla sig. Ciardetti fra dote e stradotali un valsente di lire 33,359. 16. 7.

Quid tibi litibus adcreverit. — Non fu l'accusato causidico, ma cuoprì pubblici impieghi dai quali dal 1801 al 1832 ne ritrasse lire 36,640: tentò la fortuna ne' vitalizj Chicca, Arnolfini, Altogradi, Pellegrini, e Laurenzi, e la fortuna in que' vitalizj gli fu liberale di lire 38,000: commerciò in cereali, e come appare da' commerciali suoi libri lucrò fino all' anno 1822 lire 25,000: intraprese cottimi e redenzioni d' opere pubbliche e comunitative come il Ponte San Quirico, il Ponte a Moriano, il Bagno alla Qualconia, il Teatro del Giglio, e ne ritrasse lire 40,000. a tutto l'anno 1830 nel quale, a forma d'un atto autentico esistente negli atti, il Tesoro non avea vuoto di sorta alcuna.

Le quali imprese fecero ascendere il patrimonio dell'accusato a quell'epoca a un capitale di lire 172,999. 16. 7.

Qua ex pecunia domum peraveris. — L'accusato comprò il palazzo che abita, detto la Magione, in parrocchia di S. Paolino per contratto del 20 decembre 1815 rogato Totti, e per il prezzo di lire 21,138; nè v'era vuoto allor nel Tesoro.

Tusculanum et Pompejanum infinito sumtu ædificaveris. — Comprò l'accusato la villa di S. Martino in Vignale per i contratti del 1816-21-24-26 per il prezzo di lire 57,034. Spese per quella villa in abbellimenti e miglioramenti lire 25,166. a tutto l'anno 1828, conforme risulta dalla sua scrittura domestica e dai conti terzi per gl'indicati titoli sodisfatti e pagati; nè vuoto era allor nel Tesoro.

Comecchè da quanto fu esposto apparisca che, anco considerate come spese senza speranza di frutto le lire 25,166. in abbellimenti e miglioramenti alla villa, restava all'accusato in beni, ed in capitali fruttiferi il valsente di lire 147,833. a tutto l'anno 1828; e la sua personale industria, e la sua pensione pur gli restavano, ogni uditore discreto scorgerà con quali mezzi, senza abusare del denaro pubblico, egli abbia potuto spendere in S. Martino a Vignale dal 1829 al 1832, spazio della gestione Martini, la somma di lire 18,768. la quale cumulata coll'altra mentovata quì sopra è certamente superiore a quella, della quale parlano i testimonj chiamati in processo a deporre delle nuove strade, degli aquedotti, e degli altri lavori a quel Tusculano, o Pompejano suo fondo.

N.° 2.

Quisquilie.

Declamò l'Uffizio Fiscale nel primo periodo di questa causa sulle *variazioni*, che in linea d'indizio obiettava al signor Galli come scatenti da' suoi costituti in processo. Ripensando poi che è da saggi il variar talvolta consiglio, e calcolando la contradizione troppo visibile nella quale si sarebbe posto orando con tutta giustizia la innocenza del vecchio cassiere, non ne fece altrimenti parola; nè la sentenza del 1.° luglio ne ragionò: perocchè qual è la causa di *dare ed avere* in cui le somme, i numeri, le date fin sotto la mano degl'istessi periti non varino? (1)

Nè dall'Uffizio Fiscale o dalla sentenza si udì più parlare di quel celebre « poi poi contro me non si può provar nulla » di cui come escito dalla bocca del signor Galli fece regalo al processo il XXVII. testimone in ordine tra i fiscali (2).

Amendue gli accusati restarono imperturbabili dopo la scoperta del vuoto, e la fuga del Tesoriere: amendue ne chiesero l'arresto nè l'ottennero: amendue si ricusarono al ripiano; e se vi si fossero determinati si sarebbero prevalsi d'un dritto che loro concedeva la legge. Or poichè l'Uffizio

(1) *Vedasi la difesa a stampa a pag.* 129.

(2) *Idem pag.* 319.

Fiscale orando la innocenza del vecchio Tesoriere considerava tutte queste circostanze quali indizj di retta coscienza, come potrei io non valermi degl'istessi argomenti a pro dell'accusato alla mia difesa commesso?

Nè parlerò della pretesa pubblica fama. Ella è indizio di ciò che l'altrui malizia ha voluto tener nascoso. Ma nulla di nascoso vi fu tra gli accusati e il Martini. Pubbliche furono la mallevadoria e la rilevazione: pubblici i conti correnti: pubblico il circolo del denaro. Che avea che fare in mezzo a questa pubblicità la pubblica fama? Non era la buona critica: erano bensì le abitudini che determinavano il pubblico accusatore a parlarne, e la sentenza del 1.° luglio con senno migliore non ne parlò.

Immaginate che Cicerone orando contro Verre ed allegando a prova delle sue concussioni quelle che gli antichi oratori chiamavano *cieche testimonianze*, e avendo detto come pur disse « *Testis est Sicilia* » avesse soggiunto poi che indizio delle concussioni di Verre era la pubblica fama, chi tra' suoi uditori si sarebbe astenuto dal ridere?

PARTE SECONDA

Pretesa materia del peculato.

N.° 1.

Consiglio e promessa.

Occorre quì far menzione di quel *consiglio* che vuolsi dato dal signor Galli al Martini fin dal suo primo ingresso nella carica di Tesoriere a prendere dalla pubblica cassa una modica somma per il restauro della sua casa, e di quella *promessa* pur fattagli di ripiano della cassa medesima in caso di verificazione, consiglio e promessa che la sentenza del 1.° luglio con nuova giurisprudenza qualificò come *complicità* di peculato.

Distinguo il *fatto* considerato nella *materialità*, ed il fatto *considerato* nella sua *morale e giuridica qualificazione*. L'esame del fatto nel primo aspetto è di competenza della convinzione: nell'aspetto secondo è di competenza o della *giurisprudenza*, o della *coscienza*.

Parlando ora della *credibilità* non della *qualificazione* de' fatti: degli ordigni della convinzione non della coscienza, intendo parlare a quella riserbandomi a volgere in luogo più opportuno a questa il discorso.

Il fatto materialmente giace così. Il Martini

spende per il restauro della sua casa. Ad alcuni dice essere stato consigliato dal signor Galli a prendere denaro pubblico promettendo ripiano in caso di verificazione di cassa: ad altri dice aver preso denari a prestanza. Il signor Galli confessa che interrogato dal Martini se poteva prendere tra i dugento e i quattrocento scudi dalla cassa per il restáuro egli assentì perchè il Tesoriere ritraeva uno stipendio e pagava dalla cassa una pensione a suo padre: essendo stato in Lucca antico e costante l'uso praticato da tutti gl'impiegati o di minore ordine o di maggiore di ricevere anticipazioni de' loro stipendj.

La sentenza del 1.° luglio applicando al processo la forza della convinzione e asserendo che il restauro fosse fatto col denaro pubblico: che il consiglio a prenderlo non fosse animato dall' innocuo preconcetto espresso dal signor Galli, violò due regole critiche ambe per la prova *morale* e per la prova *legale* rispettabili e sacre.

La prima regola è quella, la quale insegna, che tra due asserzioni l'una delle quali l'altra distrugge non è da prestar fede ad alcuna, onde il detto del Martini non era da valutarsi. Ed è a dir vero puerile quanto umana cosa fu mai il dire che intanto il Martini si espresse con molti, aver tolto in presto il denaro da privati per il restauro, in quanto si trattava di cose che a tutti non diconsi: lo che pute la petizione di

principio col presupporre tolto alla cassa pubblica il denaro col quale fu fatta la spesa.

Le seconda regola critica messa in pezzi dalla forza della convinzione è quella che pure insegna, non potersi la confessione del reo, ov' ella sia la sola prova del fatto di cui si disputa, in due parti dividere: onde, se la confessione del signor Galli, unica prova del fatto, tolta ogni credibilità all' asserzione del Martini, era accettata per stabilire che il denaro occorso alla spesa fu pubblico, non conveniva rigettarla nel discarico che ella dava per mostrar la innocenza della permissione (non del consiglio) data a valersene.

Peggio della forza della convinzione agì quella della coscienza come fra poco dimostrerò.

N.° 2.

Conti correnti.

Ristringo in poco il molto ch'io già scrissi su questa desolata, e male intesa materia.

Leggendo l'atto d'accusa, il Martini, divenuto cassiere del signor Galli, avrebbe pagato per lui a persone aventi seco attivi interessi la piccola e discreta somma di lire 52,765.

Io ho mostrato come il signor Galli ha dato esatto discarico del modo col quale o egli ha pagate, o egli ha rimborsate debitamente, o a lui non formano debito le lire 9400. al signor

Giuli, le lire 25,000. al signor Tabarracci, le lire 4125. al Grotta, le lire 3000. al Rugani, le lire 2240. al signor Consiglier Di Grazia, e le lire 9000. del Paladini (1).

La sentenza del 1.° luglio, parlando de' conti correnti tra il signor Galli e il Martini, dice due cose egualmente smentite e dalle regole di ragione e dagli atti, asserendo I. che i recapiti ai quali si appoggia il discarico dato dal signor Galli ai conti correnti sono informi appunti, II. che il signor Galli non volle mai farli vedere al Martini.

I recapiti non vogliono essere isolatamente considerati. Essi son di più specie, e il loro complesso (se si ammetta o che si trattò tra il signor Galli e il Martini di operazioni commerciali, o si trattò di una vertenza pecuniaria relativamente alla quale il signor Galli ha per la parte del Martini principj di prova scritta) è più che bastante a stabilire non che agli effetti della difesa nel giudizio penale anco agli effetti meramente pecuniarj, e della *liberazione* nel giudizio civile, che intervenne tra loro un pareggio perfetto di dato e di ricevuto, di debito e credito.

E poichè le dichiarazioni del Martini, sebbene stragiudiciali esse siano, vengono in linea di prova del discarico del signor Galli ne' conti avuti con lui, osserverò aver la sentenza agito *orrettiziamente* tacendo, come risultano dagli atti, le geminate stra-

(1) *Vedasi la difesa a stampa da pag. 233. a pag. 289. ignota affatto, per quanto sembra, alla sentenza del 1.° luglio.*

giudiciali confessioni del Martini d'essere stato dal signor Galli pareggiato d'ogni interesse intervenuto tra loro, o dover essere la differenza di tenuissima, e non valutabile somma (1).

Convien dunque, ond'essere giusti, riflettere che il discarico del signor Galli si appoggia 1.° a ricevute, 2.° a cessioni, 3.° a lettere, 4.° agli scartafacci di originale carattere del Martini esistenti nella Computisteria della Finanza e trascurati dal Fisco, 5.° alle stragiudiciali e geminate confessioni del Martini tanto più credibili inquantochè emesse da lui contro al suo personale interesse, ai bisogni della sua posizione, alla sua fama, al suo onore, ed in tempo che non può apparire sospetto.

Or venga il Giudice il più scettico dell'universo, e mi dica se agli effetti di mandare in galera un uomo per titolo de' conti correnti considerati come *delitto* crederà non avvenuto un pareggio ed un saldo che le regole di privati giudizj all'effetto della liberazione dal *debito* ammetterebbero senza difficoltà.

(1) *Vedasi la difesa a stampa da pag.* 295. *a pag.* 312.

N.° 3.

Circolo di denaro.

Più breve sarò nel discutere questo fatto.

Fra sei testimonj latori di sacchetti dalla casa Galli al Tesoro, e da questo a quella, un solo osa dire che più fosse il denaro ricevuto che il mandato dall'accusato. Altra volta discussi qual conto era da fare del deposto di un tal testimone, personale nemico del signor Galli, inverisimile in quello come negli altri suoi detti, e qual significato avesse in una causa di furto il giudizio d'un uomo pel quale i denari niente più furon che un *peso* onde stabilire il di meno o il di più del dato e del ricevuto (1).

Il processo prova (e la sentenza del 1.° luglio quasi abbia temuto appressarsi a questa materia non ne fa motto) che scudi 3000. furono spediti nel 1829 dal signor Galli al Tesoro: che nell'estate del 1830 scudi 3000. o partiti da casa Galli verso il Tesoro, o dal Tesoro verso la casa Galli tornarono donde partirono: e che nel 1831 scudi 3000. furono a diligenza del signor Galli al Tesoro spediti (2).

Così: che il signor Galli per ragione di questo circolo non abbia profittato d'un soldo risulta I.

(1) *Vedasi la difesa a stampa da pag.* 189. *a pag.* 233.
(2) *Idem pag.* 225. *e segg.*

dal detto di cinque testimonj i quali depongono non poter giudicare sul di più o sul di meno del dato e del ricevuto, II. dalla prova somministrata dagli atti che per scudi 6000. il Fisco non ha saputo dar cenno se e come siano stati al signor Galli restituiti.

Or io quì domando: perchè la sentenza del 1.° luglio, la quale ebbe naso di rinoceronte nel trovare ne' conti correnti essere stato un tempo in cui il signor Galli doveva scudi 1500. al Martini, ebbe il senso ottuso per il circolo del denaro, e non seppe discernere che stando agli atti il signor Galli sarebbe sempre creditor del Martini del valsente cospicuo di scudi 6000?

N.° 4.

Stato della convinzione sui conti correnti, e sul circolo.

Osserva la sentenza del 1.° luglio essere stato lecito al Tesoriere ricevere dai privati denaro, non essere stato lecito ai privati prendere denaro pubblico dal Tesoriere.

Se questo epifonema si prenda come espressione della *coscienza*, le cose da me esposte ragionando di questo interno giudizio dell'animo esimono dal ponderare con qual coscienza se retta o erronea: se certa o probabile abbia parlato l'estensor di quell'atto.

Se l'epifonema sia preso come espressione d'un giudizio di dritto, conviene indagare di qual legge, o di qual principio di giurisprudenza esso possa essere l'applicazione.

Ma nell'epifonema la *convinzione* non ha parte veruna.

I problemi che la convinzione può sciogliere sono questi:

I. I conti correnti incominciarono da un dare del Martini al signor Galli, o del signor Galli al Martini?

II. Il circolo del denaro avvenne prima dalla casa Galli al Tesoro, o da questo a quella?

III. Sia per il titolo de' conti correnti sia per quello del circolo il signor Galli deve somme al Martini, o ogni conto è rimasto pareggiato tra loro?

Non dirò che la convinzione non può presumere di saper l'aritmetica e l'arte de' conti, e che per stabilire se in un dare ed avere fra due avvi sbilancio in debito o in credito è necessario il conteggio, il quale appartiene a una *scienza*, e non alla convinzione.

La difesa del signor Galli ha provato che i conti correnti incominciarono con un debito del Martini (1), e che il circolo del denaro ebbe principio da notorie angustie del Tesoriere (2).

(1) *Vedasi la difesa a stampa pag.* 211.
(2) *Idem pag.* 206.

Ma creda la convinzione ciò che vuol credere purchè non dica contradizioni. Vuol ella che i conti correnti incominciassero con un debito del signor Galli, e che il circolo del denaro avesse principio dal Tesoro verso la casa sua? Lo creda a suo grado: ma così credendo non potrà impugnare però che si trattasse da un lato di pagamenti fatti per averne ripiano, e dall'altro di pagamenti o ordinati e consentiti con animo di ripianarli, e d'un circolo di denaro avvenuto con animo di prendere per restituire, e di ricevere restituzioni. Se la convinzione altrimenti volesse dire si porrebbe in contradizione manifesta con se medesima: perocchè ella parla di conti correnti, e di spedizioni di denaro dall'un lato e dall'altro: parla di confronti tra il dato ed il ricevuto: esprime la differenza di questi due dati tra loro.

Se ella volesse andar più oltre e sostenere che i conti correnti e il circolo di denaro sono materia di peculato, ella uscirebbe dalla propria provincia del *fatto* e invaderebbe quella del *dritto*, e così esprimendosi violerebbe tutte le leggi, non escluse quelle del senso comune: perciocchè o le converrebbe torre il peculato dalla famiglia de' *furti*, o le converrebbe dire che chi riceve con animo di restituire, e di rimaner debitore commette il delitto di furto: comunque chi dà togliendo ad altri per divenir creditore in proprio sia ladro.

La sentenza del 1.° luglio non sapendo sciogliere questo nodo gordiano d'un ladro che dà, e d'un

non ladro che il dato riceve, si è trovata costretta a tagliarlo, non con la spada d' Alessandro però: piuttosto colle forbici di Penelope la quale disfaceva la notte la tela che avea il giorno tessuta, nè faceva un passo innanzi col suo lavoro.

Ove si trattava di punire, la sentenza del 1.° luglio convertiva francamente il debito e credito in misfatto, e prelevava arbitrariamente la somma di franchi tremila per decretar la galera: ma quando i numeri dovean contar come numeri, e si trattava di stabilire la vera quantità del danno del Tesoro pubblico o per fissarne la quota geometrica da servir di norma alla multa, o per sodisfare alle istanze della parte civile intervenuta al giudizio, confessava ingenuamente le tenebre nelle quali trovavasi: quanto alla multa arbitrariamente la stabiliva a parte *quanta* non a parte *quota* della somma pretesa involata: e quanto alla parte civile la mandava in pace senza pur farle elemosina.

Era tutto questo l' effetto del segreto contrasto tra la coscienza erronea spesso, e la scienza che mai non erra: era l'effetto d'aver considerati con erronea coscienza come materia di peculato i conti correnti, e il circolo del denaro, i quali non essendo, nè potendo esser furto per la parte di chi riceve, ed esser potendolo per la parte di chi dà, non potevano fornire contro ai pretesi complici nè dato per la multa nè dato per la condanna alla restituzione del tolto.

Queste riflessioni conducono alla considerazio-

ne del vero carattere della causa, la quale onde qualificare giuridicamente i *conti correnti*, e il *circolo di denaro* tra il Martini e l'accusato è *dottrinale* tutta.

Stabilisca pur dunque la convinzione ciò che le aggrada: dica e pronunzj, essere stato il signor Galli il primo ad aver denaro da Francesco Martini: dica e pronunzj, che egli del Martini restò debitore o ne' conti correnti, o nel circolo di denaro: sovverta gli atti: gli rinneghi e gl'impugni. L'esame se tutto questo sia complicità del peculato di Francesco Martini è cosa di *dritto*, ed io mi accingo a discuterlo.

ARTICOLO IV.

Della giuridica qualificazione de' fatti obiettati al signor Galli come complicità di peculato.

La convinzione non osò mai in questa causa asserire, che per la parte degli accusati vi fosse *concorso* al peculato del Tesoriere per atti fisici *anteriori* al delitto. Fu sognato in vero un ingresso notturno di tre individui nelle stanze del Reale Tesoro, ma la cosa finì nella farsa, che ha il titolo di *Confusione notturna* (1). Se si prescinda dal *concorso morale* nel preteso consiglio del signor Galli al Martini a valersi del pubblico denaro per il restauro della sua casa, sempre si parlò di atti *posteriori*, vale a dire di *ricettazione* di denaro pubblico.

Per *ricettare* bisogna *ricevere*, e guardi Dio se il ricevere fosse senz'altro aggiungere il ricettare.

Supppongo noto il disposto dell' art. 169 del Codice penale sull' abuso che il *depositario*, o *contabile* del pubblico denaro ne fa (2). Suppongo

(1) *Vedasi la difesa a stampa da pag.* 176. *a pag.* 183.

(2) *Art.* 169. « Tout percepteur, tout commis à une perception, depositaire ou comptable public, qui aura *détourné* ou *soustrait* des

egualmente noti gli articoli 60, 62 sulla complicità (1).

Sebbene io abbia testè tutto alla convinzione concesso, ciò feci in ipotesi; e poichè in tutto vale la regola della reciprocità

« *Hanc veniam petimusque damusque vicissim*, (2)

dovrà la convinzione qualche cosa in ipotesi concedere a me.

I. Può essere il Cassiere un semplice *depositario*, o *custode* del denaro pubblico, sicchè debba

deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs ».

(1) *Art.* 60. « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront *provoqué* à cette action, ou donné des instructions pour la commettre. — Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir. — Ceux qui auront, *avec connaissance*, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou de provocateurs n'aurait pas été commis ». — *Art.* 62. « Ceux qui *sciemment* auront *recélé*, en tout ou en partie, des choses *enlevées*, *détournées* ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit ».

(2) . . . . . . *concedo*
Questa licenza, ed a vicenda anch' io
La domando per me.

Metast. *Trad. della Poetica d'Orazio*.

rappresentar sempre le *specie* identifiche ch' egli incassò: e può essere un *amministratore*, o *gestore* del denaro pubblico sicchè, divenuto quasi proprietario delle specie che incassa e che paga, non sia debitore se non del *reliquato* di *quantità*. Intendo discutere la questione di dritto nell' una, e nell' altra ipotesi.

II. Può chi riceve denaro dal Tesoriere non aver titolo di credito verso di lui come privato, e può averlo. Amendue le ipotesi nella questione di dritto mi son necessarie.

III. Può chi riceve dal Cassiere denaro pubblico con animo alieno dal fraudare il Tesoro aver la tacita approvazione del Principe: può avere a propria discolpa la credulità pubblica di atto lecito, ed innocente. Anco queste due ipotesi fanno capo alla questione di dritto.

Vasto è il campo che questa questione è chiamata a percorrere. Non poche sono le questioni subalterne nelle quali diramasi. Io le espongo qui nella lor logica serie, e ne' diversi punti di contatto che ciascuna ha colla retta, e metodica discussione della causa

« *Tantum series juncturaque pollet* (1).

La ipotesi del Tesoriere *depositario*, e debitore delle specie identifiche a lui consegnate per conto di chi vi ha dritto fa nascere due subalterne que-

(1) . . . . *tanto han di forza*
L' ordine, l' union.
Metast. *loc. cit.*

stioni, amendue dirette a discutere la indole innocente o criminosa dell'atto del ricever denaro da lui.

I. La recezione semplice, senz'animo di lucrare, o occultare, del denaro dal Tesoriere depositario, sebben con scienza che il denaro è pubblico, può qualificarsi complicità di peculato?

II. La recezione semplice di denaro dal Tesoriere depositario induce per sè sola, e di pieno diritto la scienza che esso è pubblico?

La ipotesi del Cassiere amministratore, presupponendo che questa qualità non alteri quella di pubblico nel denaro che s'incassa, e si paga da lui, fa nascere subalterne questioni.

III. Il Martini fu egli Tesoriere depositario, o Tesoriere amministratore del denaro pubblico?

IV. Basta in chi riceve denaro dal Tesoriere peculatore per *fraudata amministrazione* la scienza che il denaro sia pubblico?

V. Indipendentemente dalle due divisate ispezioni il ricevere dal Tesoriere amministratore senz'animo di lucrare, o nascondere può esser senza macchia di peculato concorrendo la tacita approvazione del Principe?

VI. Può ciò avvenire in quanto scusi la pubblica sebbene erronea credulità?

Discuterò queste sei questioni di dritto nelle quali nè la *convinzione*, nè la *coscienza* può in modo alcuno mischiarsi.

§. I.

Del ricever denaro dal Cassiere depositario con scienza che esso è pubblico.

Non a caso io vi esponeva, o Signori, ne' preludj di questa causa quanto è pericoloso il lasciarsi guidare anco dalla più retta coscienza nella morale qualificazione d'un fatto, che la legge politica, non la legge morale ha dichiarato delitto. Nè a caso io vi segnalava l' encomiabile sì ma soverchio rigore d'una stoica coscienza.

Lo credereste? La sentenza del 1.° luglio ha fatto rivivere nel secolo decimonono la giurisprudenza di Zenone Cittico il quale, preconcepita la matematica linea d' un giusto rigido ed assoluto, dichiarava degno di pena eguale tanto chi se ne allontanava un atomo, quanto chi se ne allontanava per grande spazio come non è in Canopo tanto chi ne è distante uno stadio, quanto chi ne è di cento stadj distante (1).

I conti correnti, il circolo del dato e del ricevuto, sebbene escludenti l'animo di rubare, ed il furto per parte di chi ricerca dal Tesoriere denaro pubblico, doveano ciò non pertanto essere peculato, ed ecco come la sentenza del 1.° luglio ebbe il coraggio di sostenere questo inconcepibile paradosso.

(1) Diog. Laert. *lib.* 7. *segm.* 120.

Avvi in Parigi, nella *cité*, una torre antichissima già destinata alla custodia del pubblico denaro. Ella fu sempre chiamata, come pur tuttora si chiama, la *Torre d'Argento*. Niun pensò a chiamarla *intangibile*, e *sacra*.

Ciò non pertanto la sentenza del 1.° luglio, calda di zelo fervente pel pubblico denaro, e verificando i presagj da me fatti nel bel principio di questa causa (1), lo dichiarò *intangibile, e sacro*, e così dichiarandolo ci trasse a un'arretrata, ed ignota epoca della storia: perocchè i Romani riunirono bensì il *peculato*, ed il *sacrilegio*, ma ciò fecero per ragione dell'affinità delle circostanze entro le quali soleva il delitto commettersi, per la qual ragione a que' due delitti riunirono quel de' *residui*, che per la indole, e per la pena è tutt'altro che specie di sacrilegio (2).

Dichiarato il denaro pubblico intangibile, e sacro, la sentenza fece un passo più oltre. Immaginò, che il denaro pubblico per non subire profanazione o dovesse essere immobile, o non potesse esser mosso se non osservando una specie di linea matematica quale ad esso assegnavano le leggi e i regolamenti: sicchè una mano che avesse al-

(1) *Vedasi la difesa a stampa da pag.* 7. *a pag.* 9. Era vero il mio vaticinio, ma pe' Giudici del 1.° luglio era quel di Cassandra
« *Numquam non credita Teucris*.

(2) È inutile ch'io citi quì la cura che i Giureconsulti Romani ebbero sempre di distinguere dal *sacro* il denaro *pubblico*.

lontanato il moto del denaro da quella linea divenisse subito sacrilega e peculatrice.

Per sostenere questo sistema la sentenza si fece a dire

I. Che la *L. Giulia* presso ai Romani non esigeva l'estremo del dolo, e poi con perdonabile contradizione, che il semplice disviamento del denaro pubblico dalla linea assegnata al suo moto aveva implicita la prova del dolo: onde il semplice ricevere dall'arcario, sebbene senz'animo di occultare o lucrare, era complicità di peculato.

II. Che ciò veniva confermato dalla *L.* 2. *cod. de his qui ex pub. ration. mutuam pecuniam acceperint*, per la quale il ricevere dall'arcario *a mutuo* era delitto di peculato.

III. Che questa giurisprudenza era pur confermata dall'art. 169 del codice penale Francese.

Eccitò la maraviglia di Giustiniano il *certochè* inopinabile venutogli dall'Armenia, e si trattava d'un fatto (1). Immaginate, Signori, la mia meraviglia in vedermi venire addosso questo inopinabile *dritto*.

Lo denunziai altra volta a voi come titolo di cassazione della sentenza del 1.° luglio. Lo denunzio ora di nuovo a voi come sovversivo d'ogni principio di dritto in materia di peculato.

(1) *Nov.* 73. « Quoddam inopinabile ex Armenia notis exortum est ».

N.° 1.

Del peculato per la legge Giulia.

Da Labeone, cui seguì Giustiniano, fino al moderno Feuerbach tutti i giureconsulti si sono riuniti nel dire, e nell'insegnare essere il peculato, di cui fece la legge Giulia una *questione perpetua*, un *furto* (1): onde a norma di quella legge non può esser tacciato come peculatore, o come complice del peculatore chi non è ladro: chi non svela nel suo modo di agire relativamente al denaro ch'egli maneggia la sua delittuosa coscienza: il *clam et obscure*, caratteristico del delitto di furto (2).

La sentenza del 1.° luglio non volle dire che il modo franco, ed aperto di agire de' pretesi complici era audacia, e fidanza d'impunità come avea detto l'accusatore: trovando a così asserire ostacoli nel critério, pretese di affogare il criterio nella dottrina.

Esemplare è a questo proposito la interpetrazione che la sentenza del 1.° luglio originalmente propone della *L. 1. dig. ad. l. Jul. pecul.*, osservando che se si tratta di *sottrazione di denaro*

(1) Lab. in *l.* 9. §. 2. *dig. ad l. Jul. Pec.* Feuerbach *Trattato di dritto penale* §§. 342. 481. (Non ne esiste traduzione italiana).

(2) Lab. in *l.* 1. *dig. de Furtis* Gell. *Noct. Act. lib.* 1. *cap.* 18.

pubblico la legge non mentova il dolo, e lo mentova quando si tratti di mescolare metallo più vile all'oro e all'argento (1).

È doloroso per noi dover quì notare, come la sentenza del 1.° luglio mostrò dimenticare le più ovvie, e volgari regole del dritto penale.

La formula *sciens dolo malo* usata dalla legge ove parla della immistione di eterogenee materie nell'argento e nell'oro, è quella che le leggi adoprano sempre quando vogliono definire un danno il quale può esser più frequentemente inferito con colpa che non con malizia, lo che avviene in tutte le *falsità:* giacchè la immutazione del vero può risultare senza che la persona, dal di cui fatto deriva, abbia agito con suprema e raffinata malizia: avviene nel delitto d'incendio: avviene nel veneficio; ed è perciò che la legge non usa la sola espressione *dolo,* ma l'altra, e più significante *dolo malo,* per viemeglio denotare la suprema malvagità che dee fornire al delitto il suo morale elemento. Onde la formula *sciens dolo malo* s'incontra nella definizione della *calunnia* (2), come equivalente della frase *fraudolenta* mentovata

(1) La legge si esprime « Lege Julia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat, neve intercipiat: neve in rem suam vertat: neve faciat, quo quis auferat, intercipiat, in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit: neve quis in aurum, argentum, æs publicum quid indat; neve immisceat, neve, quo quid indatur, immisceatur, faciat sciens dolo malo, quo id pejus fiat ».

(2) Ant. Math. *De Criminib. ad lib. 48. dig. tit. 17. cap. 3. n. 1.*

nel delitto di falso (1), della frase *consulto* mentovata nel veneficio (2), e procede anco nel delitto d'*incendio* (3).

Ma qual necessità aveva il giureconsulto dopo aver mentovato il portar via (*auferre*) il torre con animo di lucrare (*intercipere*) il *denaro pubblico* di rammentare il *dolo* quando e l'*auferre*, e l'*intercipere*, parole usate da lui, per loro naturale, e proprio significato lo indicano? (4) Inutile però è ogni disputa su questo punto quando si rifletta, che la *Legge Giulia* considerò il peculato come proprio, e vero furto, ed altro non fece se non indicare la sua *qualità aggravante* (5); che anzi la legge Giulia del peculato vuole, ed esige la prova *in specie* del dolo (6).

Ma chi crederebbe, che la sentenza dopo aver sostenuto, che ai termini della *L. 1. dig. ad l. Jul. pecul.* è inutile la ricerca del dolo, contentandosi quella legge del *nudo fatto* perchè il delitto abbia tutta la propria turpe entità, scenda poi a dire che l'atto dello stornare il denaro

(1) Ant. Math. *De Criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 7. *cap.* 1. *n.* 7.

(2) Cremani *De Jur. crim. lib.* 2. *cap.* 5. *art.* 1. §. 1.

(3) Ant. Math. *ad lib.* 48. *dig. tit.* 5. *cap.* 6. *n.* 1.

(4) Vicat. *Vocab. jur. vol.* 1. *pag.* 86. *col.* 2. *verb.* auferre: *pag.* 436. *col.* 1. *verb.* intercipere.

(5) Caball. *Resol. crim. cas.* 99. *n.* 43.

(6) Sabelli *Summa divers. tract. verb.* pecunia *n.* 15. «Cum lex Julia dolum in specie requirat». Vedansi inoltre le autorità a questo proposito in larga copia, e puntualissime riferite dall'egregio mio amico, e collega signore Avvocato Angelo Bossi nella sua dotta difesa a stampa per il signor Paolo Toti §. 92. *pag.* 94.

pubblico dalla linea tracciata dalla legge al suo moto ha implicito il dolo? E ciò la sentenza del 1.° luglio conclude, citando l'autorità del Leiser accolta ed approvata dal Boemero *Observat. ad Carpzov. prax. rer. crimin. quæst.* 85. *obs.* 2.

Amici del vero, e del giusto come pur siete, Signori, non vi sgradirà permettermi, e condonare alla necessità del sacro, e nobile ufficio mio la osservazione, sebbene in apparenza severa troppo, che nel sistema adottato dalla sentenza del 1.° luglio avvi in un tempo *contradizione: petizione di principio, cavillazione manifesta*, ed *abuso di citazioni.*

Contradizione: manifestissima essendo il dire in un luogo, che la semplice *diversione* del denaro pubblico come *intangibile*, e *sacro* è peculato, nè vi ha bisogno del concorso del dolo perchè la legge nol nomina, e soggiungere poi che il dolo è per *posizione di dritto* dalla legge nell'atto presunto, e dirlo non coll'autorità della legge ma colla opinione d'un privato dottore.

Petizione di principio: perchè sonovi bensì de' delitti ne' quali, come le leggi si esprimono, *dolus pro facto accipitur*, vale a dire, che provata da un fatto dalla legge designato la prava intenzione di commettere tale, o tale altro delitto, la consumazione per dirlo completamente avvenuto non è necessaria, lo che agli attentati si riferisce (1), ma non vi ha delitto nel quale il solo fatto mate-

(1) Ant. Math. *De Criminib. ad lib.* 48. *dig. tit.* 5. *cap.* 3. *n.* 10.

riale sia reputato dalla legge essere stato commesso con dolo, e rovesciando la formula sia stato detto *factum pro dolo accipitur*, mentre il contrario le leggi insegnarono (1), onde il pretendere di stabilire sì strana, ed ingiusta massima non può avere altra cognita causa, che l'essere ella stata da chi la pone avanti gratuitamente preconcepita.

Cavillazione: nel senso delle leggi (2), le quali descrivono questo abusivo modo di ragionare: mentre la sentenza del 1.° luglio, partendo dalla vera proposizione che il *portar via*, ed il *torre con animo di lucrare* ha implicito il dolo, per via di mutazioni brevissime scende a stabilire, che il semplice incasso, che del denaro pubblico si faccia senza titoli approvati dalla Finanza ancorchè senz'animo di lucrare, ha implicito il dolo: nè giova rintracciarne la esistenza, e la prova.

Abuso di citazioni: perchè nè il Boemero, nè il Leiser hanno mai inteso di sostenere ciò che la sentenza del 1.° luglio vorrebbe che que' due scrittori abbiano sostenuto. Il vero senso della loro dottrina egli è questo. Distingue il Carpzovio il peculato commesso da chi non ha *l'amministrazione* del denaro pubblico, e quello commesso da chi ne ha l'amministrazione: il peculato commesso con

(1) *L. 40. dig. de Furtis* « Non enim factum quæritur sed causa faciendi » *l. 15. dig. de Poen.* « Nam maleficia consilium, et propositum delinquendi distinguunt » *l. 14. dig. ad leg. Corn. de Sic.* « In maleficiis voluntas spectatur non exitus ».

(2) *L. 233. dig. de verb. signif. l. 65. dig. de Reg. Jur.*

propria, e vera *contrettazione* furtiva, e quello commesso con *abuso di maneggio* per titolo della carica nella sua origine lecito; e dice passibile il primo della pena *ordinaria*, che era a' suoi tempi la *capitale*, e passibile il secondo d'una pena *straordinaria* più mite perchè a senso di tutte le leggi Romane l'amministrazione tempera, e mitiga il dolo.

Disapprova il Boemero questa dottrina, e dichiara migliore quella dell'*antico dritto germanico*, che rigetta la distinzione: la quale opinione è dal Boemero esternata, e sostenuta nella *Observat. II. ad Carpzov. quæst.* 85.

E comecchè il Carpzovio nel sostenere la propria opinione si mostri indulgente per l'amministratore inquantochè egli abbia abusato del denaro pubblico o per bisogno, o nella speranza di ripianare la cassa, il Boemero persiste nella propria severità, e si dichiara nemico della pietà del Carpzovio, soggiungendo non esser luogo a immaginar causa che temperi il dolo, il quale dall'atto stesso della malaversazione è provato, lo che è ben altro che il dire, che la sola recezione del denaro pubblico ha implicito il dolo (1).

(1) Boehmer. *ad Carpzov. dict. observ.* 2. « Ast vereor, ne æquivocatio doli quæ inquisitis in examine non ubique distincte exponi solet, usum torturæ inanem reddat. Sunt, qui dolum ita constringunt, ut solo defraudandi animo eum absolvi existiment, et hinc indulgeant administratoribus, qui res concreditas in suos usus converterunt, si urgente *necessitate* id fecerunt, aut animum *restituendi* non deposuerunt, aut bona sua verisimiliter restitutioni suffectura crediderunt,

Or come la dottrina del Boemero, e del Leiser potevasi dalla sentenza del 1.° luglio allegare onde stabilire, che la *diversione* semplice del denaro pubblico ha implicito inseparabile il dolo quando que' due scrittori non parlano già di diversione semplice, ma parlano di conversione in proprio uso, e profitto del pubblico denaro?

N.° 2.

Del peculato per la L. 2. cod. de his qui ex pub. rat.

Annovera tra le specie di peculato la indicata da questa legge Ant. Math. *De criminib. ad l.* 48. *dig. tit.* 10. *cap.* 1. *num.* 4. ed è da credere, che la sentenza del 1.° luglio l'abbia tratta da questo fonte.

Giova primieramente osservare che *Antonio Matheo* non trae al titolo di peculato quella *L.* 2. sol-

a quibus non videtur esse alienus Autor N. LVII. Has latebras si admiseris, facile effugium parabitur ad eludendam pœnam promeritam. Quanto rectius scribit Leyserus *Sp.* DXXXV. *Med.* XIV. *est per se factum illicitum, res alienas auferre, vel fidei suæ commissam pecuniam in suos usus vertere, ergo quocumque animo fiat, dolus erit*. Ita vero animus restituendi nec perfidum administratorem liberat a pœna ordinaria, nec probata interversione vel consumptione, opus est quæstione desuper instituenda. Sic respondimus contra magistrum *postarum*, qui ex pecunia publica equos sibi comparaverat, mox loco illius pecuniæ cambium cistæ, cui pecunia reliqua inclusa, immiserat re manifestata ad *bonam fidem*, vitæ *integritatem*, et nescio quam exceptionem fraudis ac *perfidia* exclusivam provocabat ».

tanto, ma vi trae anco la *L.* 1. *cod. eod.* che la precede. Or come la sentenza del 1.° luglio mentova la legge seconda, e non rammenta la prima? Questa reticenza non è senza ragione. La legge prima scompaginava il suo sistema di mandare per il solo circolo di denaro pubblico due padri di famiglia in galera, e siccome quella legge parla di pena del *quadruplo* nel caso di *contratto fenebre* col denaro pubblico, e la seconda parla di *deportazione*, e di *capitale supplizio* pel *semplice mutuo*, questa seconda legge dall'altra disgiunta favoriva il sistema della sentenza per due maniere: fissando che la semplice *diversione* del denaro pubblico costituiva il delitto: considerando perfetto il delitto senza l'estremo del *lucro*.

È però alla sentenza del 1.° luglio avvenuto ciò che avviene a chi si lascia *adescare*, capitar cioè là d'onde non è più dato ritorcere il passo, e capitar male.

Conviene riportar quì l'original testo di quelle due leggi.

Dice la *L.* 1. *cod. de his qui ex pub. rat. etc.* « ivi » *Si quis ab exactoribus tabulariis, et arcariis officiisque rationum fœnebrem pecuniam* « *sumpserit detectus in eodem, ad quadrupli pœ-* « *nam ex hac authoritate teneatur* ».

Dice la *L.* 2. *cod. eod.* « ivi » *Sciant omnes,* « *accipiendi mutuo ex largitionibus sacris auri,* « *non patere cuiquam facultatem. Quod si quis* « *aurum ex nostro ærario privatis commodis pro-*

« *futurum, occulte aut cautionis aut sponsionis*
« *fide ut debitor redditurus sine nostra authorita-*
« *te acceperit: ablatis bonis omnibus, perpetuæ*
« *deportationis subdetur exilio. Ii etiam qui ex*
« *memoratis thesauris sub specie publici credi-*
« *toris aurum cuiquam commodaverit aut dederit,*
« *capitati sententiæ subiugetur* ».

Antonio Matheo, il quale riferisce seccamente quelle due leggi, non è la scorta migliore per apprezzarne il vero significato.

Non è altrimenti vero però, come la sentenza suppone, che tutti i criminalisti sian concordi nel riferire quelle leggi al titolo del peculato. Il Deciano, uno de' più antichi spesso citato da *Antonio Matheo* e forse causa della inesattezza sua, si esprime a questo proposito in modo dubitativo relativamente alla *L.* 2. sulla quale la sentenza del 1.° luglio ha inteso di farsi forte (1).

Ma quel caratterizzare un capitale delitto sopra un VIDETUR a tutti non piacque, onde non *tutti i criminalisti* annoverarono la specie di quella *L.* 2. tra i delitti di peculato, pensando forse che la *L.* 1. non vi appartenesse per ragion della *pena*, e che non vi appartenesse la seconda come *specie di gius singolare*, il quale non può esser mai tratto a re-

(1) *Tract. Crim. lib.* 8. *cap.* 28. *n.* 6. « Sed et qui pecuniam mutuam accipit ab officialibus publicis tenetur in quadruplum, *et l.* 2. *seq.* ubi capitalem imponit. Quod quidem *videtur* ad crimen hoc peculatus etiam spectare ».

golare altri casi oltre quello pel quale venne costituito (1).

Non ve l'annoverò il *Renazzi:* non ve l'annoverò il *Cremani:* non ve l'annoverò il *Voet*: non ve l'annoverò il *Paoletti:* non ve l'annoverai *io* ne' miei Elementi di dritto criminale (se cinque edizioni mi danno dritto di rammentarli); ed è notabile che non ve l'annoverasse il *Renazzi*, nè *io* pure il facessi, amendue seguaci perpetui dell'illustre Antonio Matheo.

I culti interpreti ravvisarono *antinomia* nelle due leggi; e si distinsero nei tentativi per conciliarla il *Cujacio*, ed il *Gotofredo* nel suo comento al Codice Teodosiano: perchè amendue appartenenti alla scuola detta *dommatica*, avente cioè in mira di rifondere legislativamente, e ridurre all'originale lor forma i materiali del dritto Romano, co' quali Triboniano, sebbene qualificato come il Bacone dell'età sua, costruì lo spesso imperfetto edifizio della sua compilazione.

È inutile quì riferire le opinioni di chi ravvisò tra le due leggi antinomia, e tentò conciliarla, al che sodisfa il dottissimo Gotofredo (2).

Ma le due leggi contemplano in realtà due casi interamente tra loro diversi, niuno de' quali ha potuto porger soccorso alla sentenza del 1.° luglio per dichiarare, che la recezione del denaro

(1) *L. quod vero 14. dig. de legibus l. quod contra 141. pr. dig. de Regulis Juris.*

(2) *Coment. ad Cod. Theodos. lib. 10. tit. 24. leg. 2.*

pubblico senz'animo di commetter furto è peculato.

La prima legge non fa che applicare al caso del *contratto fenebre* l'effetto del *dritto straordinario*, o privilegio del Fisco, il quale toglie il denaro di sua spettanza a chi lo incassò colla ragione del quadruplo (1).

La legge seconda è diretta a proteggere non qualsivoglia *denaro* fiscale ma la *specie dell'oro*, litteralmente dalla legge medesima designata perchè più preziosa, e più rara, e più a cuore d'ogni altra agl'Imperatori di Costantinopoli, i quali professarono la medesima massima della moderna Porta Ottomanna, la quale, come ognun sà, vuol esser sola dispensatrice dell'oro. Questa posizione di dritto, sebbene non approvata dal Gotofredo, è però quella, che tutti i *pratici* concordemente adottarono (2).

In ogni peggiore ipotesi per applicar questa legge al caso presente converrebbe provare che il

(1) *L. 5. Cod. de Privilegio Fisci l. 8. Cod. de Jure Fisci.*

(2) Bartol., Bald., Luca De Penna, Joannes De Plata, Cæpolla, Decianus, *De afflictis*. Caball. *Resolut. crim. cas.* 99. *n.* 71. « Insuper idem Camerarius publicam pecuniam infinitis fere personis mutuavit, occasione cujus mutui, etiam nunc remanet creditor in summa scutorum trium millium ducentorum, et ultra, quæ res sapit delictum, et tam officialis dans, quam ab illo accipiens mutuo pecuniam punitur in quadruplum, si pecuniam consistebat in argento, vel aere per *d. L. 1. cod. de his qui ex public. ration. mutu. pecun. acceper.* si vero consistebat in auro, accipiens tenetur pœna deportationis, et publicationis omnium bonorum, dans autem capitali sententiæ subigatur *d. L. 2. eod. tit.* cum aurum sit pretiosius omnibus aliis metallis ».

Martini, sebbene in ipotesi arcario debitore di specie, contrattò cogli accusati specie d'oro, del che non esiste prova negli atti.

N.° 3.

Del peculato per l'art. 169 *del Codice Penale, e della complicità per gli art.* 60, 62.

Desiosa la sentenza del 1.° luglio di distruggere con un principio di *dritto* le critiche conseguenze del *fatto* della pubblicità, colla quale i pretesi complici aveano agito ne' lor pecuniarj interessi con il Martini, sperò trovare anco nelle leggi Francesi relativamente al denaro pubblico lo strano concetto del furto commesso senz' animo di rubare.

Questo inconcepibil concetto ella pensò trovarlo relativamente al peculatore nella parola *detourné* dell' art. 169, e relativamente ai pretesi complici in un nuovo significato che ella intese di dare alla parola *recélé* dell' art. 62 (1).

La parola *detourné* colla quale l'art. 169 indica un modo di peculato, in aggiunta all'altra *soustrait*, colla quale indica un modo diverso del delitto medesimo (del che dovrò più diffusamente tra poco discorrere) fu appresa dalla sentenza del 1.° luglio come indicante il semplice *disviamento* del moto del denaro pubblico dalla linea ad esso dai regolamenti tracciata.

(1) *Vedansi gli articoli riportati quì addietro a pag.* 105-106.

La parola *recélé*, colla quale l'art. 62 indica la occultazione dell'oggetto appartenuto al delitto, fu appresa dalla sentenza del 1.° luglio come indicante il ricevere oggetto vietato ancorchè senz'animo, e senza scopo di occultazione.

Erano tutti questi giudizj della *coscienza* le millemiglia dalla *giurisprudenza* distanti: erano specie di esalazioni del religioso zelo concepito pel denaro pubblico dichiarato intangibile e sacro: era questa una specie di *legge d'amore*, la quale ravvisò la violazione del sacro ove non dovea ravvisarsi se non l'animo di locupletarsi coll'altrui danno.

Nello stabilire il significato della parola *detourné* la sentenza del 1.° luglio ripropose i ragionamenti già fatti per interpetrare la *L.* 1. *dig. ad L. Jul. Pecul.* sostenendo non essere necessario nel fatto del disviamento del denaro pubblico l'estremo del dolo, o animo di lucrare; e pretesto per così credere lo tolse dal confronto degli articoli 169, e 379 tra loro, osservando che nel primo non vi ha menzione di frode, e nel secondo indicativo del furto è fatta dal legislatore menzione della frode (1).

Facil cosa era dileguare queste false apparenze. O l'articolo 169 aveva voluto indicare il delitto di peculato, o avea voluto indicare un altro e diverso delitto. Non vi ha libro, o au-

(1) *Art.* 379. « Quiconque a soustrait *frauduleusement* une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol ».

tore, o giurisprudenza la quale non consideri quell' articolo come costituito a designare e punire il furto del denaro pubblico (1). Se l' articolo 379 nell' indicare piucchè nel definire scientificamente il furto considerato nella sua semplicità esige l' ablazione fraudolenta, ciò nient' altro significa se non la necessità, che nel definire il furto commesso a danno de' *privati* sempre si affaccia, di escludere dalla definizione tutte le specie che con apparenza di furto pur tali non sono o perchè scusabili, o perchè non criminalmente perseguitabili, o perchè con altro e diverso titolo caratterizzabili (2). Ma quando la legge parla del furto del denaro pubblico ricorre la riflessione già fatta in proposito della *L.* 1. *dig. ad Leg. Jul. Pecul.* Qual necessità vi ha che ella usi delle frasi designative della delittuosa coscienza quando ella ha parlato di *sottrazione?* E di sottrazione parla l' articolo 169, diguisachè quando ella aggiunge il *disviamento* non può credersi che ella dal concetto della sottrazione sia improvvisamente passata a un concetto totalmente diverso, onde ragion vuole che il *disviamento* del denaro pubblico sia stato dal legislator concepito come at-

(1) Sirey *Codice penale annotato, traduzione del sig.* Liberatore, *col confronto delle Leggi Romane. Edizione di Napoli all'art.* 169.

(2) Citerò me medesimo non come autore degno d'essere agli altri anteposto, ma come quello che avendo scritto dopo di tutti gli altri ho potuto raccogliere in un solo e critico punto di vista ciò che gli altri scrissero di questo delitto, *Element. Jur. crimin. lib.* 3. *tit.* 4. §. 990.

to animato dalla medesima specie di dolo, da cui concepì la sottrazione animata.

E vaglia il vero. Il significato grammaticale non che legale del vocabolo *detourné* egli è per quanto ne attesta il Vocabolario dell'Accademia Francese, quello d'un atto che sottrae l'altrui con animo di appropiarselo (1); e niuno ignora che l'autorità di vocabolario normale d'una nazione ha la stessa autorità negli oggetti scientifici o letterarj che ne' giuridici, onde non è dato ai giuristi di declinarne (2).

Ma come immaginare che il Francese legislatore, avendo preconcepito il *disviamento* del denaro pubblico come delitto nella sua specie perfetto per la sola *materialità* del suo disviarlo dalla linea dai regolamenti assegnatagli senza ponderare l'intuito del lucro, o altra turpe causa di fare, abbia potuto sovvertire tutte le regole di dritto penale ed ammettere che senza dolo possa un delitto sussistere quando è principio elementare che il dolo è il fonte di tutti i delitti? (3)

L'art. 169 non fu per la Francia ciò che fu l'*Ancile* piovuto dal cielo per Roma. Quell'articolo era emanazione del dritto penale delle an-

(1) *Dictionnaire de l'Académie Francaise vol. 1. pag. 492. col. 2. verb.* detourner.

(2) *Rota Florentina nella Florentina Primogenituræ de Bardellis del 1.° ottobre 1784. av. Raffaelli n. 11. 12.*

(3) Renazzi *Elem. Jur. crim. lib. 1. cap.* 5. §. 3. §. *delicta etc.*

tiche ordinanze, le quali indicavano pur esse col loro linguaggio il peculato co' nomi di *diversione*, di *disviamento* del pubblico denaro, e pur lo dichiaravano un *pubblico furto* (1).

Nè sarebbe dato a forza o arte d'umano ingegno qualificare come peculato un'azione, nella quale animo di rubare non fosse: nella quale per la parte di chi maneggia il denaro pubblico non fosse lucro, e per la parte dello stato danno non fosse: conciossiachè se così non fosse come non dovrebbero in questa causa comparire colla veste di rei, e dividere la carcerazione degli accusati tutti quegl'illustri, e sopra gl'illustri individui, i quali rivestiti di pubblici impieghi ebbero sempre dal Tesoriere anticipazioni de'loro stipendj? E non sarebbe stata l'anticipazione il *disviamento* del denaro pubblico, interpretando la parola come indicativa d'un moto dato al denaro pubblico fuor della linea che adesso doveano tracciare i regolari mandati?

Ma la sentenza del 1.° luglio non ad altro oggetto ingegnavasi di dare alla parola *detourné* l'esorbitante, ed erroneo significato di un disvia-

(1) Ord. 1629. art. 398. « Toutes lea dites fautes étant *laroins publios*, commis par ceux qui sont ordonnés pour l'adminiatration des charges, dont les fautes commisea en leura mêmes chargea, sont non aeulement de la mème ou plua grande consideration quea les larcina domeatiquea, *punis de morts*, mème pour dea sommes médiocres, maia aussi à raison du mal que causent les *divertissemens*, larcina et autres fraudea susditea » Muyart De Vauglans *Les lois criminelles dans leurs ordre naturel liv.* 3. *tit.* 2. §. 12. *n.* 5.

mento qualunque del denaro pubblico dalla linea intellettuale de' mandati di pagamento se non a quello di trovare ad essa un delittuoso correlativo nella parola *recélé* interpetrandola come designativa del semplice atto di ricevere ancorchè non accompagnato da animo di fraudare, e occultare. Con questa dottrina ella imprimeva ai *conti correnti*, e al *circolo del denaro* il carattere che pur volea loro imprimere di *continuati* delitti.

Mi spiace, o Signori, dover sembrare, come gli antichi dicevano, accogliere Ercole alla mia mensa, cioè trarre in lungo troppo, ed inutilmente il mio dire. Ma non dovea la sentenza del 1.° luglio dir dal lato suo ciò che ha detto perchè io la mia orazione circoscrivessi al solo e vero bisogno di questa causa.

L'articolo 62 dichiara complicità il *recélér* oggetti appartenuti al delitto. La traduzione officiale di quell'articolo spiega quella parola *occultare*. Lo credereste? La sentenza del 1.° luglio immagina che il significato della parola *occultare* sia dubbio: invoca un decreto del 30 aprile 1810 il quale prescrive che in caso di senso dubbio della traduzione si debba ricorrere al testo originale, ed alla giurisprudenza; e soggiunge che la parola *recélér* nel testo francese *si estende a chiunque scientemente dà ricetto a cose in qualunque modo ottenute per mezzo di misfatto*, o come dice il Ribaud, *si estende a quelli che scientemente hanno approfittato dell'effetto del crimine*:

in breve secondo il Nani, *riguarda qualunque complice dopo il delitto.*

È questa, come voi ben scorgete Signori, una giurisprudenza penale la quale ha nel suo solo annunziarsi la propria confutazione. Pure continuerò il mio aver Ercole a pranzo, ed osserverò,

I. Non è dubbio il senso della parola *occultare* usato per spiegare *recelér* dalla traduzione officiale: ne è luogo a invocare il decreto del 30 novembre 1830 il quale provoca al testo, e alla giurisprudenza nel solo caso di dubbio. Imperocchè è regola di critica forense che ove di cose per se medesime chiare si tratti non è lecito avere alla interpetrazione ricorso (1).

II. Non è neppur dubbio o controverso il significato della parola *recélé* dell'articolo 62 in materia di complicità. Il *recélé* come delitto si verifica in materia di espilata eredità (2). Il *recélé* come complicità designa il prendere per occultare (3).

(1) *L. aut ille* 25. §. 1. *dig. de legat.* 3. *l. continuus* 137. §. *cum ita* 2. *in fin. Dig. de verb. oblig. l. pediculis* 32. §. *argento* 2. *dig. de auro argento etc. l. cum manu* 80. §. *sylva* 2. *dig. de contr. empt. Rota Rom. in Romana fructuum dotalium* 1. *jun.* 1801. *n.* 4. *cor. Resta.* Laur. Quarterii *Hermeneuticæ legalis lib.* 1. *cap.* 1. §. *IV.*

(2) Muyart de Vouglans *Les loix criminelles dans leurs ordre naturel liv.* 3. *tit.* 6. §. *VIII. n.* 2. «C'est aussi par cette raison que le droit Romain avait etabli en ce cas une action particuliere, et purement civile sous le nom d'*actio rerum amotarum*, et que nous appellons suivant nos usages *action en recellés etc. Dictionnaire de l'Académie Francaise vol.* 2. *mot* recélér «Garder et *cacher* le vol de quelqu'un».

(3) *Dictionnaire de l'Académie Francaise vol.* 2. *pag.* 501. *col.* 2. *mot* recélér.

III. Quando pure il Ribaud, e il Nani che il cita, fossero la *giurisprudenza* alla quale provoca il decreto del 1830, essi non direbbero cosa diversa da quella ch'io dico: perocchè se quegli autori esigono nel *recélé* il *profitto*, cioè il lucro di chi riceve, questo lucro trattandosi di materia delittuosa non può chi riceve sperarlo se non la nasconde. Il Nani non parla *generalmente*, nel luogo citato, di delinquente accessorio dopo il delitto, ma parla del compratore di cose furtive: onde la sentenza bonariamente credè ch'egli indicasse un *recélé* senz'animo d'occultare (1), non riflettendo che allorquando si tratta di compratore, all'effetto di stabilire se egli abbia o innocentemente o facendosi complice agito, si distingue se egli abbia o *pubblicamente*, o *clandestinamente* comprato (2).

IV. I giureconsulti Romani, nostri maestri nel dritto, per indicare il *recélé* o dissero *ricettare* (3), o dissero *suscipere* (4), e col vocabolo *suscipere* designarono l'atto di accogliere con animo di occultare (5).

(1) Nani *Principj di giurisprudenza crimin. pag.* 159.

(2) De Angelis *De delictis cap.* 60. Renazzi *Elem. jur. crim. lib.* 4. *part.* 4. *cap.* 11.

(3) *L.* 1. *dig. de his qui latrones vel aliis crim. reos receptaverint.*

(4) *L. unica cod. de crimin. Peculatus* « Vel qui subtractos ab his scienter susceperint ».

(5) *L.* 5. *dig. ad leg. Fab. de Plagiariis l.* 48. *dig. de furtis l.* 11. *dig. de interd. et relegatis l.* 20. *dig. de Fideic. libert.* Gaji *Coment. lib.* 3. §. 183. *Instit. tit. de obligat. quæ ex delicto nasc.* §. 4.

V. Tutti gli espositori, ed interpetri all'articolo 62 spiegarono il vocabolo *recélé* come significativo di *occultazione* (1), la quale sola, a differenza della recezione semplice, è punibile perchè rende più difficile la scoperta del delitto e del delinquente (2).

N.° 4.

Appendice sul CONSIGLIO, *e sulla* PROMESSA *come atti di complicità.*

Non saprei nella incomposta farragine degli oggetti, ché in questa causa a me intorno si ammassano, ove meglio collocare l'esame della giuridica qualificazione del *consiglio* dato dall'accusato al Martini a torre denaro pubblico per il restauro della sua casa, e della *promessa* pur datagli di ripianare il Tesoro in caso di verificazione (esame, al quale poc'anzi mi astrinsi) (3) se non in questo luogo ove molte cose furon discorse sull'arcario debitore di *specie*, e sul modo di divenir complice del suo peculato.

Rettamente parlando manca quì il consiglio perfino nella sua *materialità*. Il Martini dice al-

(1) Franciscus Petr. Ulens *Dissert. inaugural. de criminum Fautoribus. Lovanii* 1825. *pag.* 54. Alex. Francisc. Mommaerts *Dissert. de crimin. Faut. Lovanii* 1825. *pag.* 26.

(2) Ulens *loc. cit. pag.* 48. Mommaerts *loc. cit. pag.* 21.

(3) *Vedasi qui addietro a pag.* 94.

l'accusato se egli ha da prendere dal Tesoro pubblico una somma per il restauro della sua casa. L'accusato, rispondendo che sì, dà il proprio *assenso*, ma non consiglia: nè in ciò che dice vi ha esortazione, incitamento, allettamento o altro qualsisia atomo della forza morale che costituisce il *consiglio* (1).

Conobbero forse i Legislatori Francesi le antiche e le moderne questioni le quali divisero i giureconsulti sul carattere giuridico del consiglio (2), e però con molta saviezza non lo mentovarono tra gli atti di complicità.

In mezzo alle incertezze ed alle perplessità di questa materia, ogni volta che è stato necessario determinare il carattere del *criminoso consiglio*, il senso comune non che la equità ha suggerita la osservazione, che il consiglio non può qualificarsi come criminoso se non quando, tutte le altre cose eguali, chi lo dette aveva un grande interesse a darlo (3); e ciò intese ed esprimer

(1) *L. 50. §. pen. dig. de Furtis* « Consilium dare videtur qui *persuadet*, et *impellit*, atque *instruit* consilio ».

(2) Barbeirac *ad Puffendorf Le droit de la nature, et des gens liv. 1. chap. 14. not. 16.*

(3) Muyart de Vouglans *Les loix criminelles dans leur ordre naturel liv. 1. tit. 2. §. 3. n. 3.* « C'est aussi par cette raison que celui qui donne le conseil ne devient punissable suivant les loix que dans le cas seulement ou il serait prouvè que le conseil a été *frauduleux*: c'est à dire qu'il a été donné par des vues d'un intérêt personnel, ou par baine et vergeance contre celui envers le quel le crime aurait été commis ».

volle il giureconsulto allorchè disse che chi esorta non è da paragonarsi a colui che commette (1).

Ma la sentenza del 1.° luglio credette evitar questo scoglio col citar me, che definiva il *morale* non il *criminoso* carattere del consiglio, e che il mio divisamento meglio spiegava di poi (2).

Più non dissi allorchè io scriveva, e parlava per la cassazione di quella sentenza: nè più dire or vorrei. Ma a dire obbligo d'uffizio, e necessità mi costringe.

La sentenza del 1.° luglio, per avvalorare la sua giurisprudenza del consiglio criminoso senza utilità a darlo, si fece forte... sull'esempio dell'omicidio commesso in altrui grazia... parificando alla strage d'un uomo il consiglio... ignorando, o non rimembrando, non potersi nell'omicidio allorchè il delitto è provato, parlare di sproporzione di causa per dirlo non omicidio punibile: avendo obliato esser nota e divulgata in termini d'omicidio la massima, che la *pravità* della cosa assorbisce ogni *sproporzione* di causa (3).

(1) Ulp. *in l.* 20. *dig. de his qui notant infamia* « Non enim qui exhortatur mandatoris opera fungitur ».

(2) *Jur. Crimin. Elem. lib.* 1. *part.* 1. §. 224. *Teoria delle leggi della sicurezza sociale lib.* 2. *cap.* 18. §. *II.* Mentre io scriveva queste pagine mi fu resa nota la stampa della sentenza del 1.° luglio, ove vidi citata, e ben confutata questa mia seconda opera in una nota pag. — ch'io nell'autografo di quella sentenza non avea letta.

(3) Poggi *Elementa Jurisprud. crimin. lib.* 3. *cap.* 4. §. 31. « Neque porro etsi levis (*causa*) interdum, nec *tanto* respondere *facinori* fortasse videatur, id plurimi refert ubi cædem admissam fuisse liquido constet: *pravitas enim rei proportionis defectum implevisse tunc dicitur* ».

Nè vorrò perdere l'opera, e il tempo in confutare ciò che la sentenza soggiunge esservi stata pell'accusato utilità in conciliarsi la *benevolenza* e la *obbligazione d'un Tesoriere della fatta del Martini*, e mostrare ciò esser vero la storia del denaro pubblico sotto la sua gestione. Inconseguenza se altra ve ne fu mai! perciocchè o l'accusato conosceva la *fatta*, e la *storia* ed era inutile cattivarsi la grazia del Tesoriere, al quale avea usato assai segnalato servizio colla rilevazione: o non la conosceva e non è concepibile che egli volesse cattivarsi una grazia di cui non poteva presagire gli effetti.

Parla bensì la legge di *promessa* come incentivo al delitto, ma la parifica al *dono*. Or che donava l'accusato dicendo che egli avrebbe in caso di verificazione ripianata la cassa, quando era a ciò come rilevatore obbligato: quando ciò diceva nel senso che il Tesoro non risentisse alcun danno? E la sentenza del 1.° luglio vuole che questa promessa sia parificabile alla conduzione dell'opera altrui, e che sia complicità di delitto a danno del Tesoro pubblico in chi dichiarò non volere il suo danno!

§. II.

Se il ricever denaro dal cassiere depositario importi scienza che esso è pubblico.

Sia pure il denaro pubblico, come la sentenza del 1.° luglio pretende, intangibile e sacro, ma finalmente il cassiere non è nè una *torre* nè un' *arca.* Egli è un uomo il quale ha tante *persone legali*, o rappresentanze quanti sono i dritti che esercita, o i doveri che adempie. Non conosco che Francesco Martini fosse sottoposto all' altrui potestà: egli era uomo di suo pieno diritto, onde era discernibile in lui una duplicità di *persona:* quella di *Tesoriere*, e quella di cittadino *privato*. Chi riceveva denaro da lui poteva riceverlo come dal Tesoriere, e poteva come dal privato riceverlo.

La sentenza del 1.° luglio taccia di *sottigliezza* questa duplicità di persona. Le son grato di questa taccia come d' elogio non meritato da me: mentre la sottigliezza è definita dalle leggi essere la diligente osservanza delle regole del proprio mestiere (1). Non so poi come la *duplicità* di persona possa tacciarsi di sottigliezza in senso sinistro quando ne esistono a stampa, e ne sono in uso nel foro trattati giuridici (2).

(1) *L.* 58. *dig. de verb. signif. l.* 10. §. 5. *dig. de quæst.* « Observationem regularum artis cujusque » Vicat *Vocab. jur. vol.* 2. *pag.* 480. *col.* 1.

(2) Caroli Ant. De Luca *Tractatus de pluralitate hominis legalis, et unitate plurium formali. Neapoli* 1683.

Soggiunge la sentenza del 1.° luglio che ammettendo la *sottigliezza* si aprirebbe l'adito alla facile dilapidazione del denaro pubblico; e quì più cose rispondo,

I. Esser logica massima il dettato « *adducere inconveniens non est solvere argumentum* ».

II. Esser la duplicità di persona non che un fatto, un principio di dritto dalla legge non repudiato, ed essere ufficio del magistrato applicar la legge non censurarla.

III. Essere inconveniente più grave del pericolo del denaro pubblico quello della individuale libertà del cittadino, dono tra gli altri il più sacro che abbia ad esso Dio Ottimo Massimo compartito

« *Non bene pro toto libertas venditur auri* (1).

Certo: gli effetti della duplicità di persona non debbono esser cose ideali ed aeree, ed hanno bisogno d'esser sostenuti dal fatto. Vale a dire, sostenendo che era nel Martini questa duplicità, ho a cuor l'esser franco, ed ammetto, che convenga provare, che egli, come avea *nell' atto* denaro *pubblico*, avea pure in *potenza* e nell' *atto* denaro *privato*.

Se io non riduco il denaro privato nel Martini a un atto di fede, non mi neghi la sentenza del 1.° luglio un atto di carità permettendomi di provarlo.

(1) *Non ben si vende libertà per oro.*
Juven. *in Satyr.*

Ed infatti la potenza nel Martini ad aver denaro privato la sentenza stessa la prova quando stabilisce, che egli avesse col vecchio cassiere come privato un credito di lire 94,000 con gl'incassi del quale o poteva ripianare la cassa, o poteva stabilir conti correnti e circolo di denaro con chicchessia (1). E non risulta dagli atti che il Martini nel 1831 avesse con Monsignor Foscolo un credito di lire 25,000? E non prendeva il Martini denaro a cambio da tutti?

Se si rifletta che ne' conti correnti il Martini stette col signor Galli in disborso e per poco tempo della somma di scudi 1500. non in un sol tempo, ed in una sola volta ma in più tempi e da piccole somme formata: se si aggiunga che nel circolo di denaro è chiara, evidente, ed inoppugnabil la prova che i primi scudi 3000. andarono dal signor Galli al Martini: è forza ammettere non il possibile ma il certo fatto che privati furono i denari circolati da questi a quegli, o che al sommo probabile fu la credulità del signor Galli che i denari fossero tali.

In coerenza di questa credulità egli parlò sempre ne' suoi costituti, de' quali infinito fu il numero, de' conti correnti e del circolo, protestando che egli avea inteso agir sempre col Martini, col Tesoriere dello Stato non già.

Questa credulità è resa ancor più probabile in

(1) *Vedasi la difesa a stampa pag. 64.*

lui dalla circostanza che non consta dagli atti essersi egli trovato presente mai ai pagamenti fatti per lui dal Martini, o alle spedizioni del denaro che il Martini gli fece.

E come vorrebbe o potrebbe in buona coscienza l'accusatore sostenere che l'accusato conobbe essere stato denaro pubblico, denaro *intangibile e sacro* quello che il Martini pagò per lui, o a lui spedì?

Quanto al denaro pagato per lui, e risultante dai conti correnti egli non lo vide neppure; diguisachè, se prima di sapere bisogna vedere, è cosa assai strana pretendere che il signor Galli sapesse esser pubblico il denaro che non avea potuto neppur vedere.

Quanto al denaro in qualsivoglia modo circolato dal Martini verso dell'accusato, qual sarà il *criterio* che la sentenza del 1.° luglio, tacciando la duplicità di persona di *sottigliezza*, avrà potuto adottare onde onestamente concludere che il signor Galli avesse scienza che pubblico fosse?

Scelga l'accusatore qual *criterio* pur vuole o quello del *titolo* dell'uffizio, o quello del *luogo*, o anco il *criterio metallico*, circoscritto cioè alla specie emessa dal Tesoriere; non gli avverrà di trovarne uno col di cui ordigno possa stabilire che chi riceveva denaro da lui avesse la scienza che di pubblico non di privato trattavasi.

Se l'accusatore sceglie il criterio del *titolo* dell'uffizio onde asserire che i denari dati ad alcuno

dal Tesoriere dello Stato si dovevano presumer pubblici, si troverà illaqueato in assurdità mostruose.

In primo luogo gli sarà necessario di sostenere che l'uffizio di Tesoriere è una specie di *monacismo* con voto di povertà, il quale obbliga chi n'è rivestito a non avere indosso denari di suo: che il Tesoriere in mezzo al denaro è una specie di Tantalo, il quale, coll'acqua fino alle labbra e assetato, non può prenderne un sorso.

In secondo luogo è osservabile che il Tesoriere è tale ovunque si trova. Il titolo dell'uffizio è inerente a lui, e per tutto lo segue: esso è inerente al suo sangue e alle sue ossa. Egli è Tesoriere nella sua casa come lo è nelle stanze del proprio uffizio: tale al passeggio: tale al teatro: tale quando mangia o dorme; e se vi piacesse convertire il Tesoriere in quel famoso Nerazio, di cui parla Gellio, che ridendosi della legge, la quale puniva gli schiaffi colla multa di venticinque assi, passeggiava col servo dietro portante un sacchetto schiaffando, e facendo al servo pagare, egli pagherebbe col denaro pubblico.

Così il criterio del titolo dell'uffizio avrebbe contro di sè la regola logica, la quale dice che un argomento che troppo prova non prova nulla.

Prenda l'accusatore il criterio del *luogo:* le sue pretensioni non diverranno migliori.

Con questo criterio vorrebbe l'accusatore stabilire che tutti i pagamenti, tutte le spedizioni

di denaro che il Tesoriere fa nelle stanze del proprio uffizio debban presumersi pagamenti, e spedizioni di denaro pubblico non di privato.

L'aria delle stanze dell'uffizio è dunque pel Tesoriere una specie d'*isolatore*, di *coibente* che esclude dal loro ambito denaro di sua proprietà. Il Tesoriere entrando in quelle stanze si trova nell'alternativa o di dover lasciare il proprio denaro alla porta, o di vederselo per una specie di chimica affinità in pubblico trasformato.

Ma il criterio dell'aria non è il criterio del luogo. Il luogo è un punto dello spazio, e tale non è se non si confronti per la situazione o per le distanze con altro. Così il criterio del luogo dee nella presente questione librarsi tra le stanze dell'uffizio del Tesoriere ov'è il denaro pubblico, e la sua casa di abitazione ov'è il suo privato denaro.

Se il Tesoriere nelle stanze del suo uffizio deve supporsi *ratione loci* emetter sempre denaro pubblico, e nelle stanze della sua casa denaro privato, che avverrà quando egli consegni una somma di denaro per via? In questo sistema le distanze saranno il criterio per determinare se egli emetta denaro *pubblico* ossivvero *privato?* Essendo più vicino al Tesoro che alla sua casa, si dirà che egli emetta denaro *pubblico?* Se più vicino alla casa sua che al Tesoro, si dirà che emetta denaro *privato?* E se egli è a distanza geometricamente eguale tra il Tesoro e la casa, ed emette

là del denaro, come decidere se esso sarà pubblico ossivvero privato?

Accolga l'accusatore, se così vuole, il *criterio metallico*. Che ne farà? Quando pure volesse applicar la *frenologia* alla identificazione della moneta non troverebbe in essa al tasto l'organo della *pubblicità*. Il criterio metallico sarebbe non che il peggiore di tutti, ridicolo perchè le regole di ragione, il senso comune, la naturale indole delle cose, la scienza e la ignoranza in questo concordi dichiarano non *identificabile* la moneta (1).

La scienza è un fatto: crederlo o non lo credere è di competenza della convinzione; ma la convinzione non può credere ai fatti impossibili: non può stabilire la esistenza della fontana di gioventù, della pietra filosofica, dell'oro potabile, del magnetismo di Mesmer, e così farebbe se volesse stabilir la scienza dell'essere tale o tale altra moneta quella della quale si disputa, perchè la moneta è di natura sua non identificabile.

Pare a me, o Signori, d'aver parlato col comune criterio escludendo quello del *titolo* dell'uffizio, quello del *luogo*, e il *metallico* come mezzi creduti opportuni a stabilire in chi riceve denaró dal Tesoriere la scienza che esso è pubblico e non privato. Ma poichè mi rese pauroso la taccia di *sottigliezza;* dopo aver fatto parlare

(1) De Luca *De Debit. et Cred. disc.* 45. *n.* 16.

il ragionamento, mi sia permesso di far parlare l'autorità. Piacciavi di consultare, usciti che siate da questo recinto, un autor non sospetto, l'insigne Merlin nel suo Dizionario alla parola *peculato*, e vedrete se a torto o a ragione sostenni esser cosa *impossibile* determinare che chi riceve denaro dal cassiere conosca quel denaro esser pubblico, e non privato (1).

§. III.

Della qualità di Tesoriere o DEPOSITARIO, o AMMINISTRATORE *in Francesco Martini*.

Furono così imperfette le idee degli antichi sul cambiare del valor d' un oggetto o considerandolo come *specie* o *corpo*, o considerandolo come *quantità pecuniaria*, che passò ne' tempi posteriori in proverbio il goffo errore di quel L. Mummio, il quale consegnando a vettori per trasportarsi a Roma tavole, e colonne di sommi artefici tolte a Corinto, disse loro che se le avessero disperse ne renderebbero delle nuove (2).

(1) Merlin *Repertoire universel, et raisonné de Jurisprud. vol.* 9. *pag.* 167. *col.* 1. *mot Peculat.* « Une autre déclaration, qui serait encore d'une exécution difficile, c'est celle qui condamne les personnes *qui ont reçu de la main des comptables, des deniers qu'ils n'ignorent pas appartenir au Roi, à les rendre avec le quadruple.* Comment convaincre un homme qu'il savait que l'argent dont un comptable lui a fait présent, ne lui appartenait pas, et appartenait au Roi? »

(2) Vell. Paterc. *Hist. lib.* 1.

Sembra che gli antichi questori a Roma anzichè essere depositarj del denaro pubblico ne fossero se non in tutto almeno in gran parte gli amministratori: perciocchè se aveano la custodia del Tesoro dello Stato collocato nel tempio di Saturno (1), aveano pure la ingerenza d'incassare le rendite pubbliche, far vendere, e convertire in denaro il bottino preso al nemico, e pagare ai Magistrati le somme che la repubblica avea loro assegnate (2): in conseguenza di che essi come amministratori erano tenuti a render conto dell'incasso e della spesa (3).

Tutto questo avveniva allorchè il circolo del denaro pubblico non oltrepassava i limiti della sacra città, alla quale per ragion di conquista affluiva, e dalla quale per la ragione medesima non refluiva.

Non cessava per questo d'esser pubblico il denaro che i questori amministravano; e poichè come amministratori o erano nella necessità di far pervenir somme da un luogo all'altro o erano costretti ad affidare ad altri il pensiero di custodirle, non è difficile concepire come in un tempo nel quale i segni rappresentativi della moneta non erano stati ancora inventati, le loro spedizioni e le loro consegne si facessero per mezzo di commissionati, i quali o si costituivano depositarj

(1) Ascon. *in Verr. lib. 1. cap. 4*. Svet. *in Claud. c. 14*.
(2) Polib. *Histor. lib. 6. cap. 11*.
(3) Plutarc. *in Poplicola pag. 103*.

delle *specie* del trasporto o della custodia delle quali s'incaricavano, o si accollavano a lor rischio e pericolo il pagamento costituendosi così debitori di *quantità*, al che è da riferirsi la distinzione d'un modo e dell'altro, di cui in seguito i giureconsulti parlarono (1).

La necessità di ravvisare i questori o tesorieri pubblici come amministratori si fece viemaggiormente sentire allorchè per lo sfacelo della romana potenza andandosi grado a grado formando gli *stati*, il circolo del loro denaro ebbe a farsi in cerchio più implicato, e più esteso: allorchè la scoperta dell'America aumentò la massa delle specie circolanti: allorchè i bisogni della crescente civiltà aumentarono ne' corpi politici le occasioni ed i titoli d'incasso, e di pagamento: allorchè queste occasioni dall'interno dello Stato all'esterno si estesero: allorchè finalmente per la invenzione delle cambiali e della carta monetata nella mente degli uomini relativamente al denaro prevalsero le idee di *quantità* a quelle di *specie*.

D'onde venne quella generale consuetudine di tutta Europa per la quale gli arcarj, questori, o tesorieri dello Stato furono considerati non altrimenti come *depositarj* e *custodi* ma come *amministratori* del denaro pubblico, e della

(1) Ant. Math. *De Criminib. ad lib. 48. dig. tit. 10. cap. 1. n. 7.* ove si parla de' vettori, e degli Editui ma non si dà cenno da chi gli uni o gli altri ricevessero il denaro o da trasportarsi o da custodirsi.

quale consuetudine tutti gli scrittori di criminale diritto fanno aperta testimonianza (1).

Poichè l'articolo 169 del Codice penale di Francia ha dovuto concepire le attribuzioni giuridiche del cassiere quali le leggi della Finanza le aveano costituite, all'oggetto di determinare se i ricevitori de' denari pubblici, qualunque esser possa la lor gerarchia, venissero in quel paese considerati o come nudi e semplici *depositarj* e *custodi* del denaro pubblico o sivvero *amministratori* convien rivolger lo sguardo a quelle leggi, le quali a dir vero, e senza fare eccezione di sorta alcuna considerarono gl'indicati ricevitori come *contabili*, vale a dire come amministratori (2).

Nè in diversa maniera le leggi, e i regolamenti della Finanza Lucchese considerano il Tesoriere.

Poteva nascer dubbio sulle attribuzioni giuridiche di quella carica, e credersi depositaria e

(1) Ne attestano Cuman. *cons.* 178. *in* 2. *dub. n.* 3. Dec. *cons.* 6. Alciat. *cons.* 12. *n.* 7. Peregrin. *De Jure Fisci lib.* 2. *tit.* 3. *n.* 10. Boss. *Tract. crim. tit. de Fisco, et privilegiis ejus n.* 50. Bursatt. *cons.* 325. *n.* 2. 3. Caball. *Resol. crim. cas.* 99. *n.* 74. Sabelli *Summ. div. tract. verb.* pecunia *n.* 15. Carpzov. *Practica rer. crim. Sax. quæst.* 85. *n.* 10. « Quæstores *ut plurimum* pecuniam suo periculo suscipiunt, ejusque nomine cautionum præstare, atque fidejussores dare solent » ove è notabile l'errore di quel *suo periculo:* perciocchè poi scende a dire potersi il questore, che ha data cauzione, perseguitare per furto, lo che per dritto Romano non sussisterebbe. Tanto è vero che in questa materia i più agguerriti inciamparono.

(2) Merlin *Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence vol.* 2. *pag.* 672. *col.* 2. « Comptable c'est celui qui est assujetti à rendre compte des *affaires qu'il a gerées* ».

custode non amministratrice allorchè esisteva quella del *ricevitore*, essendo quella di *pagatore* separata e disgiunta. Ma quando queste cariche appariscono insieme riunite, e che il Tesoriere è destinato a riscuotere ed a pagare, è forza considerarlo non come depositario, e custode ma come amministratore e gestore del denaro pubblico: perocchè senza esserlo e dovendo ritenere il denaro come *specie* e non come *quantità* gli sarebbe impossibile d'incassare e pagare. Egli incassa a modo d'esempio un doppione di Spagna, e deve pagare quaranta lire: come potrà farlo se non ha facoltà di convertire in quantità la specie? Egli incassa contanti ed è incaricato di spedire a Vienna, o in altro luogo una somma: come può farlo se non può disporre delle specie d'oro e d'argento, e convertirle in quantità per formarne una lettera di cambio?

Ma la Finanza non esige forse dal Tesoriere una cauzione? Egli non la fornisce in *specie* ma la fornisce in *quantità*, e quando la fornisse in specie tornerebbe lo stesso, perchè per fare un confronto tra il vuoto possibile del Tesoro e la cauzione converrebbe convertir l'uno e l'altra in quantità. E d'altro lato chi ignora darsi la cauzione dell'amministrazione non per la specie che nel corso della sua gestione l'amministratore maneggia, ma per il reliquato della gestione, lo che non può essere se non una *quantità?* (1)

(1) Sacra Rot. *in Recent. part.* 4. *vol.* 2. *decis.* 301. *n.* 6.

La legge del 23 luglio 1818 in più luoghi e specialmente negli articoli 177-179 qualifica il Tesoriere *contabile*. Ciò che significa se non amministratore?

I registri, i conti, i mandati, in generale tutti i recapiti del cassiere sono tenuti a *quantità* non a *specie*. La legge sopraindicata all'articolo 178 gli concede, a vuoto scoperto, il termine di giorni cinque al ripiano. Che è questo se non il concetto d'un amministratore il quale potendo disporre del denaro come *quantità*, sodisfa a' doveri del proprio uffizio se pone in pareggio le *quantità?*

Incontro quì nuove, e più palpabili contradizioni nel linguaggio dell'accusatore. Egli non censura le *anticipazioni:* egli a discolpa del vecchio cassiere sosteneva, aver egli potuto restar debitore di lire 98,193. 4. 5. manifestandole. E ciò non pertanto egli si fa a sostenere, che il Tesoriere è un debitore allo Stato delle identifiche specie metalliche, delle quali ha fatto l'incasso: che egli non ne è l'amministratore, ma il depositario, e il custode; e soggiunge che la legge del 23 luglio 1818 è valutabile agli effetti civili non ai penali: che ella è diretta ai ricevitori particolari non al Tesoriere dello Stato: che non può nel Tesoriere concepirsi debito di quantità quando i casi fortuiti che diminuir potessero il denaro pubblico non sono a suo danno.

Ogni limitato intelletto concepirà facilmente,

che un Tesoriere depositario e custode del denaro pubblico non avrebbe potuto anticipar pagamenti a comodo de' creditori dello Stato, e che un simile Tesoriere non avrebbe potuto farsi riconoscere debitore d'un reliquato di *quantità*.

Strano oltre ogni credere è il dire, che il termine di giorni cinque concesso dalla legge del 23 luglio 1828 al Tesoriere per il ripiano delle somme nella verificazione di cassa trovate mancanti debba supporsi concesso agli effetti civili, non ai penali de' civili più gravi assai. Ma finalmente il Tesoriere non ha, a vuoto scoperto, un termine di giorni cinque al ripiano? Si tratta quì di vedere se questo termine sia incompatibile col titolo del *deposito* e della *custodia*, e significativo del titolo dell' *amministrazione*: se la legge fissandolo ha considerato nel Tesoriere il debito di *specie*, ossivvero quello di *quantità*, e di *reliquato*. Se il termine non può concepirsi se non si concepisce il debito di *amministrazione*, di *quantità*, di *reliquato*, ciò debbe essere tanto agli effetti civili quanto ai penali se l'accusatore non vuol quì far comparire il divino *Pourousch* degl' Indiani, l'essere e il non essere nel tempo medesimo.

Non discuterò se la legge del 23 luglio 1818 sia scritta per i soli ricevitori particolari ossivvero anco pel Tesoriere dello Stato. Niun meglio della Finanza può conoscere questo punto di dritto, e la Finanza procedè contro al Tesoriere Martini a vuoto scoperto col metodo da quella legge tracciato.

L' accusatore si è lasciato illudere da ciò che io scrissi sul Tesoriere debitore di *quantità*, supponendo ch' io intendessi parlare di quello di cui fa menzione il Giureconsulto Paolo con quelle espressioni « *furtum pecuniæ publicæ ab eo factum* « *cujus periculo non fuit* ». Se io avessi inteso scrivere d' un simile debitore non avrei distinto il modo di commettere il peculato relativamente al giusto concetto da formarsi della complicità, ma avrei detto che peculato non v' era, ed avrei parlato non solo nell' interesse del signor Galli ma in quello pure del fuggitivo Martini (1).

Ho pensato ed ho detto, che debitore di peculato può rendersi il Tesoriere *amministratore* come il Tesoriere *depositario*: ma ho voluto indicare esistere una legal differenza tra le attribuzioni dell' uno e le attribuzioni dell' altro: sebbene l' uno e l' altro non siano responsabili de' casi fortuiti i quali fanno perire il denaro custodito dall' uno, e dall' altro amministrato: conforme relativamente alle cose al maneggio dell' amministrator consegnate le regole le più note del dritto prescrivono (2).

Credereste, Signori, che delle cose e de' principj de' quali ho avuto l' onore d' intertenervi fin quì sia nella sentenza del 1.° luglio pur una sola

(1) Vedansi le questioni su tal proposito suscitate nel foro nel Paoletti *Inst. crim. theorico-pract. vol.* 2. *lib.* 4. *tit.* 1. §. 7.

(2) Sacr. Rot. *in Recent. part.* 14. *decis.* 256. *n.* 5. *et seqq.*

parola? Questa sola parola in quella sentenza non v'è.

E fu questo forse il motivo per cui la sentenza del 1.° luglio con una semplicità, la quale fa ricordare il bel secol d'oro

« *Le siecle d'or qui dura quelques jours*

domanda a me, che non poteva risponderle, perchè io sostenga non potersi concepire complicità nel caso presente in quanto si tratta di peculato commesso per mezzo di fraudata amministrazione, non per mezzo di proprio e vero furto: di pubblico denaro *disviato* non di pubblico denaro *sottratto,* (espressioni dell'articolo 169) quando nell'un modo e nell'altro è peculato per il litterale disposto di quell'articolo.

A questa domiziana domanda (1) mi accingo appunto, dopo le cose premesse, a rispondere.

§. IV.

Della complicità per ricettazione nel peculato commesso dal Tesoriere per fraudata amministrazione.

Son tante le triste vicende alle quali per la umana malvagità può il denaro pubblico soggiacere, che non dee recar meraviglia, essere stato

(1) Così detta dalla risposta del Giureconsulto a certo Domizio in una legge inserita nel Digesto.

questo titolo di delitto soggetto di dispute per la parte degl'interpetri del dritto Romano, de' pratici, e de' criminalisti filosofi.

Le più gravi tra queste dispute si aggirarono nel determinare la differenza specifica tra il delitto di *peculato*, e quel *de' residui*, dispute, che fino a dì nostri si prolungarono (1).

Tali dispute ebbero la loro origine non tanto dalla informe compilazione di Triboniano, quanto, almeno per quel ch'io ne penso, dal cambiamento del dritto che da' Romani a noi avvenne nel concetto giuridico del delitto di furto.

Le sottili giuridiche differenze del debito di *specie*, e del debito di *quantità:* del questore *depositario*, e del questore *amministratore:* del *delegatario* dell'incasso, e della spesa in certi particolari bisogni della repubblica, o *profitente* o *non profitente* il suo reliquato, resero implicata la giurisprudenza del peculato, e spesso ambigua la linea divisoria tra questo delitto, e quel de' *residui*.

Criminalisti di sommo nome anco ne' tempi a noi più vicini opinarono che *peculatore* dovesse dirsi colui il quale, arcario depositario e non amministratore del pubblico denaro, se lo appropriasse, e debitor di *residui* l'arcario amministra-

(1) Si distinsero in questa disputa il Cramer, lo Strauss, lo Struben, il Carraeh, l'Engau, il Putter, il Paelicke, il Kleinschrodt, il Quistorp, il Feuerbach, ed in ultimo Franc. Arnold. a Woringen *Commentatio de natura criminis de Residuis*.

tore che ne'proprj usi lo convertisse (1): la quale opinione, o accennata o adottata anco da qualche pratico incontrava serie difficoltà nella troppo sproporzionata differenza della pena stabilita all'uno ed all'altro delitto (2).

I principj che i giureconsulti Romani professarono sulla indole del delitto di furto, ravvisando *contrettazione* o nel togliere la cosa di altrui proprietà, o nell'abusarne ancorchè ricevutane la consegna dal proprietario, non permettono di credere, che essi facessero differenza tra l'arcario *depositario*, e l'arcario *amministratore* i quali avessero intervertito il denaro pubblico in proprio uso e profitto (3).

La posteriore distinzione adottata dai pratici per eludere la soverchia severità delle leggi, le quali aveano decretata al furto la pena di morte, dovette necessariamente dal furto commesso a danno de' privati passare a quello commesso a danno del pubblico erario.

Come in quello fu valutata la differenza tra l'*ablazione della cosa* contro la volontà del proprietario, vale a dire tra il *furto proprio*, e l'*abuso*

(1) Quistorp *Dritto penale* §. 4161 (non ne esiste traduzione). Stryk. *U. M. V. pag.* 794.

(2) Franc. Arnold. a Woringen *loc. cit.* §. 9.

(3) Sembrerebbe confermarlo la *L. unica cod. de Crim. Peculat.* la quale parla di giudici amministratori del pubblico denaro, e così pensa il Woringen, ma erroneamente. La legge parla del caso speciale di *giudici*, e contempla il caso di proprio e vero furto con asportazione della cassa.

della cosa consegnata contro la legge della consegna, vale a dire il *furto improprio*, così in questo fu valutata la differenza tra la vera sottrazione del denaro depositato, e l'abuso del denaro maneggiato con titolo di amministrazione, valutando questo titolo come idoneo a temperare e diminuire in parte la malvagità del delitto (1).

Ma questa giurisprudenza suggerita dalla equità era da molti rigettata come alla giustizia e al pubblico interesse contraria (2). Ella era però fondata nella indole delle cose, che i pratici sempre attentamente studiarono, e fedelmente seguirono. Potevasi bensì questa giurisprudenza abbandonare allorchè le leggi, divenute più umane e più giuste, apprezzarono non esservi proporzione tra la vita dell'uomo e il denaro, e bandirono dal peculato la pena di morte (3). Ed è da credere che i legislatori Francesi nello scrivere l'articolo 169 del Codice penale volessero esprimere l'*una* e l'*altra* maniera di commettere il peculato indicando la *sottrazione* come modo di peculato del *depositato* denaro pubblico, e il *disviamento* come modo di peculato del pubblico *amministrato* denaro, nel

(1) *L. Multi* 6. *dig. de publ, et vectigal.*, *Gloss. in l. Tutores* 33. §. 1. *verb.* contrectare *dig. de administr. Tutor.* ubi et Bartol. *num.* 2., Andr. Tiraquell. *De pœn. temper. aut. remittend. caus.* 58. *num.* 1., Math. Berlich. *P.* 5. *concl.* 57. *num.* 32. Carpzov. *Pract rer. crim. Saxon. quæst.* 85. *num.* 13. « Vulgata et communis est interpretum doctrina quod administratio temperet dolum ».

(2) Boehmer. *ad Carpzov. dict. quæst.* 85. *obs.* 2.

(3) Carrard *De la Jurisprud. crimin. sect.* 2. *chap.* 4. §. 4.

primo caso per la parte del *depositario*, e per la parte dell' *amministrator* nel secondo, mettendo alla pari la pena dell' un modo, e dell' altro.

Ma la parità della pena non estingueva la disparità de' due modi co' quali poteva esser commesso il delitto, e le conseguenze che al modo d'essere della complicità ne derivano.

La sentenza del 1.° luglio, ammettendo meco la diversità de' due modi della *sottrazione*, e della *distrazione*, dichiarava non poter comprendere la influenza di questa diversità sul carattere, e su i requisiti della complicità del delitto, e (la espressione mi sia permessa) faceva naufragio nella *generalità* con cui era scritto l'articolo 62 del Codice penale.

Questa generalità, destinata dal legislatore a comprendere tutti i casi di complicità senza specificarli, era un fallace criterio per impugnare che un modo di peculato ammettesse la complicità con atti d'un determinato carattere, e un modo l'ammettesse con atti di carattere in parte diverso. La complicità come *accessorio* è necessariamente subordinata all'indole del suo *principale*, e il principale essendo il delitto considerato nel modo col quale viene commesso è inoppugnabile che ella colla varietà del modo dee pure variare.

Facilmente s'intende la complicità del peculato commesso con *sottrazione*. Come il modo con cui si commette è assai semplice, consistendo nel porre

la mano nell' arca, e torne il denaro pubblico, così semplice è quello di farsene complice dando scientemente ricetto al denaro sottratto. A ciò basta nel ricettante la scienza dell' atto di sottrazione, e dell' essere sottratto il denaro ricevuto da lui; al che in realtà unicamente e strettamente si riferiscono i modi di complicità del peculato dalle leggi Romane indicati (1).

Come il modo di commettere il peculato per fraudata amministrazione non è così semplice, così non lo è quello di farsene complice.

Due grandi ostacoli incontra in questo secondo caso il concetto della complicità I. la specie di dominio che l' amministratore acquista sugli oggetti confidati alla sua amministrazione (2) II. la regola che prima del suo rendimento di conti non possa considerarsi nè debitore nè creditore (3); regola la quale, come inerente alla natura delle cose, dal giudizio civile è passata al penale, ed ha consigliato a stabilire, che per fraudata amministrazione non si possa contro l'amministratore criminalmente procedere se non sia prima civilmente intimato a render conto: onde per tal mezzo o resti quasi squarciato il velo che cuopriva il suo dolo, o egli abbia tempo a purgarlo col ripiano della sua

(1) *L. 1. dig. ad leg. Jul. Peculatus* « Neve facial quo quis auferat intercipiat ». *L. unica cod. de Crimin. Pecul.* « Vel qui *subtraçtos* ab his scienter *susceperint* ».

(2) Sacra Rol. *in Recent. part. 4. vol. 1. decis.* 121. *n.* 2.

(3) *Idem part.* 10. *dec.* 74. *n.* 26.

cassa (1): e ciò o si tratti di amministratore di *privato* denaro o di *pubblico* (2).

Non s' impugna che il denaro *pubblico* resti tale nelle mani del Tesoriere amministratore; ma poichè egli ne ha l' amministrazione: poichè l' amministrazione lo ha investito d' una specie di dominio sugli oggetti amministrabili, e poichè egli non deve cosa alcuna allo Stato prima d' aver reso il suo conto, nè la legge immagina in esso il dolo se non che quando egli a vuoto scoperto non lo ripiani, domanderò, Signori, se la sola notizia che il denaro è pubblico in chi lo riceve da lui con animo immune da progetto di furto (perchè questo progetto è escluso dai *conti correnti*, e da un *circolo* di denaro che và e viene con titolo di restituzione reciproca) sia sufficiente a stabilire l' odioso concetto della complicità del peculato qualora il Tesoriere l' abbia, amministrando il pubblico denaro, commesso: se ciò equivalga a ricevere dal Tesoriere il pubblico denaro con scienza non solo che esso è pubblico, ma

(1) Ansald. *De Commerc. disc.* 36. *n.* 4. De Luca *de Regalibus disc.* 119. *n.* 17. Poggi *Elem. Jur. crim. lib.* 4. *pag.* 33. §. 27. « Ideo in administratorem non conceditur actio, nisi, postquam rationes et positæ, et redditæ ab ipso fuerint, cum usque eo possit pœnitens voluntarios corrigere errores, et dolum purgare ». Ed ecco, a mio credere, perchè la legge Lucchese del 23 luglio 1818 art. 178 concede al contabile cinque giorni di tempo al ripiano, nuova ragione per credere, che la legge preconcepì il Tesoriere *amministratore* non *depositario* del denaro pubblico, conforme io dimostrai quì addietro a pag. 147.

(2) Sabelli *Summa divers. tract. verb.* pecunia *n.* 15. *ad med.*

che esso è stato sottratto come parlando della complicità si esprime la *L. unica cod. de crim. peculatus?*

Pare a me, mi è paruto sempre, e ad ogni conoscitore imparziale non può altrimenti sembrare, che il concetto della complicità non abbia nè aver possa in quella sola circostanza la propria base; e più osservazioni, e rilevanti tutte ve ne convincano.

Il denaro che il Tesoriere, fraudando l'amministrazione a lui confidata, dà ad alcuno, che lo riceve senz'animo di occultarlo, con animo o di riceverlo in restituzione di quel che ha dato, o di restituirlo divenendone debitore, potrà mai dirsi, pel prenditore furtivo come lo sarebbe il tolto dalla cassa per via di *ablazione*, vale a dire per atto di proprio e vero furto, e da alcuno con scienza d'atto simile ricettato? Sarebbe il crederlo un sovvertire la naturale indole delle cose: uno sconvolgere la economia di tutte le forze *intellettuali* ed *affettive* dell'uomo: un prender l'una per l'altra due cose tra loro di tutto il cielo distanti.

Non voglio discuter quì se gli oggetti i quali furon materia non di furto proprio, ma di furto improprio, una specie del quale è la fraudata amministrazione (1), possano dirsi realmente *furtivi*, venendo in essi a mancare il sostanzial requisito d'essere appartenuti al *materiale* del furto, d'es-

(1) Poggi *Elementa Jurisprudentiæ criminalis lib.* 4. *cap.* 2. §. 27.

sere stati cioè contro la volontà del proprietario da luogo a luogo remossi (1): ma invocherò il vostro discernimento, Signori, per domandarvi se, come nel ricettatore di oggetti provenienti da furto proprio si esige agli effetti della complicità la scienza della *sottrazione*, così non sia necessario agli affetti medesimi in chi riceve oggetti provenienti da *fraudata amministrazione* la scienza che il Tesoriere nel darli anzichè amministrare, frauda l'amministrazione ad esso affidata, vale a dire la scienza del vuoto di cassa che egli o ha già commesso, o va commettendo.

Se voi mi rispondete che nò, il sacro, e nobile ufficio mio mi obbliga a dirvi che voi ammettete come elemento, come forza morale del delitto un senso divinatorio, un senso fatidico in chi lo commette, o che pensate che un fatto materialmente alla legge contrario debba per questo suo solo carattere dirsi delitto senza bisogno d'indagare per qual causa, con qual consiglio l'abbia l'agente commesso.

Se mi rispondete che sì, vi domanderò in qual parte dell'inutile voluminoso processo che avete sotto i vostri occhi sia non che la prova pur un cenno un indizio che l'accusato conoscesse il vuoto di cassa che il Tesoriere andava, o credesi che egli andato sia commettendo. All'opposto voi ave-

(1) Vedasi la questione nel Sabelli *Summa divers. tract. verb. Emptor. n.* 57.

te in quel processo la prova degli artifizj posti in opera dal Tesoriere per far credere che le angustie del Tesoro da cause indipendenti da lui provenivano (1). Voi v'incontrate la prova della repugnanza che tutti gli animi, e perfino quelli dei direttori della Finanza ebbero a credere al vuoto, attribuendolo concordemente tutti ad errori (2). Voi v'incontrate la prova che il maggior magistrato di polizia, quegli il quale come da specula alta e sublime tutto scorge e tutto vede nella città, ignorò al pari degli altri la esistenza del vuoto (3). Voi non vi potrete dissimulare come l'accusato restasse meravigliato, costernato, sorpreso quando n'ebbe la prima notizia (4). Niuno finalmente oserà dire, che l'accusato avesse la scienza d'un vuoto, la verificazione del quale ebbe bisogno di una *quadragesima* di vigilie, di riscontri, di conteggi, e d'indagini, essendo incominciata il 12 aprile, ed esaurita nel 19 maggio 1832 (5).

Ma che vò io la critica de' Magistrati invocando? Sieda pur giudice in questa causa il senso comune del pubblico che quì mi ascolta: nè ciò mi basta. Vengano, conoscano, e come *giurati* pronunzino quegli animi prevenuti, i quali si ostinarono, e pur si ostinano a ravvisar l'accusato come com-

(1) *Difesa a stampa pag.* 31. *e segg.*
(2) *Idem .*
(3) *Idem.*
(4) *Idem .*
(5) *Idem .*

plice del Tesorier fuggitivo. Sgombrino dal loro spirito la illusione che come ad essi ai Giudici del 1.° luglio fecero i conti correnti, ed il circolo col denaro pubblico alimentati. Se la lor mente non si eleva alla considerazione de' diversi effetti e *morali*, e *giuridici* che sul concetto della complicità opera il diverso modo o di *furto proprio*, o di *fraudata amministrazione* con cui il peculato è stato dal Tesoriere commesso, volgano lo sguardo a quei capitalisti i quali, in questa causa non pochi, dettero cento con titolo di sovvenzione, e centoventi, con titolo di restituzione di capitali e frutti, di pubblico denaro incassarono: nè complici di peculato furono considerati: nè a restituire i frutti almeno, se non il capitale, furon richiesti. E perchè? perchè niun d'essi sapeva il vuoto, che il Tesoriere andava facendo: perchè tutti pensarono che il Tesoriere e prendendo denaro privato, e denaro pubblico restituendo amministrasse, e non derubasse il Tesoro. Considerino questi animi prevenuti che tra coloro, i quali ricevevano e davano al Tesoriere, erano i suoi più intimi amici, gli uomini a lui meglio affetti, i suoi encomiatori, gli addetti al Tesoro, i quali se complicità in questa lacrimevole causa pur fosse, sarebbero stati i *correi* non che i *complici* del Tesoriere (1). Meditino gli animi prevenuti queste inoppugnabili circostanze di fat-

(1) *Difesa a stampa pag.* 22.

to: interroghino non la legge, ma la loro coscienza: decidano se il *debito* e *credito* stabilito da alcuno col Tesoriere equivalga all'aver tenuto il sacco mentre egli da vero ladro toglieva, e voleva asportar monete dalla pubblica cassa: meditino, e rispondano se chi tenne conti correnti e circolo di denaro col Tesoriere, sebbene rimasto sempre suo *debitore*, si possa in buona coscienza assimilare, come debitore del ladro, a un complice del furto da lui commesso. Che se questi animi prevenuti si ostinassero a sostenere doversi il debitore di chi defraudò il denaro pubblico, amministrandolo, porre in carcere, e condannare ai ferri e all' infamia perchè o più presto confessi il suo debito, o con sicurezza maggiore lo paghi, altra risposta non avrei da soggiungere se non il grido lamentevole di Sicheo

« *Heu fuge crudeles terras: fuge litus avarum* (1).

Ma un ente, sebben rispettabile, pur capriccioso, a cui mal riesce persuadere, sempre fu la coscienza. Con fiducia alquanto maggiore alla scienza mi volgo.

Consulto le pagine del dritto, e che vi trovo in proposito di colui il quale *ricevè*, non *ricettò* denaro dal Tesoriere fraudatore dell' affidatagli amministrazione del pubblico? Per il dritto Romano m' incontro come in espediente contro di lui proponibile nell'esperimento del privilegio del

(1) *Fuggi la crudel terra, e il lido avaro.*

Fisco onde ripetere il denaro pubblico di cui egli sia tuttor detentore colla superaddizione del duplo (1). Per il dritto interpetrativo ricevuto in Italia incontro casi, ne' quali nel giudizio pubblico di peculato non furono dichiarati come complici involti coloro i quali avean ricevuto denaro dal Tesoriere fraudator del Tesoro, nè a pena di complicità sottoposti (2). Per la giurisprudenza Francese anteriore al Codice penale del 1810 incontro coloro, che riceverono dal Tesoriere denaro pubblico sviato dall'uso a cui era destinato, non puniti come complici ma condannati civilmente, e solidalmente con lui alla restituzione delle somme che ancor ritenevano (3). Per la giurisprudenza posteriore al Codice penale incontro la causa celebre del Kesner, dilapidatore di denaro pubblico assai più del Martini, al par di lui fuggitivo, nella quale non vedo che i molti, i quali riceverono denaro da lui, o ebbero circolo di denaro con lui, siano stati come complici del suo peculato chiamati in giudizio, e come tali puniti (4).

(1) Vedansi le leggi citate a *pag.* 122. *not.* 1.

(2) Vedasi il Caball. *Resol. Crim. cas.* 99. nel quale trattavasi di Tesoriere che avea agito nel modo medesimo del Martini.

(3) Muyart de Vouglans *Les loix crimin. dans leur ordre naturel liv.* 3. *tit.* 2. §. 11. *Declaration du* 5. *may* 1690. « Defendons à toutes personnes de favoriser leurs *divertissements* et retraites à peine d'etre responsables solidairement des deniers emportés dommages, et intérêts des nos Fermiers ».

(4) *Moniteur universel* 11. *avril* 1832.

Ma sia pace al Fisco, e alla sua splendida bile. Voglio patteggiare con lui: vo' che ci porgiamo amica, e fraterna la destra. È antica usanza tra i patroni forensi combattere, e insieme cenare

« *Et certare solent simul et cœnare patroni* (1)

senza alzar tanto la mira e darsi l'aria d'eroi de' be' tempi cavallereschi, appropriandosi quel dell' Ariosto

« *O gran virtù de' cavalieri antiqui!*
« *Eran d' amore, eran di fè diversi;*
« *Eppur per aspre selve, e calli obliqui*
« *Givano insiem senza sospetto aversi.*

Sì: sia pace tra il Fisco e me, e se ne stabiliscano i patti. Io chiari e semplici gli propongo. Se riesce al Fisco citarmi un esempio di complicità di peculato pel solo fatto d'aver tenuti conti correnti e circolo di denaro con titolo di dato e di ricevuto con un Tesoriere divenuto peculatore per frandata amministrazione, o nel dritto Romano, o nelle opere che ne furono interpetri, o nella consuetudine generale di giudicare in Europa, o nella Francese giurisprudenza, io mi dichiaro battaglier succombente e dò a lui il dritto di dire in questa causa come Entello

« *Hic victor cœstus, artemque repono* (2).

(1) . . . . . *sogliono insieme*
Gli avvocati combattere, e cenare.

(2) *Quì il cesto, e l' arte vincitor depongo.*

§. V.

Del creditore del Tesoriere amministratore il quale riceve da lui denaro pubblico in ripiano del proprio credito.

Non è la più piccola tra le contradizioni, nelle quali la sentenza del 1.° luglio si è illaqueata, l' asserire in un luogo che il sig. Galli sia stato, e sia pur sempre debitor del Martini, e discutere in un luogo diverso il dritto del signor Galli a incassar somme dal Tesoriere in ripiano di crediti verso di lui.

La difesa a stampa avea provato in fatto il credito del signor Galli verso del Tesoriere sia pel titolo de' conti correnti (1) sia per quello del circolo del denaro (2), ed aveva in dritto allegata la *L Peculatus* 12. *dig. ad L. Jul. Pecul.* la quale stabilisce potersi dal privato creditore del Tesoriere senza macchia di questo delitto esigere da lui il denaro che egli deve ed al Fisco e al suo creditore privato (3).

All'oggetto di disapplicare la *L.* 12. *dig. ad L. Jul. Pecul.* la sentenza del 1.° luglio immagi-

(1) *Difesa a stampa pag.* 239.

(2) *Idem a pag.* 207.

(3) Dice la legge « Peculatus nequaquam committitur si exigam al eo pecuniam qui et mihi et Fisco debet: non enim pecunia Fisci intercipitur, quæ debitori ejus aufertur etc. ».

nò che Marcello autore di quel frammento intendesse di privato debitore del Fisco, e di *privato* denaro non ancor *pubblico* divenuto: che il debitore indicato da quella legge è il medesimo che l'indicato dalla *L.* 9. §. 3. *dig. eod.* e si appoggiò ad Antonio Matheo e al Cremani i quali di questa seconda legge ragionano.

La *L.* 9. §. 3. *dig. ad L. Jul. Pec.* stabilisce che il delitto può cadere anco sul denaro *privato* quando alcuno fingendosi creditore del Fisco ritira il denaro privato che a lui si deve: ov'è notabile che Paolo in quella legge sebben parli di denaro dovuto al Fisco colloca il peculato non nella qualità del denaro ma nella falsificazione del credito fiscale (1).

È dunque una cattiva ragione il dire che intanto la *L.* 12. *dig. ad L. Jul. Pecul.* esclude il titolo del delitto in quanto ricevendo in saldo del proprio credito denaro dal debitore del Fisco si riceve denaro privato. La vera ragione della legge è in altre leggi, e specialmente nella *L. nihil dolo* 129. *dig. de Reg. Juris* ove si stabilisce che il creditore il quale incassa il suo non può dirsi commettere il furto (2); e stà nella

(1) « *Eodem capite* ioferius scribit: non solum pecuniam publicam, sed etiam privatam crimen peculatus facere, si quis quod Fisco debetur, simulans se Fisci creditorem, accepit quamvis privatam pecuniam abstulerit ».

(2) « Nihil dolo creditor facit qui suum recipit » seotenza ripetuta da altre leggi. *L.* 55. *dig. de Reg. Jur. l.* 6. §§. 6. 7. *l.* 24. *dig. quæ in fraud. credit.*

legge medesima, nella ragione cioè che il debitore sebbene pagato abbia al suo creditore riman sempre ciò non ostante debitore del Fisco (1).

È sì poco vera la ragione che si assegna alla *L. Peculatus* 12. e che si desume dalla qualità di privato nel denaro che il creditore del debitore del Fisco incassa da lui che il giureconsulto Papiniano considera *pubblica* la pecunia dal creditore incassata dal debitore del Fisco, e la dichiara atteso il privilegio fiscale come tale *avocabile* sempre (2). La qual legge, comecchè allegata da Antonio Matheo, non è da credere che egli prima di allegarla non la leggesse, e non scorgesse che ella connettendosi colla *L.* 12. *dig. ad L. Jul. Pecul.* anzichè parlar di denaro *privato* parlava di *pubblico;* al che con-

(1) « Scilicet quia manet debitor Fisci nihilominus ».

(2) *L.* 18. §. 10. *dig. de Jure Fisci* « Papinianus tam libro sexto quam undecimo scribit ita demum *publicam* auferri pecuniam ei qui, cum erat creditor, in solutum pecuniam accepit si aut sciebat cum recipiebat *publicum quoque esse debitorem* aut postea coguovit antequam consumeret pecuniam: sed placet omnimodo ei pecuniam auferendam esse, etiam si ignoravit cum consumeret: et postea quidem Principes directam actionem competere ablata pecunia rescripserunt; ut et Marcellus libro septimo Digestorum scribit ». Dunque il parer di Marcello il quale scrisse il frammento di cui Triboniano formò la *L. peculatus* 12. *dig. ad L. Juliam peculat.* manifestamente opinò che il creditore del debitore del Fisco il quale lo preveniva facendosi prima di lui sodisfare, non era passibile dell'azione *pubblica* del peculato, ma potea convenirsi alla restituzione coll' azione *straordinaria* del privilegio del Fisco: senza che qui abbia niente che fare la qualificazione di privato o di pubblico nel denaro dal debitore del Fisco ad esso dovuto.

suona la *L.* 5. *Cod. de Privilegio Fisci* nella quale si dice che il denaro che il Fisco ricupera dal creditore del suo debitore come incassato da lui in pagamento del proprio credito lo ricupera come *suo,* vale a dir come pubblico (1).

Altronde se l'arcario contabile è debitore di *quantità* non di *specie* come cancellarlo dalla categoria de' debitori del Fisco, che come tali a senso di Papiniano nella *L.* 18. *dig. de Jur. Fisci* son tutti *pubblici debitori,* e il lor debito è pubblico, e il denaro che sborsar debbono è *pubblico* reputato?

§. VI.

Della tacita approvazione del Principe, e della scusa desunta dalla pubblica credulità.

Il sole cade, e gli ultimi suoi raggi, divenuti crepuscolo, rendono in questo luogo gli oggetti discernibili appena. Roma ebbe per i parlatori forensi la legge delle ore (2). Voi pure, credo, ne avete una quì, la quale vieta di protrarre la discussione della causa penale alle tenebre della notte (3).

(1) « Pecunia quam creditor a debitore suo recepit, si postea justa causa Fisco restituenda erit, sine usuris debetur, quia non fœnus contractum sed *suum* recuperatum extraordinario jure.

(2) Ne fu autore Pompeo. Pollet. *De Foro Roman.*

(3) Aveva il Difensore parlato pel corso di cinque ore. Una legge regolamentaria vietava di protrarre la discussione della causa penale oltre alle ore ventiquattro Italiane.

Sia dunque quì col finir del giorno fine al mio dire. Sacrifico di buon grado i due fondamenti della difesa, ch'io vi accennava e nella tacita approvazione del Principe al circolo di denaro col Tesoriere, e nella scusa che dall'error comune che tanto far si potesse sarebbe a discolpa dell'accusato allegabile. Detti già cenno del fondamento primo nella difesa a stampa (1), e fu quello un semplice cenno, non pensando che di tali presidj avesse bisogno la innocenza apertissima dell' accusato. Poggia il fondamento secondo sulla nota *L. Barbarius Philippus dig. de off. Prœt.* Non ignoro esser quella legge applicabile all' errore di *fatto* non all' errore di *dritto*, ma potrei provare che l' error comune sulle attribuzioni del cassiere, qualunque esse nella loro originaria istituzione si fossero, fu di fatto non di diritto (2).

Gran mole di fatti, e di disputabile questa causa presenta. Depositario dei primi è il processo, il

(1) *Difesa a stampa pag. 66. in not.*

(2) Onde non defraudare la curiosità di chi può essersi interessato a conoscere tutto il disputabile di questa causa, l' estensore ha creduto opportuno di esporre in compendio quì i due articoli, dei quali egli, orando, dovette omettere la discussione.

§. VI.

Della tacita approvazione del Principe.

Due principj adottò il dritto pubblico de' Romani sotto gl' Imperatori, divenuto poi il dritto pubblico delle Monarchie assolute. Era

quale volle esser di *peculato* e fu di *conteggi*, di *calcoli*, e d'*interessi civili*. Fertile del secondo è la sentenza del 1.° luglio, la quale volle creare una nuova giurisprudenza, onde le avvenne di uscir fuor della vera, come coloro che da Ro-

l'uno che il voler del Principe avesse forza di legge « quod Principi placuit legis habet vigorem » *L.* 1. *dig. de constitut. Principum.* Era l'altro che l'officiale eletto dal Principe dovesse reputarsi degno di rappresentare la sua volontà *L.* 2. *Cod. de crim. sacril.* I posteriori giureconsulti, gelosi custodi della giustizia, si persuasero facilmente, che i due principj, introdotti a sostegno della prerogativa del Principe, dovessero intendersi pure introdotti a sostegno di chi avea agito con scienza e pazienza de' suoi delegati. Su queste basi poggia la teoria del Bartolo nella *L.* 1. *Si publicanus* §. *vectigalibus dig. de Publicanis*, il quale scrisse « scientia officialium *Principis* ad quos *illius rei cura* pertinet cum eorum tollerantia sufficit pro scientia *Principis* » dal che i criminalisti hanno giustamente dedotto, che il Principe, conoscendo tale o tale altro fatto, sebben contrario alle regole dell'amministrazione pubblica, e non ovviandovi lo abbia voluto tollerare, derogando per tal modo alla legge. Dolfi *Allegat. civ. et crim. vol.* 2. *allegat.* 199. *n.* 12.

Applicando questa regola al caso erano valutabili a prò dell'accusato le seguenti provate circostanze di fatto.

I. Da gran tempo il movimento del denaro pubblico facevasi senza regolari mandati o d'incasso, o di pagamento.

II. Gli Ufficiali della R. Finanza autorizzarono il passaggio da un tesoriere all'altro, nella circostanza di consegna di cassa, delle somme o in dare, o in avere incassate o pagate senza regolare mandato.

III. Gli stessi Ufficiali conteggiarono come contante esistente in cassa le somme o anticipate, o anco prestate dal Tesoriere agl'impiegati creditori de' loro stipendj.

IV. Gli Ufficiali della Finanza con un atto, il quale per la sua importanza doveva essere sottoposto all'esame e alla cognizione del Direttore di quel Dicastero, col processo verbale del passaggio della cassa dal vecchio al nuovo Tesoriere del 3 aprile 1829, concordarono che per la somma di lire 98,193. 4. 5. questi ricevesse come

ma muovendo verso Corinto nè erano in grado di giungervi, nè erano in grado di ritornare alla patria.

Molto dissi, e in pochi detti poteva aver ristretta la causa.

contante un *debito* di quegli per egual somma verso di lui; e, sebbene questo fatto dal processo verbale non apparisse, e il processo verbale a danno del vecchio Tesoriere non si potesse nè combattere nè smentire, si dee presumere che noto agli Ufficiali e da essi approvato, noto pur fosse al signor Direttore della Finanza, ed approvato da lui. Il qual fatto rovesciava da capo a fondo l'accusa perchè non era possibile concepirlo se non si ammetteva che il Tesoriere poteva costituirsi *reliquatario* di cassa, e così passibile del delitto de'*residui* bensì, ma di peculato non mai, *Sabelli Summa divers. tract. verbo* Pecunia *n.* 15. nel solo caso però di non fatta manifestazione di reliquato, lo che al vecchio cassiere non potevasi rimproverare. *L.* 2. *l.* 4. §. *lege l.* 9. §. *pen. et ult. dig. ad leg. Jul. Pecul. etc.* Ant. Math. *De crimin. ad lib.* 48. *dig. tit.* 10. *cap.* 5. *n.* 1. Nella qual posizione di cose il PRINCIPE collo stesso suo fatto dichiarava che il suo Tesoriere poteva convertire il pubblico denaro in privato, e il privato in pubblico: sicchè il privato poteva aver *conti correnti e circolo di denaro* con lui senza macchia di peculato.

V. Gli Ufficiali medesimi erano consapevoli, nè reclamavano, dell'uso del Tesoriere di prendere denari a cambio per supplire ai mandati di pagamento.

VI. Essi vedevano, nè reclamavano, i trasporti di fortissime somme fuor del Palazzo degli Uffizj ove risiedeva il Tesoro, e vettori di queste somme erano gl' impiegati subalterni della Finanza.

Questo fondamento della difesa non era stato proposto ai Giudici i quali poi proferirono la sentenza del 1.° luglio perchè, come nel testo si dice, reputavasi inutile.

Non doveva meno per questo la sentenza valutare quel fondamento di discolpa a favore degli accusati: perciocchè, non facendolo, ella colla pena di sette anni di ferri dichiarava galerabili atti, i quali aveano a loro favore la presunta approvazione del legislatore: col che era condannata alla pena de'ferri la legge.

I. Se il peculato esiste, il peculatore si è colla fuga da sè medesimo manifestato. Avendo, solo e tutto concentrato in se stesso, presa questa risoluzione, mostrò che il delitto era tutto sulla sua coscienza, non in quella di chicchessia.

Non si trattava dell' allegazione o della notizia d'un fatto: sicchè il Giudice non potesse o non dovesse supplire il silenzio, e la oscitanza degli accusatori e de' lor difensori. Trattavasi d'un principio di dritto, il quale poteva salvar gli accusati, e tutti sanno che quanto al dritto il Giudice non solo può ma deve supplire il silenzio, o la ignoranza dei litigatori *L. unic. cod. ut quae desunt. advocat. Part. Judex suppl.* Bruneman. *Coment. in cod. lib.* 2. *tit.* 11. *n.* 1. Johan. Gutierez *De juram. confirm. part.* 1. *cap.* 70. Wesemberc. *in lib.* 2. *tit.* 1. *l. unic.* Gail. *Observat. lib.* 1. *observ.* 36. *num. fin.*

§. VII.

Della scusa dedotta dalla pubblica credulità, e dal pubblico errore.

La sentenza del 1.° luglio ha pronunziato l'*epifonema,* non doversi dai Magistrati ammettere che dagli *abusi* possano essere giustificati i *delitti*.

La buona logica consigliava dunque in parità di fatti a dichiarare o abusi gli uni al pari degli altri, o delitti gli altri al pari degli uni: dal che nasceva il dilemma: o assolti gli accusati perchè l'abuso sebben degno di riprensione non è delitto, o in carcere e sotto processo tutti quelli che avevano avuto, sebben con titolo di correspettività, denaro pubblico dal Tesoriere contrattando con lui (e il numero ne era grande: vedendovisi anco venerabili monaci i quali aveano venduto al Tesoriere il lor grano): lo che (avvertiva io scrivando e parlando al Tribunale di Cassazione) avrebbe prodotta nella città una scossa più grande, e più spaventosa di quella del terremoto.

Ma il vizio logico dell'*epifonema* della sentenza del 1.° luglio consisteva nel considerar come *abusi* un complesso di fatti, i quali materialmente considerati non violavano nè la religione, nè la morale,

II. Come si è commesso il peculato? Per *fraudata amministrazione:* per *decozione di denaro pubblico*. Chi amministrava? Chi faceva fallire la cassa? Il Tesorier che è fuggito.

III. Per fraudare un'amministrazione, e fal-

nè la sicurezza di alcuno, e non assumevano delittuoso carattere se non in quanto eran contrarj ai regolamenti della Finanza, sicchè la violazione di questi regolamenti poteva condurre, come condusse, alla decozione del Tesoriere e alla perdita del Tesoro.

La sentenza del 1.° luglio avea dichiarato *intangibile e sacro* il denaro pubblico. Tutto il suo sistema di dritto per qualificare atti di peculato i *conti correnti e il circolo del denaro* girava su questo cardine.

Ma se la pubblica credulità, e fosse pure errore, considerava il Tesoriere come autorizzato per il titolo della sua carica a ravvisare il denaro uscente dalle sue mani come *quantità* non come *specie*, e perciò non altrimenti intangibile e sacro, qual effetto doveva questo fatto produrre sulla moralità de' conti correnti e del circolo di denaro, che gli accusati aveano tenuto con lui?

Questa ispezione ricade in parte nella già esaurita della tacita approvazione del Principe. *La l. Barbarius Philippus dig. de off. praet.* procede ne' termini d' un servo fuggitivo il quale per tale non conosciuto avea ottenuta in Roma la carica di Pretore, ed avea proposti *editti*, e proferiti *decreti*. Le ragioni per la validità degli uni e degli altri son dedotte dal giureconsulto dalla *equità « hoc enim humanius est »* e dal potere che il popolo aveva di crearlo Pretore, lo che, il Giureconsulto soggiunge, è più nel Principe segnalabile « *quod jus multo magis in Imperatore observandum* ».

I culti interpetri a quella legge stabiliscono alcune limitazioni alla regola, ma concludono che se il fatto di chi avea l'autorità di conferire la carica ha dato causa all' errore comune sull' impedimento, che all'esercizio di essa quanto a rendere valido tale o tale altro atto opponevasi, sebbene colui che abusò della carica apparisca punibile restano inceosurabili gli atti che della carica facendo abuso intraprese. *Voet ad Pandect. lib.* 1. *tit.* 14. *n.* 6. « Sed si quis ad « tabellionis munus aut magistratus officium admotus fuerit per eos,

lire vi è bisogno d'un complice come per entrare nell'altrui casa a rubare? Citi il Fisco un esempio e mi acquieterò.

IV. Tener conti correnti, aver debito e credito col decottore del denaro pubblico, ignorando

« qui ejus faciendi potestatem habent, quique errore communi igno« rarunt impedimentum, quo muneri admotus vel ab initio inhabi« lis erat, vel post collatum ab initio rite munus inceperat inido« neus esse, ipse quidem scienter adspirans ad munus, illudve re« tinens contra leges, congruente poena coercendus est *Leg. etc.* sed « firmum nihilominus atque ratum manebit ex aequitate et humani« tate, quidquid coram tali tabellione vel magistratu gestum, non « per ignorantes tantum, sed et per scientes impedimentum, cum « forte paucis illud innotuisset; non propter communem errorem, « sed propter designationem seu electionem etc. »

Ma la massima specialmente agli effetti penali fu estesa dai pratici i quali si contentarono dell'*errore comune* non sottilizzando se vi avesse o non vi avesse dato causa il Principe colla elezione, dal che provenne l'adagio forense « *error communis facit jus* » dedotto appunto dalla L. *Barbarius Philippus.* Dolfi *Alleg. crim. vol. 1. alleg. XLVII. n.* 2. La massima poi ebbe agli effetti penali l'appoggio dell'altra che per escludere il dolo qualunque causa, ancorchè bestiale, è bastante *Text. in l. Plagii cod. de Plagiariis L. igitur dig. de liber. caus.* Farinacc. *Praxis crimin. quaest.* 92 *n.* 6. comunque il Thomasio, di cui niuno fa uso nel foro penale, si sia accinto a combatterla. Thomasius *Dissert. de fatuitate Brocardici vulgaris caussa fatua excusat a dolo diss.* 121. *vol.* 4. Onde non incontrò ostacolo mai la sentenza che l'error comune scusa dalla pena del delitto. Alex. *Cons. vol.* 3. *cons.* 65.

Concordando il principio che all'effetto di ammettere la influenza dell'errore comune è necessario che si raggiri sopra cosa di *fatto* non sopra cosa di *dritto*, nella quale esso è meno probabile e meno scusabile *Sacr. Rot. in Romana Domorum* 14. *martii* 1611. *cor. Ludovisio n.* 4. 5. sarebbe difficile sostenere che l'errore sulle attribuzioni del Tesoriere, e sulle sue più o meno estese facoltà fosse di dritto e non di fatto, perciocchè esse dipendevano onninamente da regolamenti di Finanza non equiparabili certo alla legge direttrice

la decozione, è farsene complice? Citi il Fisco un esempio, ed arrossirò d'avere stancata la pazienza vostra, e quella del pubblico.

V. Ma il Tesoriere imbrogliando, fraudando, abusando del denaro pubblico, maneggiandolo come la rena senza convertirla in oro al pari di Mida non fu cauto ne' suoi conti co' terzi: largheggiò: è rimasto creditore di tale o tal'altro individuo. Meglio per il Tesoro. Per i dritti del Martini il Tesoro si faccia ad escutere i suoi debitori, ma provando il suo credito: nè per meglio provarlo gli converta da pretesi debitori in certissimi ladri: non sostituisca alle regole del dritto civile la critica della carcere.

della condotta de' sudditi e de'cittadini. Ma in ogni peggiore ipotesi si tratterebbe di dritto commisto al fatto, nel qual caso l'errore è paragonato a quello di fatto *Sacr. Rot. in Romana Cottivii* 5. *junii* 1606. *cor. Sacrato n.* 7. « Altera limitatio est quando jus est mixtum cum facto ».

Ammesso come pure è forza ammetter l'errore, e spingendo l'esame a considerare se l'accusato ne' *conti correnti*, e nel *circolo di denaro* col Tesoriere agisse *errando*, come io sostengo, o *fraudando*, come ha sostenuto la sentenza del 1.° luglio, occorre la osservazione che colui il quale come l'accusato ha agito apertamente e pubblicamente dee presumersi aver ciò fatto non per *dolo* ma per *errore*. Bald. in *cap. nemo clericus sub n.* 2. *Cod. de summ. Trinit. et Fid. Cathol.* Abbas *in cap. de homine n.* 6. *vers. ex praedict. de celebr. Miss. Sacra Rot. in Pampilonen. Matrimonii* 19. *martii* 1610. *cor. Bononiense n.* 2. « Quia contrahens palam et publice in casu prohibito praesumitur errare ».

Lo che fa capo a quella *pubblicità*, la quale sola, criticamente ponderata nella presente causa, doveva impedirne l'ingresso non che il progresso.

Signori, voi siete dotti ed insigni giureconsulti. Il generoso Principe dal quale riconoscete il titolo del vostro uffizio non vuole *esempj* ma vuol *giustizia;* ed io pure la imploro da voi.

Ma la giustizia è giurisprudenza, e dottrina.

Se alcuno avesse domandato a Papiniano, a Paolo, a Ulpiano, a Marcello se l'aver conti correnti con un uomo, il quale poi con meraviglia di tutti si scuopre un ladro, sia farsi suo complice, avrebbero di compassione sorriso.

E voi che di que' sommi avete la forza di mente, voi nel decidere questa causa ne seguirete l'esempio.

FINE.

INDICE

ERRORI — CORREZIONI

Pag.	v.	ERRORI	CORREZIONI
6	18	del 6 luglio	del 1.° luglio
13	1	Boccolini	Boccalini
21	*ult. not.*	Gallacci	Gallucci
29	12	Fraukental	Frankental
32	8	non essere	non esserne
35	4	non si pari	non mi si pari
122	3 not.	*De afflictis*	De Afflictis
127	7 *not.*	De Vauglans	De Vouglans
136	16	*venditur auri*	*venditur auro*
145	10	*amministratore*	come *amministratore*
ivi	7 *not.*	cautioonm	cautionem
151	2 *not.*	Carraeh	Casraeh